

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### 243ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2007  
(Antimeridiana)

---

Presidenza del presidente MARINI,  
indi del vice presidente BACCINI  
e del vice presidente ANGIUS

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

---

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Presidenza del presidente MARINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)** (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,16)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.

**Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.**

Avverto che gli emendamenti tendenti, per motivi di copertura, ad introdurre articoli aggiuntivi saranno votati nella forma stampata nel fascicolo con l'intesa che, in caso di approvazione, gli articoli aggiuntivi saranno soggetti a coordinamento finale.

Comunico che l'emendamento 3.804 è improponibile ai sensi dell'articolo 128, commi 3 e 4, del Regolamento in quanto non risulta respinto in 5<sup>a</sup> Commissione né si trova in correlazione con le modifiche proposte dalla Commissione stessa.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

**VIESPOLI**, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.300, 3.804 (limitatamente al comma 2-*nonies*), 7-*ter*. 801 e 49-*ter*.800.

Il parere non è ostativo sulle restanti proposte emendative».

**PRESIDENTE**. A seguito del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente gli emendamenti 3.300 e 49-*ter*.800 sono dichiarati inammissibili.

**BALDASSARRI** (AN). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BALDASSARRI** (AN). Ricordo che il Governo deve all'Assemblea una spiegazione che non è certo la dichiarazione del Ministro dell'economia di ieri. Costui, per quanto riguarda l'emendamento 3.2000 sui *ticket*, assicura che vi è la copertura, ma non ha detto perché, per la prima volta nella storia della Repubblica, l'Assemblea è chiamata a votare un emendamento privo della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. La richiesta che ripropongo è la seguente: il Ministro dell'economia spieghi perché in quell'unico emendamento non vi è la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Non può venire a dire che come Ministro garantisce che la copertura ci sia.

**PRESIDENTE**. Ieri il Ministro ha dato una risposta. Il Governo è presente nel corso della discussione; se lo ritiene, può reintervenire.

Procediamo, dunque, all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**POLLEDRI** (LNP). L'emendamento 1.800 interviene sul comma 4 che, di fatto, è il manifesto della pseudoriduzione di tasse che l'anno scorso è stata sbandierata. Come ad ogni ciclo delle stagioni, ad ogni primavera arriva qualcuno del centro-sinistra che dice che ridurrà le tasse. Quest'anno invece ci siamo accorti che anche le tasse dei lavoratori dipendenti sono importanti e vogliono ridurle d'accordo con il sindacato.

Da tempo la Lega diceva che si potevano detassare gli aumenti in contratto ed in busta paga. Con questo emendamento vogliamo dire che ci dobbiamo concentrare questa volta realmente sulla riduzione delle tasse e anche degli autonomi perché pensiamo che artigiani e liberi professionisti non siano figli di un Dio minore.

**\*DEL PENNINO** (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, l'emendamento 1.2 si colloca nella logica di quanto ho avuto modo di affermare ieri in sede di discussione generale, quella cioè di cercare di rovesciare la tendenza che ci sembra propria di questo Governo del *tassa e spendi*, fissando, quindi, un paletto preciso rispetto alla ipotesi che si verifichino entrate maggiori di quelle che sono state preventivate dal Governo, affinché queste non vengano disperse in mille rivoli, in mance e in spese minori ma vengano invece utilizzate per ridurre innanzitutto il *deficit* e successivamente la pressione fiscale.

Abbiamo preso per buona la cifra indicata dal Governo nell'allegato 8 alla finanziaria che aveva presentato, cioè 426.708 milioni al netto delle regolazioni contabili e debitorie; cifra che troviamo poi confermata anche nelle tabelle allegate al testo licenziato dalla Commissione.

Conseguentemente, partendo da questo dato, affermiamo che le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nello stesso esercizio vanno prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal DPEF (ed in questo non modifichiamo la previsione contenuta nel testo della Commissione). In caso in cui le maggiori entrate siano eccedenti rispetto a tali obiettivi prevediamo invece una destinazione diversa da quella decisa dalla Commissione e cioè che debba essere istituito un

apposito fondo, denominato fondo per il giusto indennizzo fiscale, da destinare, con successivi provvedimenti, esclusivamente al taglio lineare dell'IRPEF e dell'IRES, non ad una riduzione selezionata come quella che prevede la Commissione.

Questo ci sembra rispondere ad una logica, secondo noi, fondamentale, quella di indicare una volontà precisa da parte del Parlamento di ridurre la pressione fiscale qualora dovessero giungere ulteriori entrate, dopo che queste sono state destinate alla riduzione del disavanzo, e porre, ripeto, un paletto al tentativo di spendere questi quattrini in modo indiscriminato. Questa è la logica del mio emendamento che raccomando al voto dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**LEGNINI, relatore.** Signor Presidente, i due emendamenti insistono sull'ormai noto comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria, che la Commissione ha inteso modificare rispetto al testo previgente e rispetto al testo proposto dal Governo. All'esito di un confronto molto impegnativo, la Commissione ha ritenuto di optare, per l'eventuale extraggettito del 2008 derivante dalla lotta all'evasione avente carattere strutturale, quindi permanente, di destinare eventualmente, con apposito provvedimento nel corso del 2008, queste risorse alla riduzione della pressione fiscale su tutti i lavoratori dipendenti. La Commissione ha infatti ritenuto che un intervento sugli autonomi (e qui motivo il mio parere contrario all'emendamento 1.800) sia stato già effettuato con il testo della legge finanziaria.

Ricordo ai colleghi Del Pennino e Polledri e ai colleghi dell'opposizione che la misura che riguarda le imprese cosiddette marginali, con fatturato sotto i 30.000 euro, è senza precedenti, è la più grande semplificazione, il più grande sostegno alle piccole e piccolissime iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Il parere non può che essere contrario anche all'emendamento 1.2, perché con esso si amplia la platea dei beneficiari in direzione di tutti i soggetti IRES, quindi anche delle società.

L'emendamento 1.800 del senatore Polledri, invece, oltre ad introdurre una precisazione relativa alle fasce di reddito più basse (ma va da sé che l'intervento, che nel caso sarà in corso di anno approvato, dovrà partire da tali fasce) è finalizzato ad introdurre come beneficiari dell'eventuale riduzione della pressione fiscale anche gli autonomi. Ripeto, la riduzione della pressione fiscale per gli autonomi già è prevista nella legge finanziaria; si può opinare sulla congruità e sulle modalità ma già esiste ed esiste anche nella riforma IRES, laddove si consente ai soggetti piccole imprese, persone fisiche e soci di società di persone di optare per la più favorevole aliquota fissa del 27,5 per cento, a condizione che non prelevino gli utili dall'impresa.

Quindi, del tutto serenamente e coerentemente con il deliberato della Commissione, esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti.

**SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

**VEGAS (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VEGAS (FI).** Signor Presidente, noi voteremo convintamente a favore degli emendamenti 1.2 e 1.800, nella consapevolezza che l'operazione fatta dalla maggioranza con la modifica al comma 4 è paradossale. Non si dice, infatti, che se si ha un extraggettito, il cosiddetto tesoretto, come sarebbe ragionevole, lo si restituisce ai contribuenti: se chiedo un prestito perché ad esempio mi devo operare, ma poi non devo più fare quell'operazione, non spendo quei soldi in vacanze, ma li restituisco a chi me li ha prestati. Poiché i contribuenti, in un atto non di fede, ma di costrizione, hanno dovuto prestare quei soldi al Governo, forse sarebbe il caso di restituirglieli.

Se proprio vogliamo fare una distinzione all'interno della categoria dei contribuenti, diamo i soldi ai più bisognosi, ma che senso economico ha darli ad una categoria di lavoratori dipendenti, che avrà sicuramente i suoi problemi, e non ad un'altra che ha gli stessi problemi? Perché ai pensionati no? I pensionati al minimo stanno meglio dei lavoratori dipendenti? Naturalmente non è credibile. L'unica cosa credibile è che questa maggioranza fa dell'invidia sociale un meccanismo di Governo, cerca di aizzare gli animi gli uni contro gli altri. Questo è l'unico ragionamento politico

ed economico che sta dietro alla proposta di redistribuire solo ai dipendenti e non ai disoccupati, non ai pensionati, non ai poveri. È una cosa assolutamente incomprensibile.

Per questo motivo voteremo convintamente per l'espunzione di questa norma aberrante dal punto di vista logico, intellettuale e morale dalla legge finanziaria.

**MORANDO** (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORANDO** (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo a cui appartengo all'emendamento 1.2 e anche a quello successivo 1.800 e per richiamare l'attenzione dei colleghi - poiché questo è un punto di grandissimo rilievo - sulla portata politica ed economica della norma che è stata approvata in Commissione.

Ho già detto nel corso della discussione generale che la questione della discriminazione che viene sollevata, in particolare dall'emendamento 1.800, non si pone, perché nel nostro sistema fiscale pacificamente e da anni è previsto che la detrazione per le spese di produzione del reddito sia diversa a seconda della attività del soggetto contribuente; questo è un caposaldo discutibile quanto si vuole, ma è un caposaldo del sistema fiscale italiano di imposizione diretta sui redditi che non è stato messo in discussione, a quanto mi risulta, nemmeno nel corso dei cinque anni di esperienza di Governo del centro-destra che ci stanno delle spalle.

Dunque, una norma di tipo fiscale che, affrontando il tema dell'aumento o della diminuzione, in ogni caso di un intervento sulla detrazione per spese di produzione del reddito, ipotizzi di agire tenendo conto della distinzione che è già fatta dal sistema a regime tra lavoratori dipendenti e pensionati da una parte e lavoratori autonomi dall'altra, non è questione che si pone o che si può porre, a mio parere, fondatamente nella chiave di chi denuncia una discriminazione.

Se si passa da questo punto di principio al merito, poi, si vede che l'intervento che noi proponiamo, che è stato approvato dalla Commissione, è volto ad affrontare quella questione salariale nel nostro Paese che, a mio giudizio giustamente e finalmente, è stata posta al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica italiana ormai non solo dagli interventi dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, delle organizzazioni sindacali, delle formazioni politiche della sinistra, e che anche rappresenta uno dei capisaldi di una politica di rilancio dello sviluppo anche da parte di autorità terze rispetto al conflitto sociale politico (penso per ad esempio al Governatore della Banca d'Italia).

Collegli, con il voto in Commissione si è deciso di formulare un impegno molto rilevante per il Governo. Si è detto che, così come l'anno scorso si è annunciato che se ci fosse stato un extraggettito si sarebbe dovuto impegnarlo a partire da un tentativo di affrontare la situazione drammatica degli incapienti (cosa che poi è stata attuata nel decreto-legge che abbiamo esaminato qualche settimana fa), nel 2008, se si determinasse una situazione nella quale a regime si registra un aumento delle entrate di tipo strutturale, la priorità nell'intervento di restituzione - su questo punto non c'è differenza tra il testo approvato dalla Commissione e la proposta del senatore Del Pennino - questa volta sarebbe da individuare nell'aumento della detrazione per le spese di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti.

Mi scusi, signor Presidente, se insisto qualche secondo, ma questa è una norma di portata strategica nella finanziaria che stiamo discutendo. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi insisto su un punto: la parte marginale del lavoro autonomo, cioè le imprese che sono sotto i 30.000 euro di fatturato, riceve in questa finanziaria il più spettacolare intervento di agevolazione fiscale e di semplificazione che si sia realizzato nel corso degli ultimi decenni.

È noto, signor Presidente, che alcune grandi associazioni di categoria, note per avere uffici di servizi particolarmente attrezzati, hanno calcolato che vi saranno significative eccedenze di manodopera nei loro centri servizi, determinate dal fatto che un milione di imprese grazie a questa norma non ricorreranno alle loro prestazioni. È vero che quella norma non riduce direttamente le tasse, ma nel bilancio di un'azienda che sta sotto i 30.000 euro di fatturato, signor Presidente, colleghi, che quello che si paga si debba pagare di tasse o che si debba pagare alla società o al consulente che fa i conti per arrivare a pagare le tasse non cambia niente. Nel conto dell'azienda la vera differenza è data dal fatto che vi saranno, già calcolati, 450-500 euro di riduzione dei costi determinati dalla norma chiamata forfettone.

Credo, quindi, che non si possa in alcun modo parlare di atteggiamento discriminatorio della maggioranza tra lavoratori dipendenti, che verrebbero potenzialmente premiati nel 2008 se si determinerà un extraggettito, e lavoratori autonomi che verrebbero penalizzati. In finanziaria già si dispone subito l'intervento a favore dei lavoratori autonomi e, nel corso del 2008, se ci sarà

extraggettito, ci sarà l'intervento per l'aumento della detrazione per le spese di produzione del reddito per i lavoratori dipendenti.

Francamente mi sembra una soluzione equilibrata e - mi rivolgo ai colleghi della maggioranza - da votare, quando voteremo l'articolo nel suo complesso, con particolare convinzione.

**BALDASSARRI (AN).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALDASSARRI (AN).** Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è di una rilevanza talmente enorme che supera il totale delle risorse movimentate dall'intera finanziaria. Come ha detto il collega Del Pennino, si fa riferimento all'importo che quest'Aula voterà pari a più di 425 miliardi di euro come previsione del totale delle entrate dello Stato per il 2008. Poiché questo importo è palesemente sottostimato e truccato per 14 miliardi di euro, quello che stiamo discutendo su questo emendamento e sulla destinazione di un extraggettito (il tesoretto 2008), facilmente calcolabile già oggi, supera l'intera finanziaria. Qualunque cosa discuteremo da qui alla fine sarà di un importo inferiore rispetto alla destinazione di questo extraggettito.

È per questo che le indicazioni degli emendamenti 1.2 e 1.800 sono cruciali ai fini di una corretta restituzione di un extraggettito già oggi stimabile in 13 o 14 miliardi di euro ai contribuenti che saranno chiamati a pagarlo. Per questo Alleanza Nazionale voterà a favore di entrambi gli emendamenti.

**STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA).** Signor Presidente, il presidente Morando ha dedicato molto tempo e molta passione a spiegare perché il testo proposto dalla Commissione sarebbe migliore di quello proposto dal Governo. A me pare che sia esattamente il contrario e per molte delle ragioni che adduce lui.

Il testo del Governo dal punto di vista della restituzione dell'extraggettito era assolutamente migliore rispetto a quello proposto dalla Commissione, perché almeno partiva da una condizione materiale di maggiore difficoltà, quella degli incapienti. E invece, con il testo proposto dalla Commissione, si preferisce profilare il lavoro dipendente, privilegiando quindi chi, avendo un contratto di lavoro dipendente, versa in una condizione, per certi versi, migliore di altri rispetto a quelli che (i pensionati o coloro che si trovano in un disagio ancora maggiore) hanno scarsa disponibilità di risorse, tant'è che non pagano tasse. Ora, signor Presidente, trovo originale, da parte di una maggioranza che si farebbe carico dei problemi sociali più gravi presenti nel Paese, l'aver dirottato risorse da chi sta peggio a chi sta un po' meglio.

**FRANCO Paolo (LNP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FRANCO Paolo (LNP).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Del Pennino.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

SODANO (RC-SE). Signor Presidente, dietro al senatore Cutrufo!

PRESIDENTE. Seduti, colleghi, per favore, affrettatevi a votare.

Senatore Cutrufo, lei è in piedi e non copre un posto solo. Quindi si accomodi, per favore; la prego, è una regola.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, avete votato tutti?

BONADONNA (RC-SE). Anche di più, signor Presidente!

SODANO (RC-SE). Signor Presidente, il senatore Trematerra vota per due!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, l'articolo 1 è di fondamentale importanza, come è di tutta evidenza, non soltanto per il significato particolare del comma 1, laddove è determinato in termini di competenza il livello massimo del saldo netto da finanziare, ma per la discussione che c'è stata sull'intero articolo 1 e la trattazione svolta in quest'Aula al momento dell'approvazione sia del decreto afferente all'utilizzazione del primo "tesoretto" che di quello inerente al secondo "tesoretto", per quella parte in cui si tratta la possibilità che siano variati gli obiettivi di indebitamento e conseguentemente si proceda alla variazione dei saldi in relazione alla variazione di tale indebitamento.

Si trattava di una norma di chiusura necessaria, ai sensi della legge di contabilità, ad utilizzare le risorse che si rendessero necessarie per imprevisti e per calamità naturali, oltretutto per la tutela e la sicurezza del Paese. Sappiamo benissimo, però, che la norma è stata poi non soltanto utilizzata, ma stravolta nel suo significato nel momento in cui, in corso d'anno, sono stati variati



gli obiettivi di indebitamento, conseguentemente alla votazione di un semplice documento, qual è il Documento di programmazione economico-finanziaria. Quindi, una norma di chiusura e di prudenza è divenuta una norma di abuso, che ha consentito di variare in misura anticiclica (questo ragionamento non è stato fatto soltanto da noi, ma anche dalla maggioranza e in specie dal senatore Morando) sulla base delle aumentate rinvenienze.

Non siamo allora contrari al contenuto del comma 4, ma al fatto che, visto lo stravolgimento operato con la variazione dell'obiettivo di indebitamento, tale obiettivo non sia vincolante: dovrebbe invece essere impossibile procedere ad una sua variazione in corso d'anno sulla base di una qualsiasi decisione del Governo.

Ma c'è ancora di più. La variazione è stata apportata in corso di discussione in Commissione e per essa il senatore Morando ha dovuto intervenire in Aula in un modo appassionato, quasi non soltanto a voler convincere l'opposizione ma la sua stessa maggioranza (e lui medesimo) della bontà dell'innovazione prodotta. La variazione consiste nel voler destinare le maggiori rinvenienze prioritariamente (indipendentemente dalla discussione svolta sull'indebitamento) alla diminuzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il senatore Morando, cercando di convincersi, ha sostenuto che si fa questo perché all'interno dell'articolato è contenuta una serie di miglioramenti che produce rilevanti agevolazioni nei confronti dei lavoratori autonomi; se allora da un lato sono state concesse delle rilevanti agevolazioni (fatto tutto da dimostrare, perché siamo sempre lì: è come quando il Governo l'anno scorso sosteneva che le tasse sarebbero diminuite; abbiamo poi verificato che invece erano state aumentate), forse era meglio, oltre ai grandi e rilevanti interventi fatti nei confronti dei lavoratori autonomi, promettere futuri interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti. A questo punto si mischiano capra e cavoli, perché da un lato si assumono delle disposizioni e dall'altro lato si fanno delle promesse: come si dice in volgare italiano, da un lato si dà e dall'altro si promette.

Ma per promettere non si utilizza una norma qualsiasi dell'articolato, bensì l'articolo 1 della finanziaria, la norma programmatica. Si inserisce proprio nell'articolo 1, che dovrebbe contenere soltanto disposizioni di tipo programmatico di grande rilevanza per il programma di politica economica della maggioranza e del Governo, la diminuzione delle tasse nei confronti dei lavoratori dipendenti. Cosa c'è di più marcatamente ideologico e classista? Bisogna rilevare e rivelare che il vero intento non è solo di governare il Paese, ma è di volerlo fare riallocando le risorse rinvenienti al Tesoro dello Stato dalla tassazione di tutti, svolgendo il Governo un'azione pervicace e insistente con cui continua a mettere le mani nelle tasche degli italiani per prelevare quelle risorse e per darle soltanto ad una parte del Paese, i lavoratori dipendenti.

Questo non possiamo accettarlo, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Battaglia Antonio)*. È un modo di comportarsi assolutamente classista, statalista e condizionato da quella sinistra, che vorrei definire a questo punto reazionaria, perché così opera rispetto a come il Paese vorrebbe essere governato, vale a dire con la prudenza e guardando agli obiettivi del mondo occidentale.

Ha fatto bene, allora, il senatore Giannini a richiamare che il vero vostro ideale è la rivoluzione di ottobre che, come lui ricorderà, è stata fatta a novembre. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

**CICCANTI (UDC).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CICCANTI (UDC).** Signor Presidente, già in 5<sup>a</sup> Commissione il Gruppo UDC si è opposto con molta decisione alla modifica del comma 4 dell'articolo 1, ritenendola contraria non soltanto all'impostazione di fondo che l'UDC cercava di dare a questa finanziaria per una maggiore attenzione al problema della famiglia, soprattutto quella monoreddito, ma perché sconvolgeva un principio di carattere generale stabilito dall'articolo 53 della Costituzione nel rapporto tra contribuente e Stato, quella giustizia fiscale che sta a cuore anche al centro-sinistra.

Su questo articolo abbiamo assunto e manteniamo una posizione ferma, che riproporremo anche sulle politiche sociali e fiscali di cui agli articoli 2 e 3 che andremo a discutere, dove mettiamo al centro la questione della famiglia.

Con l'emendamento 1.5 avevamo proposto di destinare le maggiori entrate a sostegno del reddito familiare, votando pertanto contro l'emendamento del relatore che invece destina soltanto ai lavoratori dipendenti le maggiori entrate statali che si dovessero registrare a legislazione vigente. La nostra opposizione deriva dalla constatazione che una simile impostazione punisce le famiglie monoreddito, limita i benefici - cioè i futuri "tesoretti" - alla sola categoria sociale dei lavoratori

dipendenti, divide il Paese in classi sociali, penalizzando in modo particolare i lavoratori autonomi che, pur a parità di reddito, ricevono un diverso trattamento.

Tutto questo è anche in contraddizione con il programma che avete presentato agli elettori e che avete titolato «per il bene dell'Italia». Vi siete presentati agli elettori affermando che il centro-sinistra di Prodi avrebbe unito l'Italia che Berlusconi aveva diviso proprio contrapponendo le categorie sociali, le partite IVA contro i lavoratori dipendenti, i pensionati e i precari: ebbene, non state unendo l'Italia, dando una risposta di sintesi tra questi interessi sociali contrapposti, ma al contrario riproponete una divisione - qualora sia stata fatta veramente dal centro-destra - contrapponendo i lavoratori dipendenti e tutti gli altri lavoratori che - badate bene - si trovano a percepire lo stesso reddito.

Non chiediamo che le categorie sociali vengano trattate diversamente in ragione del loro *status* sociale, ma sosteniamo che, se il reddito di un lavoratore autonomo e di un lavoratore dipendente è lo stesso, lo Stato li deve trattare fiscalmente allo stesso modo. Invece, voi privilegiate la vostra base elettorale, come avete fatto distribuendo i "tesoretti" a senso unico, anche nella finanziaria, per i lavoratori dipendenti.

Ma c'è di più: date un'interpretazione classista dell'articolo 1 della Costituzione. A tutti voglio ricordare il dibattito che ci fu in Costituente se l'Italia dovesse essere un Repubblica fondata sui lavoratori o sul lavoro. La sinistra di Togliatti perse quella battaglia perché l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non sui lavoratori. Ebbene, oggi questo centro-sinistra, fortemente condizionato dall'ala comunista, ripropone una storia di cinquant'anni fa pretendendo che almeno dal lato del fisco l'Italia sia fondata sui lavoratori e non sul lavoro. Il lavoro è una grande dignità, un grande valore, che noi cattolici difendiamo. Ma per noi il lavoro corrisponde a una concezione molto più complessa e articolata, quella che ha fatto grande l'Italia, e non ci si può limitare ad una sua lettura di tipo classista.

Non riteniamo giusto - ripeto - che su questo tema si operi una violazione dell'articolo 53 della Costituzione perché, se questa norma non è incostituzionale, è sicuramente odiosa socialmente. Qualora venisse approvata, comporterebbe una restituzione fiscale dovuta a maggiori entrate derivanti dal pagamento dei tributi di tutti gli italiani; infatti, se vi è un extragettito, se siamo in presenza di una maggiore entrata è perché tutti i contribuenti, in ragione della propria capacità contributiva, l'hanno determinata; ma allora andrebbe redistribuita a tutti e non solo ad una parte dei cittadini.

Con l'emendamento 1.5 proposto dall'UDC, che è stato esaminato e respinto da questo centro-sinistra in Commissione, avevamo proposto che le maggiori entrate venissero destinate soprattutto alla famiglie con redditi più bassi, quindi a quelle monoreddito. In tal modo, tale previsione avrebbe riguardato sia i contribuenti da lavoro autonomo che quelli da lavoro dipendente. E avrebbe reso altresì giustizia a quelle migliaia di incapienti, pure previsti dal comma 4, che però non sono stati contemplati in quanto componenti di un nucleo familiare o in quanto capi famiglia, ma soltanto come categoria a sé stante. In tal modo, anche in questo caso si è venuta a creare una nicchia di marginalità sociale che non fa onore ad un Paese che si vuole declinare al plurale, ad un Paese che mira a garantire l'unità nazionale senza nessuna visione classista. Penso ad un Paese solidale, che si riconosce su alcuni valori fondamentali dove tutte le categorie sociali si possono ritrovare perché appunto ispirate al senso dell'unità nazionale.

Sarebbe stato anche un incentivo a risolvere uno dei grandi problemi del nostro tempo: mi riferisco a quello del saldo negativo della natalità, in sostanza al problema demografico. È un problema dell'Europa e dell'Occidente, ma soprattutto dell'Italia, registrando noi indici ancora più negativi rispetto al contesto generale. Prodi avrebbe potuto evitare l'ennesima bugia, visto che ebbe a dichiarare, all'indomani del *Famliy day*, che ogni euro di extragettito che si fosse registrato sarebbe stato destinato alle famiglie. Ebbene, dopo quella dichiarazione non è avvenuto niente. (*Applausi dal Gruppo UDC*). Vogliamo ricordarlo al ministro Rosy Bindi e ai *teodem* di questa maggioranza. Ancora una volta Prodi ha buggerato gli italiani, non ha detto la verità, ha detto un'altra bugia e questa è una ragione in più per votare con convinzione contro l'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.**



Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**MONTALBANO** (Misto-CS). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro degli emendamenti 2.3 e 2.103 e per illustrare l'emendamento 2.800.

I colleghi sanno certamente che il nostro Paese rischia l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea con riferimento all'esenzione dal pagamento dell'ICI per i beni immobili delle ONLUS e delle confessioni religiose, compresa quindi quella cattolica. È di ieri un rilievo del portavoce del Commissario europeo per la concorrenza che intima al Governo italiano di fornire dei chiarimenti su tale esenzione per gli immobili in questione.

Sul punto interveniamo, in finanziaria, con l'emendamento 2.800. Intendo tuttavia fare una premessa e riferirmi a quei colleghi del centro-destra e, naturalmente, del centro-sinistra che, in occasione di un dibattito in Aula nelle scorse sedute che riguardava l'otto per mille non hanno esitato, a sostegno delle loro posizioni, legittime, ma da me non condivise, ad etichettare con una certa facilità e disinvoltura il nostro atteggiamento, l'atteggiamento dei senatori socialisti, come anticlericale.

In questo nostro Paese ci vuole poco a rischiare l'etichettatura di anticlericalismo, tuttavia mi permetto di dire, soprattutto ai colleghi del centro-sinistra che la pensano, legittimamente, in maniera diversa da me, che quel tipo di aggettivazione non pensiamo di doverla subire. Deve essere infatti molto chiaro che, per quanto ci riguarda, tutti i locali delle ONLUS e di qualsiasi confessione religiosa non adibiti ad esercizi commerciali, ma alla manifestazione della testimonianza religiosa, devono essere esentati dall'ICI.

#### **Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 11)**

(Segue MONTALBANO). Non c'è alcun dubbio. Nessuno vuole e può sostenere il contrario, tanto meno noi. Noi chiediamo che quella parte dei locali, quella porzione di beni immobili, anche in condizioni di promiscuità, destinata ad uso commerciale, venga assoggettata normalmente al pagamento dell'ICI. Questo è il senso del nostro emendamento.

In questo contesto richiamiamo anche la Corte di cassazione, che aveva dato un'interpretazione restrittiva rispetto alla disposizione approvata nel 2005 dal precedente Governo, sostenendo che il concetto di edificio ad uso promiscuo è particolarmente dannoso per l'erario e distorsivo per la concorrenza. Bisogna quindi anche attenersi all'indicazione della Suprema corte.

L'emendamento peraltro ha un effetto nullo per il gettito, in quanto le maggiori entrate andrebbero ai Comuni, che sono titolari dell'individuazione delle porzioni degli immobili adibiti ad uso commerciale. Essi, e soltanto essi (lo ripeto), sarebbero sottoponibili da parte degli enti locali al pagamento dell'ICI. Questo e non altro vuole sostenere il nostro emendamento.

Pensiamo che sia un principio di equità e di non violazione della concorrenza. Sosteniamo che sia anche un modo per dare una risposta attenta, misurata, equilibrata alle sollecitazioni che ci vengono da parte della comunità. *(Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Angius).*

**VEGAS** (FI). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti all'articolo 2, tranne quelli costitutivi di articoli aggiuntivi al 2, che saranno illustrati dal collega Azzollini. Mi soffermo, in particolare sugli emendamenti 2.5, 2.123 e 2.22.

L'emendamento 2.5 mira ad estendere il beneficio delle esenzioni ICI a tutti i proprietari di immobili di abitazione principale, per un semplice motivo: perché qui non è in questione il livello del reddito - come impropriamente contenuto nel testo approvato dalla Commissione - ma il fatto che, sostanzialmente, l'ICI afferisce ad un bene necessario per la vita che è la casa. La casa non muta di valore con il passare del tempo per chi la utilizza, perché sostanzialmente il servizio reso è il medesimo.

Questo è il motivo per il quale abbiamo proposto anche l'emendamento 2.22, che mira a congelare la variazione delle rendite catastali, perché se con una mano diamo, agevolando i cittadini sul pagamento dell'ICI, ma con l'altra togliamo, aumentando il valore delle rendite catastali, sostanzialmente accadrà quanto è accaduto in molti casi, cioè che i nostri contribuenti finiscano per pagare più di prima, la qual cosa, a mio avviso, significherebbe frustrare l'oggetto della disposizione in esame.

L'emendamento 2.123 mira a ritornare all'antico, cioè ad un meccanismo di deduzioni dall'imponibile e non più di detrazioni per quanto riguarda l'imposta personale dei cittadini. Cosa avvenne infatti l'anno scorso? Con l'idea di modificare il sistema fiscale, i nostri provvidi

governanti passarono da un sistema di deduzioni ad un sistema di detrazioni, talché, ad esempio, nel caso delle addizionali comunali e regionali, siccome il reddito restava più alto di quello che sarebbe stato, ove fosse stato diminuito con le deduzioni, la sovrimposta pagata risultava superiore rispetto a prima, con il risultato anche qui negativo che i contribuenti si trovavano a pagare di più di quanto avrebbero pagato mantenendo il vecchio regime.

Poiché siamo dell'idea che il «nuovismo» a tutti i costi, soprattutto quando è deleterio, non sia condivisibile, penso che ritornare all'antico sistema di considerare il meccanismo delle deduzioni, anziché delle detrazioni, sia più vantaggioso per i contribuenti, oltre ad essere più chiaro e, quindi, a non richiedere la necessaria consultazione di un commercialista: questa sì, senatore Morando, potrebbe essere un'innovazione non solo per le imprese, ma per tutti cittadini, nel senso della semplificazione, ed è assolutamente da sostenere rispetto all'attuale sistema che è assolutamente non condivisibile.

**AZZOLLINI (FI).** Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, che rappresentano la nostra proposta alternativa all'impostazione della legge finanziaria. Soprattutto, si tratta di emendamenti che tengono a cuore le esigenze della famiglia e meritano, pertanto, l'approvazione, proprio perché determinano per la famiglia una riduzione del carico fiscale assai significativa.

Crediamo che, al di là della specificità delle norme di ciascuno di questi emendamenti, ne sia importante il segno complessivo. Si parla tanto di agevolare la famiglia in Italia: noi proponiamo norme concrete che nell'attuale contesto potrebbero determinare per la famiglia in genere - come ho già detto - significative riduzioni fiscali.

Tra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 è altrettanto importante l'emendamento 2.0.28 che si occupa dei redditi da locazione. Su questo punto sollecito un atteggiamento positivo da parte della maggioranza, perché più volte tanti suoi esponenti hanno mostrato interesse verso l'emendamento in questione. In sostanza, il nostro emendamento assoggetta il reddito da locazione di unità immobiliari a un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento. Naturalmente, ciò serve anche a migliorare il regime civilistico e contrattualistico delle locazioni.

Il complesso di questi emendamenti ci pare di notevole importanza e merita considerazione e un'attenta valutazione, al di là della temperie politica che è in corso in quest'Aula, da parte del relatore e del Governo, poiché comporta un utilizzo serio delle risorse fiscali aggiuntive in favore della famiglia, come più volte molti hanno sottolineato, e per i redditi da locazione, che oggi rappresentano francamente una distorsione del mercato.

**AUGELLO (AN).** Signor Presidente, in relazione alla struttura che il disegno di legge finanziaria intende dare all'ICI, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato un emendamento che va anch'esso nella direzione di mettere in discussione il concetto della definizione della platea dei beneficiari in base ai tetti di reddito, sia perché in Italia non necessariamente questo criterio è in grado di stabilire una platea particolarmente meritevole e selezionata, sia perché da questo punto di vista si investe un delicato rapporto nella gestione dell'ICI tra il Governo centrale e i Comuni.

La proposta del Governo si configura più come un'agevolazione che come un'abolizione. I Comuni non sono propriamente gli ufficiali esattoriali del Governo in materia di ICI; essi sono i titolari del tributo, quindi da questo punto di vista la questione è delicata. Una cosa è abolire il tributo sulla prima casa, altra cosa è decidere che per taluni è abolito e per altri no. Questo suona francamente più come un'agevolazione e invade il campo di competenza dei Comuni.

Dietro questa disputa, più filosofica che concreta, se ne nasconde un'altra molto più reale. Non è affatto certo infatti l'effetto che avrà questo tipo di norma sulle entrate dei Comuni, non tanto nell'immediato (perché può esserci una compensazione), ma in vista di un progressivo adattamento della platea dei contribuenti al provvedimento che potrebbe portare effettivamente a degli scompensi. Ciò ha destato allarme nei Comuni stessi.

Ecco perché il Gruppo di Alleanza Nazionale ha predisposto un emendamento che va in una duplice direzione: da un lato, trasforma questa abolizione parziale in un'abolizione sulla prima casa; dall'altro lato, cerca di creare un paracadute per i Comuni, introducendo la previsione che l'agevolazione che viene data sull'ICI per la prima casa agisca dal punto di vista del contribuente come detrazione sull'imposta lorda. In questa maniera si avrebbe la certezza che gli effetti verrebbero scontati direttamente sulle entrate dello Stato e non su quelle dei Comuni.

Si tratta di questioni che, tra l'altro, hanno animato un dibattito durante le audizioni in Commissione, seguito anche dalla stampa nazionale. Non dimentichiamo infatti che gli effetti collaterali delle leggi finanziarie più recenti, varate da questo Governo, hanno determinato, tra

l'altro, un tema quasi inedito in Italia, del tutto nuovo, ossia la crescita e l'accelerazione ormai travolgente dei tributi locali e della fiscalità locale, rispetto alla fiscalità nazionale.

C'è il timore che anche questa norma, che è stata un po' improvvisata e dettata da esigenze di propaganda, possa continuare ad alimentare questa crescita, che determina inoltre sperequazione nel trattamento fiscale dei contribuenti da città a città, in maniera sempre più evidente. I numeri sono sotto gli occhi di tutti. In questo momento, mentre stiamo votando, abbiamo aree metropolitane importanti, come Roma, che hanno un livello di tassazione locale doppio rispetto a quello di altre aree metropolitane simili, omogenee e con una platea di contribuenti del tutto comparabile, come può essere l'area di Milano. C'è il timore che questa crescita, alla quale peraltro non corrisponde una migliore offerta di servizi, nel senso che la variabile risulta indipendente dalla qualità dei servizi, possa, attraverso la norma così come proposta, essere ulteriormente incrementata.

Questo è il senso dell'emendamento, che attraverso queste due modifiche tenta di rendere più equo lo sgravio e più sicuro l'effetto dello stesso dal punto di vista dell'autonomia dei Comuni e degli enti locali.

**FRANCO Paolo (LNP).** Signor Presidente, intervengo in luogo del collega Polledri per illustrare gli emendamenti 2.9 e 2.52.

All'inizio della discussione degli articoli di questa finanziaria appare evidente che una politica fiscale per la famiglia è del tutto inesistente. Ci sono pannicelli che danno agli incapienti piccole elargizioni, come quella sull'ICI di cui trattano i primi commi di questo articolo che è davvero di poco rilievo. In generale, nonostante le promesse della maggioranza e del Governo, come quelle sbandierate nella Conferenza nazionale di Firenze dal ministro Bindi, non sono stati fatti né proposti in questa finanziaria interventi efficaci in favore delle famiglie e, aggiungo, dei giovani.

Mi sembra evidente che la contestazione di ieri al segretario generale della CGIL Epifani all'Università di Roma Tre, dove i giovani hanno detto quanto sia deleterio e inutile, per quanto riguarda le loro prospettive di lavoro, l'accordo sul *welfare* tra le parti sociali e il Governo, sia assolutamente giustificata. Inoltre, se si tratta di una contestazione volta in direzione di uno dei contraenti di questo patto è altrettanto rivolta ad una maggioranza e ad un Governo che per la famiglia e per i giovani, nonostante i proclami, non hanno fatto nulla.

Per tale motivo questi due emendamenti, in particolare il 2.9, anche se toccano in modo marginale la questione, cercano di dare risposta alle esigenze che le famiglie rivolgono al mondo della politica. Voglio ricordare ancora una volta che presso la Commissione finanze del Senato giacciono disattesi i disegni di legge sul quoziente familiare, che già mostrerebbero un'attenzione specifica verso le problematiche reddituali e quindi delle imposte sulla famiglia; politiche che attualmente non esistono e di cui non si vede all'orizzonte alcuna volontà di realizzazione.

Per tale ragione l'emendamento 2.9 propone di differenziare la detrazione massima ICI a seconda che il soggetto passivo sia un singolo o un nucleo familiare. È evidente che esistono situazioni diverse con livelli reddituali complessivi differenti, per cui intervenire sotto questo profilo è assolutamente indispensabile.

L'emendamento 2.52 propone l'introduzione per il 2008 di deduzioni a favore di inquilini e proprietari di case per le spese sostenute per l'affitto, l'energia elettrica e il riscaldamento. Credo che uno dei maggiori problemi delle famiglie riguardi proprio gli enormi costi che esse devono sostenere in questi tre campi di spesa. Pertanto, cercare di dare una risposta su costi consistenti e difficili da sostenere per le famiglie rappresenta per la Lega Nord una questione di assoluta priorità. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

**CICCANTI (UDC).** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo UDC, con prima firma del capogruppo D'Onofrio, ha presentato diversi emendamenti sull'articolo 2. Cito quelli più significativi, sui quali interverrò per illustrarne il contenuto: 2.16, 2.17, 2.25, 2.464, 2.48, 2.0.5, 2.0.7, emendamenti che pongono l'attenzione sulla centralità della famiglia per l'UDC che, insieme ad altri temi come quello dei giovani, della casa, della sicurezza, delle infrastrutture e della impresa che crea lavoro e quindi rende una famiglia dignitosa socialmente e civilmente sono stati i temi sui quali tutto il centrodestra si è ritrovato per poter presentare emendamenti con firma congiunta dei Gruppi dell'opposizione.

Ecco, la famiglia su questi temi figura al primo posto perché riteniamo che riassorba l'universo mondo anche degli altri temi. L'articolo 2 è un articolo *omnibus* perché al suo interno vi è di tutto: le detrazioni ICI, quella per gli inquilini, il trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento, diverse misure che non riguardano direttamente la famiglia ma situazioni marginali che possono essere ricondotte alla famiglia. Riteniamo che la maggioranza abbia voluto mirare soprattutto ai

commi 1 e 2 dell'articolo 2, che recano le misure di maggior peso riguardanti le detrazioni dall'ICI dell'ulteriore 1,33 per mille della base imponibile.

La maggioranza si lava la coscienza dicendo di aver aumentato le detrazioni dall'ICI sulla prima casa e, quindi, di aver dato un contributo, un sollievo ai problemi della famiglia: quella famiglia che per il centro-sinistra, durante il Governo del centro-destra non arrivava alla quarta settimana del mese, oggi, se dovessi stare alla stessa retorica, alla stessa demagogia della sinistra, direi che non arriva nemmeno alla terza settimana!

Questo emerge soprattutto dalle denunce provenienti dallo stesso mondo sindacale che fiancheggia il centrosinistra, che per non rovesciare il Governo Prodi non ha organizzato le grandi manifestazioni romane dei cinque anni precedenti, ma che comunque ha dato il segno dell'insofferenza e del disagio che i ceti sociali più deboli denunciano.

Ebbene, avete dato una risposta con l'articolo 2 della finanziaria 2007 rimodulando la curva della distribuzione dei redditi attraverso un'operazione fiscale, che sostituiva le deduzioni del centro-destra con le detrazioni del centro-sinistra per redditi inferiori ai 25.000 euro. Dobbiamo constatare che, all'indomani dell'approvazione dei bilanci degli enti locali, soprattutto dei Comuni e delle Regioni che con le addizionali hanno compensato e quindi inficiato i benefici per i redditi fino a 25.000 euro, il carico fiscale sulle famiglie italiane è peggiorato rispetto al 2005.

Non solo, accanto al maggiore carico fiscale sulla famiglia, soprattutto, ripeto, quella con figli a carico e monoreddito, ci siamo ritrovati un modesto aumento degli assegni familiari, sui quali però hanno pesato gli aumenti delle tariffe domestiche (luce, acqua, gas e telefono), oltre alle tariffe per il trasporto pubblico (usato soprattutto dai meno abbienti), e questo anche a causa delle mancate liberalizzazioni che il centro-sinistra aveva promesso e che non ha mai posto in essere, al di là di certi *spot* che sono stati criticati... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Ciccanti. Pregherei i colleghi di abbassare il volume della voce, altrimenti il senatore Ciccanti non può sviluppare il suo importante intervento, tra l'altro, su temi significativi per il Paese.

CICCANTI (*UDC*). La ringrazio, signor Presidente, vedo alcune attenzioni; mi bastano quelle perché ravviso in esse una sensibilità più spiccata per il tema della famiglia italiana. Gli altri considerano più importanti altri temi e glieli lasciamo trattare.

Stavo dicendo che le liberalizzazioni di Bersani, che erano liberalizzazioni *spot*, servivano in realtà a coprire le norme Visco, molto più pregnanti e sostanziose di quei decreti e che creavano un maggiore carico fiscale e maggiori adempimenti fiscali per gli italiani. Ecco, noi oggi in questa finanziaria siamo necessitati ed obbligati, sentiamo su di noi un peso non solo politico ma anche morale, a riproporre la centralità del tema fiscale e della famiglia; lo abbiamo fatto già nella passata legislatura con i Governi Berlusconi ed a maggior ragione lo rifacciamo con voi.

Lo ripeto, anche se è già stato detto da chi mi ha preceduto: non c'è una norma che riguardi direttamente la famiglia dal punto di vista fiscale. Vedete, in merito all'ICI, quando Berlusconi, nel secondo *round* pre-elettorale con Prodi, chiuse il confronto dicendo che bisognava abolire l'ICI molti risero. Dal centro-sinistra ci fu una valanga di dichiarazioni che ritenevano Berlusconi un irresponsabile per aver fatto questa proposta.

Oggi Rutelli e la parte cosiddetta moderata del centro-sinistra hanno fatto dell'abolizione dell'ICI la battaglia principale che ci troviamo attualmente a discutere. Riteniamo che l'abolizione generalizzata dell'ICI, come nella proposta del collega Vegas, che abbiamo sottoscritto, sia più giusta di un aumento delle detrazioni, perché l'ICI è ritenuta una tassa sul risparmio e perché è particolarmente odiosa per coloro che stanno pagando un mutuo per la prima casa e perché la riduzione di questa tassa determinerebbe una maggiore disponibilità di reddito per l'86 per cento degli italiani, che potrebbe essere destinata ai consumi interni, che si sa essere la voce principale per il rilancio dell'economia.

Con l'emendamento 2.22 le opposizioni chiedono il congelamento degli estimi catastali. Il raggio contabile di questa maggioranza sta proprio qui. Proponete una detrazione dell'1,33 per mille e poi prevedete una norma per la rivalutazione degli estimi catastali che annulla ed anzi va oltre il risparmio fiscale della famiglia italiana.

Rispetto a tale detrazione, a nome dell'UDC avevo presentato un emendamento che ne proponeva l'innalzamento di 50 euro per ogni persona a carico, compresi eventuali conviventi (diversi dalla moglie e dal marito) non proprietari di quote dell'abitazione, prevedendo altresì un ampliamento dell'ambito di applicazione di tale detrazione, che riguarda le persone fisiche con reddito non superiore a 50.000 euro, nel senso di innalzare tale soglia di 10.000 euro per ogni persona a carico; ma questa nostra proposta, purtroppo, non ha avuto attenzione.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione dicendo che avevamo proposto anche per l'emersione dal nero la cedolare secca per gli affitti, una quota del 20 per cento di detrazione che avrebbe consentito, anche per chi non può essere proprietario della casa, di pagare un affitto meno gravato dai carichi fiscali, senza essere costretto a ricorrere al nero; avevamo previsto anche un sistema di quoziente familiare che non ha trovato attenzione neanche in quella parte più sensibile del mondo cattolico del centro-sinistra: avete fatto muro insieme alla sinistra comunista, amici teodem, per chiudere le porte a questa innovazione del sistema fiscale italiano. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Azzollini. Brusìo).*

**PRESIDENTE.** Senatore Sodano, senatore Ferrara, senatore Pollastri, vi pregherei di accomodarvi, perché il brusìo è insopportabile, i colleghi oratori hanno difficoltà ad esprimersi. Pregherei i colleghi di prendere posto. Chi deve parlare può accomodarsi fuori dall'emiciclo. Pregherei di prestare attenzione anche agli oratori: stiamo discutendo un documento, la finanziaria, importante per il Paese, ed è giusto che vi sia attenzione (chi vuole ascoltare ascolti, chi deve intervenire deve potersi esprimere), quindi pregherei i colleghi senatori di prestare attenzione.

**EUFEMI (UDC).** Signor Presidente, il Gruppo UDC ed io personalmente, con l'emendamento 2.50, abbiamo posto un problema drammatico che sta investendo le famiglie italiane, quelle che, in stragrande maggioranza, hanno acceso un mutuo a tasso variabile. Di fronte a questo problema il Governo e la maggioranza che lo sostiene propongono una soluzione assolutamente inadeguata; noi vi proponiamo di agire su una doppia leva: quella della elevazione dell'imposta detraibile, cioè aumentando il 19 per cento attuale, oppure sul limite della detraibilità.

È qui presente il senatore Emilio Colombo, che era presidente del Consiglio quando fu portato quel limite a 7 milioni delle vecchie lire; ebbene, quei 7 milioni sono rimasti 3.500 euro in quarant'anni di vita repubblicana. Voi, con un'operazione che è solo uno *spot* senza alcuna sostanza, aumentate quel limite da 3.500 euro a 4.000 euro, ma su di esso verrà applicata l'aliquota del 19 per cento; il risultato di quest'operazione sarà che voi darete ad una famiglia italiana che ha acceso un mutuo a tasso variabile una detrazione fiscale netta di 70 euro annui, corrispondenti a 5,6 euro mensili. Questo è il risultato della vostra operazione!

Voi non comprendete i problemi che stanno vivendo le famiglie italiane in conseguenza del rialzo dei tassi d'interesse che si sono scaricati sulle rate dei mutui per importi che sono dell'ordine di oltre 1.000, 1.200 euro annui, e voi rispondete con 70 euro di detrazione fiscale. Vi chiediamo un'assunzione di responsabilità e mi rivolgo in particolare al senatore Dini, mi rivolgo al senatore D'Amico, che pure si è fatto carico di questo problema in Commissione finanze, mi rivolgo ai tanti senatori che sono nell'Ulivo, al senatore Bobba, alla senatrice Binetti, che hanno condiviso la necessità di un intervento più robusto per le famiglie.

Non potete pensare di aver risolto il problema con un intervento così irrisorio rispetto alla gravità di una situazione che richiede ben altra assunzione di responsabilità. Vi chiediamo di non prendere in giro le famiglie italiane; vi chiediamo un atto di responsabilità! *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

**TURIGLIATTO (Misto-SC).** Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti, con un'unica precisazione: il criterio ispiratore di questi emendamenti è un recupero di risorse attraverso il superamento del cuneo fiscale, un'imposta sulle rendite finanziarie e una riduzione di spese militari, al fine di costruire un vero risarcimento sociale. Mi riservo brevi dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti e dichiaro fin d'ora il mio sostegno all'emendamento 2.800 del senatore Montalbano, analogo al mio emendamento 2.0.30.

**MORANDO (Ulivo).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORANDO (Ulivo).** Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Turigliatto a seguirmi un attimo sull'emendamento 2.31, nel quale manca la percentuale di aumento dell'ICI sulle case sfitte, che dovrebbe essere fissata in modo tale da rendere l'emendamento coperto. Ovviamente i 400 milioni di euro della tabella non bastano, ci vuole almeno 1 miliardo e mezzo di euro in più. La determinazione esatta può emergere dalla percentuale che il senatore Turigliatto intende fissare, ma poiché - immagino per un errore tecnico - la percentuale non c'è, non si è in grado di valutare quell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che si tratti del 10 per mille.

MORANDO (*Ulivo*). Ma è largamente insufficiente.

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). Signor Presidente, ho già fornito il foglio con l'emendamento in originale, che precisava che la percentuale era pari al 10 per mille: vi è stato un errore di trascrizione o di battitura. È il 10 per mille.

BORNACIN (*AN*). Signor Presidente, l'emendamento 2.67 riguarda la tassazione del lavoro frontaliero. Ho ceduto ben volentieri alla richiesta del presidente del mio Gruppo, senatore Matteoli, di ritirare il precedente emendamento 2.57.

Vede, signor Presidente, siamo di fronte ad una situazione un po' kafkiana. Avevo presentato l'emendamento 2.57 in Commissione bilancio, dove è stato respinto, con mio grande stupore, salvo poi ritrovarlo identico e preciso in un emendamento del relatore all'articolo 5. Si tratta davvero di una discriminazione politica: una proposta non va bene se la presenta un parlamentare di centro-destra, ma va bene se la presenta un parlamentare di centro-sinistra. Su questo seguì Mao Tze Tung, che diceva che non ha importanza che il gatto sia bianco o nero; l'importante è che prenda i topi.

Inoltre, voglio aggiungere che questo Governo si era assolutamente dimenticato di inserire la detassazione del lavoro frontaliero nella prima stesura. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Senatore Russo Spena, la prego. Pregherei di sgombrare il centro dell'emiciclo e di prendere posto. Senatore Pallaro, per favore. Lasciamo parlare i senatori che stanno intervenendo, perché è assolutamente impossibile comunicare con questo brusio. Tra l'altro vi è anche una scolaresca che sta guardando i nostri lavori. (*Applausi*). Pregherei i colleghi di rimanere seduti.

BORNACIN (*AN*). Grazie, signor Presidente, ma sa, se alla sinistra non interessano i problemi dei lavoratori credo che poco ci possa fare.

PRESIDENTE. No, è una questione di ordine generale.

BORNACIN (*AN*). Sarà un caso che questo Governo abbia dimenticato, nella prima stesura, una detassazione parziale del lavoro frontaliero? Questa fu un'invenzione nel 1999 dell'allora presidente del Consiglio Amato, che, raschiando il fondo del barile, si mise a tassare persino i redditi da lavoro frontaliero. Guarda caso, l'onorevole senatore Amato oggi fa parte di questo Governo ed è Ministro dell'interno, potenza delle coincidenze. Stiamo tassando lavoratori che, non trovando lavoro nel proprio Paese, la mattina si alzano e se ne vanno a lavorare all'estero. Parlo soprattutto per quel che riguarda la mia zona, Ventimiglia, dove molti si recano a lavorare nel Principato di Monaco (affrontando una serie di difficoltà e di discriminazioni proprio per il suo *status* giuridico).

Ho mantenuto questo emendamento 2.67, che, innanzitutto, aumenta da 8.000 a 12.000 euro l'importo complessivo della detassazione per il reddito frontaliero, ma che, soprattutto, inserisce un'altra norma: la detassazione riguarda anche i lavoratori in stato di quiescenza, mentre la norma inserita dal relatore dimentica assolutamente i pensionati.

Vorrei ricordare al presidente Benvenuto - che prego di ascoltarmi - che il 2 dicembre dell'anno scorso abbiamo tenuto insieme una manifestazione e un convegno, nella sala del Consiglio comunale di Ventimiglia, in cui è stato assunto l'impegno, *bipartisan*, di tradurre questa istanza in un disegno di legge. Il presidente Benvenuto se ne ricorderà certamente: infatti, sono stati presentati un disegno di legge da parte mia ed uno da parte sua; è però passato esattamente un anno e siamo di nuovo di fronte all'ennesima proroga per il lavoro frontaliero. Credo che questa sia davvero una situazione kafkiana, che punisce - torno a ripeterlo - gente che va a lavorare all'estero tutte le mattine perché non trova lavoro a casa propria e che, soprattutto, in qualche maniera porta valuta a casa nostra.

Nonostante il relatore abbia accolto *a posteriori* il mio emendamento, prima respingendolo, poi facendolo proprio, pur senza il mio nome, ribadisco che lo ringrazio. Gli chiedo però di valutare con attenzione l'emendamento 2.67, da me presentato, che prevede la detassazione anche per i lavoratori in stato di quiescenza: è un fatto estremamente importante, di giustizia e di equità sociale. (*Applausi della senatrice Allegrini*).



**DIVINA (LNP).** Signor Presidente, illustro soltanto... (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Scusi se la interrompo, senatore Divina, ma sembra che gli appelli rivolti dalla Presidenza ai colleghi non siano serviti. Sarebbe anche in stile evitare di dare le spalle alla Presidenza, come forma di rispetto per la nostra istituzione; vi pregherei, pertanto, signori senatori, di abbassare il tono della voce, per consentire al senatore Divina di intervenire.

**DIVINA (LNP).** Grazie, signor Presidente: mi rivolgo non all'Aula, ma ai pochissimi che hanno ancora voglia di ascoltare; poi, però, farò anche riferimenti personali.

Il primo emendamento che vorrei illustrare è il 2.72. Partiamo da una riflessione: il Governo sta varando provvedimenti sulla sicurezza, che - è inopinabile - si colloca al primo punto delle aspettative degli italiani per il nostro Paese; non vi è dubbio, infatti, che lo Stato non sia riuscito a dare tutta la sicurezza che viene dalla domanda sociale. Cosa fanno i cittadini, se lo Stato non sa offrire la sicurezza adeguata? Si «attrezzano», si autoproteggono: sempre di più, sistemi di protezione per le abitazioni (pensiamo a porte blindate, a finestre di sicurezza ma anche a sistemi di allarme) non sono un vezzo, ma stanno diventando quasi una necessità. Necessità contrapposta alla carenza di capacità, da parte delle strutture pubbliche, di tranquillizzare e rendere la vita più serena. Riteniamo corretto che lo Stato consenta una detrazione su tutti i materiali di edilizia comunque destinati a garantire la sicurezza degli edifici paragonata a quanto sta facendo per chi fa interventi che producono risparmio energetico: chiunque faccia interventi per attutire l'impatto dei consumi energetici riesce infatti ad ottenere una detrazione del 55 per cento sull'investimento. Crediamo sia corretto consentire una pari detrazione al cittadino che aiuta lo Stato, laddove lo Stato stesso non riesce a creare un minimo di protezione e di sicurezza.

Il secondo emendamento che intendo illustrare è il 2.105, sul quale chiedo l'attenzione di alcuni colleghi più sensibili dell'Aula: uno è il senatore Fernando Rossi, l'altro è il senatore Turigliatto. L'argomento è il trattamento di fine rapporto. Oggi il trattamento di fine rapporto non è inquadrato in relazione a quello che l'istituto dovrebbe essere, cioè una retribuzione accantonata che viene differita al momento deciso dal lavoratore: quando va in pensione, o in via anticipata, il lavoratore può disporre del piccolo gruzzolo che ha accantonato negli anni. Dov'è la stortura del sistema? Nel momento in cui percepisce questo trattamento di fine rapporto anche per redditi medi-medio bassi, questo *unicum* di retribuzione gli va a fare cumulo e gli viene tassato come se si trattasse di un unico reddito percepito nell'anno, salvo consentire l'alternativa di calcolarlo con l'aliquota risultante dalla media aritmetica della tassazione applicata al lavoratore negli ultimi due anni. Crediamo sia una aberrazione il fatto che lo Stato consideri un accantonamento annuo come reddito complessivo dell'anno in cui viene percepito. Il nostro emendamento prevede, quanto meno, una fase di mediazione: una tassa fissa che non superi il 18 per cento. Pensiamo, colleghi (mi rivolgo soprattutto ai più sensibili della sinistra), che le rendite finanziarie sono tassate al 12,5 per cento: non è possibile che un reddito da lavoro, percepito nel momento "x" ma accumulato nell'arco di una vita, venga tassato in modo più gravoso di una rendita finanziaria. Quel 18 per cento potrebbe essere un segnale per far capire che non si va sempre a spremere dove forse ci sarebbe da redistribuire. Per i colleghi della sinistra che l'hanno capito, ringrazio. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

**LOSURDO (Misto-LD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo brevemente intervenire per illustrare l'emendamento 2.102.

Quest'Aula, durante l'esame del collegato fiscale, nell'occasione in maniera unanime, approvò un emendamento che estendeva la tipologia dei fabbricati rurali ritenendoli esenti dall'accatastamento come fabbricati urbani; rimasero quindi rurali a seguito, appunto, di quel voto dell'Aula del Senato.

L'emendamento che ho presentato agisce sulla stessa linea, con uguale indirizzo, secondo la medesima filosofia, oltretutto facendo riferimento alla legge di orientamento approvata nella scorsa legislatura, che riconosceva la ruralità di tutti i fabbricati delle cooperative e dei consorzi adibiti alla trasformazione di prodotti agricoli. Non intendo profondermi sulla tipologia di questi fabbricati e sulla descrizione della loro ruralità: si tratta di fabbricati destinati alla trasformazione del prodotto dei soci conferenti. Secondo me (e penso anche oggettivamente), quindi, non possono essere soggetti ad una tassazione ICI autonoma, perché i soci conferenti già pagano l'ICI sui propri terreni.

Confido dunque che l'Assemblea voglia approvare questo emendamento, sull'abbrivio di quanto deciso all'unanimità nel corso dell'esame del decreto fiscale in occasione dell'esame di un emendamento omologo.

## Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 11,46)

**ROSSI Fernando** (*Misto-Mpc*). Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 2.0.13 e apporre la mia firma all'ordine del giorno G1817/34/5, che affronta le medesime questioni e di cui è primo firmatario il senatore Giovanni Battaglia.

Chiedo inoltre a tutti i colleghi senatori di voler sostenere l'emendamento 2.0.31 - che per la verità ricalca le linee di un disegno di legge che ho già presentato, ma che verrà in discussione in tempi molto più avanzati - per l'importanza che riveste per l'economia del Paese. Si riferisce, infatti, alle famose riserve auree, che fanno parte delle disponibilità dello Stato, che sono già utilizzate da altri Paesi europei, che ammontano ad oltre 40.500 milioni e che in base alla convenzione firmata tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali possono essere liberate in misura di 500 tonnellate l'anno. Si tratta di un enorme beneficio che andrebbe a riduzione del debito e che metterebbe ogni anno il Governo nelle condizioni di destinare a spese di investimento gli oltre 400 milioni di euro relativi alla minore quota di interessi passivi per il debito che viene estinto. È una misura di interesse per il Paese, ma capisco che non a tutti piaccia andare a disturbare la Banca d'Italia, che invece, alla muta e alla sorda, fa finta che questi soldi siano suoi.

**BONFRISCO** (*FI*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.0.16, al quale appongo la mia firma. Con esso si propongono norme fiscali più favorevoli per il reddito da lavoro straordinario e per i premi aziendali, vale a dire quel lavoro che nelle nostre aziende viene svolto spesso fuori dal regolare orario di lavoro sulla base di una concertazione interna all'azienda della disponibilità dei lavoratori.

Ci sembra questo il modo più efficace e compatibile con l'accrescimento della competitività del sistema produttivo del Paese di rispondere all'emergenza retribuzioni che anche il Governatore della Banca d'Italia ci ha ricordato qualche giorno fa. Certo, prima di lui anche altri soggetti istituzionali o della rappresentanza hanno posto l'accento sui livelli di retribuzione troppo bassi, ma senza che venissero evidenziate le motivazioni cui ascriviamo il ritardo nell'adeguamento del livello delle retribuzioni rispetto ad altre Nazioni europee che negli anni passati si trovavano nelle nostre condizioni.

Crediamo che con questo emendamento si possa sostenere e aiutare il miglioramento della retribuzione media dei lavoratori, uscendo da una logica un po' "vetero" che porta ad ascrivere la responsabilità del problema ad una insensibilità da parte dei datori di lavoro; mito peraltro sfatato nei giorni scorsi, quando, in occasione del rinnovo del contratto, la FIAT ha iniziato una nuova politica delle retribuzioni. E allora, ancora una volta, è forse la politica, sono forse le istituzioni, ad arrivare tardi rispetto ad un processo regolato fortemente dal mercato, nel quale dobbiamo entrare il meno possibile dal punto di vista del peso aggiuntivo.

Questo è il motivo per cui riteniamo fondamentale riuscire ad affrontare e poi colmare - ci auguriamo - il divario che sta crescendo tra noi e gli altri Paesi europei in tema di salari. Pensiamo che, ricollegandosi alla produttività delle aziende (laddove questa può essere concordata), si possa utilizzare come unico fattore di crescita la leva fiscale. Ciò perché, a fronte di una normativa così fortemente penalizzante, oggi ci dovremmo impegnare al massimo al fine di pervenire ad una tassazione secca, chiara, definita e, soprattutto, agevolata per chi è disposto a scommettere sulle proprie capacità, sul proprio talento e sulle proprie aziende al fine di aumentare la produttività.

Cito un ultimo dato, perché si possa comprendere ancora meglio questo fattore determinante per il nostro ritardo. Mi riferisco ad un testo del professor Giampiero Cantoni (che è anche un nostro collega), il quale afferma, sostanzialmente, che considerato uguale a 100 il valore aggiunto per ora lavorata negli USA, l'Italia è a 79. L'Irlanda, che è molto vicina a noi, alla nostra cultura e alle nostre tradizioni, è a 105. La distanza tra noi e l'Irlanda si è determinata in pochissimi anni. Negli ultimi venti anni l'Irlanda, scommettendo sui grandi valori della formazione, della flessibilità e del lavoro, ha potuto sviluppare *performance* straordinarie.

Tentiamo dunque di fare la nostra parte, cominciando a detassare in modo sensibile la scommessa che i lavoratori e gli imprenditori del Paese devono poter fare sulla produttività. (*Applausi del senatore Ferrara*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**LEGNINI**, *relatore*. Signor Presidente, inizierei dall'emendamento 2.5, per illustrare, in estrema sintesi, il lavoro compiuto dalla Commissione sulla questione ICI, in modo tale da poter poi esprimere i pareri senza motivarli ulteriormente.

La Commissione ha ritenuto, in accoglimento di un emendamento presentato dal senatore D'Amico e di un'altra proposta del relatore, di eliminare il tetto dei 50.000 euro previsto nel testo originario, sostituendolo con l'esclusione dal beneficio delle abitazioni comprese nelle categorie catastali A1, A8, A9, vale a dire case di lusso, ville e castelli, in tal modo eliminando l'intralcio burocratico e gli adempimenti connessi all'onere della dimostrazione della possidenza di un reddito inferiore ai 50.000 euro. Inoltre, si è provveduto a precisare le modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni. Tutti gli altri emendamenti vanno in senso opposto alla decisione assunta dal Governo con il testo originario e a quella della Commissione, poiché propongono soluzioni alternative che determinerebbero scelte diverse e più problematiche, ad esempio in ordine alla possibilità di trasformare questa detrazione in detrazione IRPEF. Non intendo dilungarmi sui problemi che ciò determinerebbe perché sono stati già oggetto di commento in questi giorni.

Il parere sull'emendamento 2.5, dunque, è contrario. Questo emendamento propone - come altri - l'abolizione totale dell'ICI sulla prima casa. Vorrei far rilevare ai proponenti dello stesso, così come a quelli degli altri emendamenti sullo stesso argomento, che le coperture indicate sono sintomatiche della grande difficoltà, della non sostenibilità finanziaria di quest'operazione. Ad esempio, nell'emendamento 2.5 si elimina la copertura prevista per il protocollo sul *welfare*. Con altri - tanto per intenderci, lo dico ad altri presentatori, anche al collega Turigliatto - si eliminano risorse per il protocollo sul *welfare*, si eliminano risorse per l'università, si eliminano risorse per i congedi parentali, si eliminano risorse per le adozioni e così via. Vi è quindi un parere contrario.

Sull'emendamento 2.6 esprimo parere contrario. Ho già svolto sinteticamente gli argomenti in proposito.

L'emendamento 2.9 introduce una differenziazione nella detrazione ICI sulla base del nucleo familiare. Si tratterebbe di valutarne gli effetti finanziari, ma viene coperto in tabella C e per noi quindi non è accettabile. Esprimo dunque parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.10, che interviene ancora sul tema delle detrazioni ICI in rapporto al nucleo familiare. L'idea è introducibile in prospettiva, ma occorre valutarne gli effetti finanziari; quindi, il parere è contrario.

L'emendamento 2.800 tratta il tema noto dell'ICI sugli immobili di proprietà delle confessioni religiose, compresa quella cattolica, e di altri enti non lucrativi, modificando la normativa vigente nel senso di escludere in ogni caso le attività commerciali, anche se senza fini di lucro. Vi è stata l'illustrazione da parte del senatore Montalbano. Riteniamo che intervenire adesso su questa materia sarebbe molto impegnativo e complesso; quindi, come già fatto in Commissione, invito al ritiro e, in subordine, il parere è contrario.

L'emendamento 2.16 reca una rideterminazione degli assegni familiari. Anche in questo caso ci sono problemi di copertura e problemi sistemici legati alla riforma dello scorso anno, che riteniamo di dover confermare. Quindi, esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.17, insieme ad altri, propone un ritorno al sistema delle deduzioni per carico di famiglia, sostituito l'anno scorso con una riforma orientata al ripristino del sistema delle detrazioni, che noi riteniamo improntato ad una maggiore equità. Abbiamo speso argomenti in questo senso lo scorso anno; quindi, riteniamo di dover confermare quella scelta. Il parere è dunque contrario.

L'emendamento 2.22 propone la sospensione della revisione degli estimi catastali. Si interviene su materia già disciplinata lo scorso anno. Il parere è contrario.

L'emendamento 2.23 versa sullo stesso tema, anche se relativamente ad una nicchia di immobili, ossia i padiglioni e le aree fieristiche, chiedendone la riclassificazione. Non se ne comprende la ragione, quindi esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 2.27 si propone il raddoppio delle detrazioni per i figli a carico: piacerebbe a tutti noi una simile previsione, ma vi è un problema di copertura finanziaria evidente, tant'è vero che la copertura reca la soppressione di mezzo articolato della legge finanziaria. Il parere sull'emendamento 2.27 è pertanto contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.28, che reca nuove deduzioni per i figli a carico: anche qui vi sono chiarissimi problemi di copertura, come evidenza la lettura del testo. L'emendamento 2.29 è stato ritirato.

**PRESIDENTE**. Non risulta ritirato, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore*. Signor presidente, ho annotato questi ritiri sulla base di un elenco che mi è stato consegnato. Può darsi che vi siano alcuni errori. Mi attengo alle sue indicazioni.

L'emendamento 2.29 è relativo ad una norma in tema degli incapienti e tende a promuovere un nuovo intervento. Sull'argomento abbiamo già speso molte considerazioni; l'emendamento 2.29 non ci trova contrari in linea di principio, ma l'operazione prevista si compie sopprimendo il fondo per il protocollo sul *welfare*. Quindi, non fosse altro che per questa ragione, il parere è contrario.

L'emendamento 2.500 propone la detrazione dell'ICI dall'IRPEF: nuovamente, non vi sarebbero argomenti di principio contrari, ma è inaccettabile la copertura, che si ricava con l'aumento dell'imposta di bollo. Torno a sottolineare che con questa finanziaria non aumentiamo neanche un euro di imposte, tariffe o tasse, il che, appunto, non ci consente, avendo scelto questa linea, di prendere in considerazione l'emendamento al nostro esame. Pertanto, esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.31 propone l'esenzione totale ICI per i possessori di un'unica casa adibita a propria abitazione: in questa proposta ravviso problemi aggiuntivi. Prego i proponenti e i colleghi di ascoltare il mio parere sull'emendamento 2.31. I senatori Turigliatto e Rossi intendono esentare totalmente la prima casa dal pagamento dell'ICI, compensando ciò, dal punto di vista finanziario, con un fortissimo inasprimento dell'ICI sulle case sfitte e su altri immobili indicati: mi riferisco alla precisazione fatta dianzi del 10 per mille sostitutivo, appunto, del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI per la prima casa. A mio modo di vedere, i problemi sono tanti per un norma di questo tipo: vi sarebbe una sperequazione notevolissima a sfavore delle tipologie di immobili indicate ma, soprattutto, vi è un problema di congruità della copertura. È stato stimato che per l'abolizione dell'ICI per la prima casa occorrono almeno 2,4 miliardi di euro. Questo emendamento reca una copertura di soli 400 milioni di euro: il 10 per mille sulle case sfitte, in mancanza peraltro di un censimento o di dati relativi a tale categoria di immobili, è idonea a compensare un minor gettito di tale enormità? Ritengo non sia così, oltre ad essere contrario al merito della proposta stessa. Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.31 e invito i colleghi a votare in modo contrario.

L'emendamento 2.34, signor Presidente, risulta, dal mio elenco, ritirato. Le chiedo se può confermarcelo.

PRESIDENTE. Alla Presidenza non risulta ritirato. Abbiamo un elenco predisposto dagli uffici della Presidenza. Possiamo aggiornare il suo elenco o provvediamo a farlo man mano che cita gli emendamenti.

LEGNINI, *relatore*. Facevo riferimento all'elenco consegnatoci dal Gruppo di Alleanza Nazionale, sulla cui base ci siamo regolati.

Con l'emendamento 2.34, e con un altro a firma dei senatori Vegas e Azzollini, illustrato poco fa dal senatore Azzollini, si affronta un tema di grandissimo interesse, ovvero l'introduzione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione del 20 per cento. La maggioranza ha già avuto modo in diverse occasioni di esprimere una propensione favorevole a una norma di questo tipo, che costituirebbe una formidabile leva per l'emersione del nero e del sommerso relativamente ai redditi da locazione. La copertura di una norma di questo tipo è tuttavia molto complessa. Si è stimato che per adottare una misura di tale genere occorrerebbero almeno 1,5 miliardi. Fermo restando l'impegno, inviterei i proponenti, se lo ritengono, a predisporre un ordine del giorno. Credo che né la maggioranza né il Governo avrebbero difficoltà a considerare un impegno di questo tipo anche nel contesto della riforma delle rendite finanziarie (vi è infatti una certa similitudine tra i due argomenti). In caso contrario, per ragioni di copertura, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 2.35, che riguarda il tema della sostituzione delle detrazioni con le deduzioni, che ho già affrontato, esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 2.36, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo, si introduce una generica possibilità di rinegoziazione dei contratti dei concessionari di riscossioni, che, a mio modo di vedere, contrasterebbe con le direttive dell'Unione Europea in materia di affidamento dei servizi pubblici. Per questa ragione, il mio parere è contrario.

L'emendamento 2.38 tende ad escludere - anche questo è un argomento ricorrente - le spese relative al personale dalla base imponibile IRAP. Tutti noi desidereremmo questa misura, ma essa pone enormi problemi di copertura finanziaria. Infatti, si vuole sopprimere mezza finanziaria per coprire questo emendamento. Esprimo pertanto parere contrario, così come per l'emendamento 2.45, relativo a un argomento che ho già trattato.

La norma contenuta nell'emendamento 2.46 prevede un meccanismo di eliminazione del divieto di cumulo nella detrazione per gli affitti a favore delle famiglie. Anche in questo caso, inviterei i

senatori D'Onofrio, Ciccanti e gli altri colleghi del Gruppo dell'UDC, se lo ritengono, di presentare un ordine del giorno. Ci sono infatti problemi di copertura e di valutazione della congruità di una norma di questo tipo con il sistema delle detrazioni sugli affitti introdotto dall'articolo 2.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.47. Anche in questo caso si tende a ripristinare la cosiddetta riforma Tremonti, relativa alle deduzioni sostitutive delle detrazioni, e si ricorre alla copertura eliminando il Fondo per il protocollo *welfare*. Trattando l'emendamento 2.48 lo stesso argomento, esprimo anche su di esso parere contrario.

L'emendamento 2.50 concerne il tema, già affrontato e valutato in Commissione, relativo all'aumento della detrazione degli interessi passivi per l'acquisto della prima casa. È stato accolto al riguardo un emendamento presentato dal senatore D'Amico, finalizzato ad aumentare il limite detraibile degli interessi passivi, che era fermo da oltre dieci anni a 7 milioni delle vecchie lire, ossia a circa 3.600 euro. Tale limite è stato aumentato a 4.000 euro, quindi di circa il 10 per cento dell'importo vigente. Stante la necessità, anche qui, di provvedere a una copertura significativa, riteniamo che il passo importante che è stato fatto in Commissione sia l'unico proponibile allo stato, e che quindi ulteriori aumenti in questo senso non siano proponibili, per ragioni finanziarie; esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 2.50. Ad ogni modo, su questa materia occorrerà riflettere in futuro per fare ancora di più.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 2.52, che tende ad introdurre una riduzione di 1.000 euro per le spese di conduzione della casa, per l'energia, il riscaldamento ed altro. Questo emendamento sulle forniture di energia e riscaldamento rientra nel novero degli emendamenti che affrontano problematiche analoghe, vale a dire l'estensione delle tipologie di spesa familiari deducibili dal reddito. Naturalmente questo tema incide sul sistema delle deduzioni e delle detrazioni e quindi necessita di una copertura finanziaria ragguardevole, tant'è che si provvede a coprirlo riducendo quell'anticipazione finanziaria a favore delle Regioni in condizioni di dissesto sanitario, peraltro con una copertura opinabile, dal mio punto di vista, sotto il profilo tecnico. Per tale ragione il parere è contrario.

Sull'emendamento 2.62 esprimo parere contrario perché in esso si propone l'introduzione di una perizia sul valore dei terreni e un'imposta sostitutiva nella cessione di aree e immobili indicati nell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.67, inviterei il senatore Bornacin, che poc'anzi ha rivolto un appello a considerare questo emendamento, che in Commissione è stato valutato al pari di tutti gli altri, a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno. Nel testo abbiamo già introdotto disposizioni a favore dei frontalieri, con un incremento, se non ricordo male, di 8.000 euro di reddito da lavoro esentasse. Il senatore Bornacin propone di estendere tale misura anche ai pensionati, argomento che ci trova attenti ma che richiederebbe un onere finanziario ragguardevole. Invito pertanto il senatore Bornacin a presentare un ordine del giorno sul quale il relatore esprimerebbe un parere favorevole.

L'emendamento 2.72 tende ad accrescere la detrazione per la ristrutturazione degli immobili dal 36 al 55 per cento relativamente a talune spese, in particolare quelle per la sicurezza degli edifici. Faccio notare ai proponenti che queste spese sono già ammesse nel computo delle spese di ristrutturazione degli immobili. Pertanto, essendo già prevista la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, elevarla al 55 per cento comporterebbe un onere finanziario di una certa significatività cui oggi non possiamo fare fronte, e quindi il parere è contrario.

Anche sull'emendamento 2.77 esprimo parere contrario. Con questo emendamento si agisce attraverso l'ampliamento delle detrazioni per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica. L'emendamento, comunque, si commenta da sé.

L'emendamento 2.801 sopprimere, per ragioni in realtà non chiare, i commi 16, 17 e 18, finalizzati a dettagliare i dati tecnici dell'efficienza energetica per la deducibilità del 55 per cento. Il parere pertanto è contrario sia su questo che sull'emendamento 2.102, che si commenta da sé.

L'emendamento 2.104, presentato dal senatore Saro, affronta un problema già considerato e in parte accolto in Commissione bilancio, vale a dire il tema del credito d'imposta per gli impianti di sicurezza, limitandolo per quest'anno alla rivendita dei generi di monopolio (tabaccai). Si tratta di un emendamento in parte già accolto dalla Commissione e quindi invito il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

L'emendamento 2.105 affronta la problematica, degna di attenzione, della tassazione del TFR, ma lo fa attraverso la soppressione del fondo per il *welfare* e pertanto il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.106, sull'emendamento 2.123, che tende a sopprimere la riforma fiscale dello scorso anno, e sull'emendamento 2.803.

Invito a ritirare l'emendamento 2.0.2, circa la tassazione delle transazioni valutarie; altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.500, che tende a reintrodurre

la scala mobile per il dipendenti pubblici, e 2.0.4, che affronta il tema delle pensioni minime e massime con coperture relative alla tassazione delle transazioni valutarie che allo stato sarebbe molto complesso valutare e che non appaiono in ogni caso congrue.

Il parere è contrario sull'emendamento 2.0.5 così come sul 2.0.7, il cui tema è stato affrontato con il comma 4 dell'articolo 1, di cui abbiamo già parlato, e sul 2.0.9, concernente l'imposta europea sulle transazioni valutarie.

Invito a ritirare l'emendamento 2.0.10 perché il tema è ampiamente affrontato nel modo che potrà verificare con la riformulazione dell'articolo 91 (emendamento Villone ed altri); altrimenti il parere è contrario.

Lo stesso vale per l'emendamento 2.0.11, che affronta il tema della destinazione di una quota di recupero di evasione fiscale ai Comuni, in quanto partecipanti alle attività accertative. Si potrebbe valutare - mi rivolgo ai senatori Turigliatto, Rame e Rossi - la possibilità di presentare un ordine del giorno trattandosi di un argomento complesso, di cui peraltro in passato si è discusso in più circostanze.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.0.12, che affronta il tema del recupero del *fiscal drag*, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è contrario sull'emendamento 2.0.14, che verte sul tema del riordino della tassazione da redditi di capitale. Abbiamo approvato un ordine del giorno in Commissione su questa materia e sono stati ritirati emendamenti da tutti i Gruppi.

Invito a ritirare l'emendamento 2.0.15 (altrimenti il parere è contrario), che tende ad introdurre una sanatoria per gli indebiti pensionistici. È una materia ampiamente affrontata negli anni scorsi, che ha trovato un assestamento nella disciplina, e credo sia quindi molto problematico affrontarla in questa sede.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.16; la copertura sul fondo protocollo *welfare* è inaccettabile.

L'emendamento 2.0.23 affronta un tema che abbiamo discusso e valutato in Commissione: il senatore Vegas e gli altri senatori propongono di rafforzare il pacchetto casa, già consistente e corposo, mediante una misura innovativa, ovvero destinare le risorse Sviluppo Italia ad un fondo rotativo, finalizzato alla costruzione di case. Il problema è verificare l'esistenza e la congruità delle risorse, tema che potremo affrontare nel futuro. Inviterei i colleghi a valutare eventualmente la presentazione di un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.24 che tratta del tema degli incapienti, di cui abbiamo ampiamente discusso.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 2.0.25, sul tema delle deduzioni e delle detrazioni per la famiglia, e 2.0.28, sulla tassazione sostitutiva di redditi da locazione, sui quali abbiamo già argomentato; solleciterei in entrambi i casi la presentazione di un ordine del giorno

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.0.30, analogo all'emendamento sull'ICI degli immobili di enti religiosi, di cui abbiamo parlato, per le stesse ragioni già evidenziate.

Esprimo, infine, parere contrario all'emendamento 2.0.31, sull'impiego parziale delle riserve auree; si è già discusso sull'inopportunità di introdurre una misura di tal genere e sul fatto che in ogni caso queste risorse sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto generalmente si considera.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Legnini, per la sua ampia esposizione dei pareri.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, mi spiace, ma debbo far notare all'Aula e a codesta Presidenza che anche se certamente, a termini di Regolamento, non si può obbligare il Governo a rendere un parere un po' più esteso rispetto ad una succinta dichiarazione di conformità, avrebbe fatto onore, non soltanto all'Aula ma anche al relatore, un parere del Governo un po' meno succinto e più conforme all'augusta tradizione di quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, posso essere d'accordo con lei, però posso anche apprezzare la sintesi del Governo ai fini della celerità dei nostri lavori; la questione ha due risvolti.



FERRARA (FI). In questo sarebbe "maanchista" anche lei.

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, poiché ci accingiamo a votare gli emendamenti all'articolo 2, in merito ai quali il relatore Legnini ha più volte sottolineato aspetti di carente copertura, posso assicurare che per quanto riguarda l'emendamento 2.6, che prevede di eliminare l'ICI sulla prima casa, e l'emendamento che riduce dalla base imponibile IRAP l'incidenza del costo del lavoro, le coperture ci sono. Chiedo però formalmente al Ministro dell'economia di far avere all'Aula una lettera firmata dal sottosegretario Sartor per garantire le coperture che il senatore Legnini ha messo in dubbio.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, questa sua sollecitazione l'abbiamo ascoltata ripetutamente e lei tenacemente la ripropone. La Presidenza non può far altro che prendere atto di questa sua sollecitazione; il Governo ha facoltà di parlare o meno, come lei ben sa.

BALDASSARRI (AN). L'Aula prende allora atto che il Governo ha mandato in votazione un emendamento e un articolo importante senza la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e senza dare spiegazioni del perché manca tale bollinatura. Ne prendiamo atto, Presidente. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

VEGAS (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, a proposito del testo che iniziamo ad esaminare vorrei far presente che ci si è venuti a dire in modo apodittico che ci sarebbe la copertura. È però tradizione di questo e dell'altro ramo del Parlamento che quando la finanziaria, passato l'esame delle Commissioni, arriva in Aula essa sia correlata da una relazione tecnica relativa alle variazioni introdotte in Commissione. Ciò non è avvenuto. Quindi, noi stiamo procedendo nei nostri lavori sotto questo spettro, che dimostra null'altro che la mancanza di copertura del testo approvato dalla Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, in merito alle affermazioni fatte dai colleghi Baldassarri e Vegas, è da un po' di giorni che questi due colleghi, autorevolissimi e competenti, pongono tale questione. Ho già avuto modo di dir loro in Commissione che dopo che hanno votato un emendamento con 2 miliardi di copertura sui fondi perenti farebbero meglio a stare zitti. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

PRESIDENTE. Poiché temo che questa discussione sia destinata a proseguire, non so se la dobbiamo svolgere ora, al fine di esaurirla nella seduta che stiamo tenendo, oppure se destinarla ad altro momento.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, non saremmo intervenuti, ma le ragioni addotte dai colleghi Vegas e Baldassarri non sono questioni di lana caprina, perché attengono al regolamento di contabilità dello Stato ed anche ad un imbarazzo evidente della maggioranza, che non ha potuto procedere con la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Se avesse potuto farlo, l'avrebbe fatto; non lo ha fatto perché la Ragioneria dello Stato non era d'accordo.

Voglio però commentare l'ultimo intervento del senatore Boccia, che apprezziamo per le modalità con cui si rapporta in Commissione, ma non per questa mania di fare le pulci all'opposizione, di dare patenti di moralità oppure di invitarci al silenzio: ricordo che questo è un Parlamento e che l'opposizione ha tutti i diritti di votare quello che le sembra opportuno, senza chiedere il permesso preventivo al collega Boccia o a chicchessia. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e UDC).*

**PRESIDENTE.** Il Parlamento e i diritti sono assolutamente identici per la maggioranza e per l'opposizione, così come i doveri.

Per poter procedere alla votazione degli emendamenti prego i colleghi di prendere posto e di stare seduti, come abbiamo deciso tutti insieme. Senatore Valentino, senatore Nania, prendiamo posizione.

Ricordo che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, veramente vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.5.

**PRESIDENTE.** Ormai siamo in votazione, senatore Ferrara, interverrà sul prossimo emendamento. Senatore Strano, vada a votare.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

**POLLEDRI** *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**POLLEDRI** *(LNP)*. Signor Presidente, vorrei fare presente il meccanismo di queste detrazioni. Oggi di fatto una famiglia in cui il marito ha a carico la moglie ottiene una detrazione familiare di 100 euro, la stessa detrazione viene presa da un *single*. Con l'emendamento 2.9, cerchiamo di evidenziare che le famiglie con moglie a carico o con più figli hanno diritto a più detrazioni. Faccio presente che oggi il maggior rischio di povertà non è tanto dato dall'esclusione sociale, ma dal numero di figli: una famiglia con tre figli a carico ha il 70 per cento in più di probabilità di entrare nella quota di povertà.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

**FERRARA (FI).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento 2.14 è stato ritirato.

Sull'emendamento 2.800 vi è l'invito al ritiro da parte del relatore; in caso non venisse accolto il parere è contrario. Cosa ne pensano i presentatori?

**MONTALBANO (Misto-CS).** Signor Presidente, ritengo che le argomentazioni addotte dal relatore, senatore Legnini, per l'invito addirittura al ritiro (nemmeno alla trasformazione in ordine del giorno, che in ogni caso, come senatori socialisti, non accetteremmo) dell'emendamento 2.800, per quanto ci riguarda non possono essere accettate per alcune, a nostro giudizio, buone ragioni.

La prima motivazione è che non si può nascondere, senatore Legnini, la testa sotto la sabbia anche quando c'è un'ingiunzione da parte comunitaria rispetto all'esenzione dell'ICI sui locali commerciali delle ONLUS e delle confessioni religiose. La Comunità ha dato 30 giorni di tempo al Governo italiano per rispondere su questa materia. Il Parlamento italiano è nelle condizioni oggi di esprimere una sua valutazione, un suo intendimento, una sua posizione su tale questione. Tuttavia, mi pare che serpeggi nella nostra Aula una sorta di invito garbato e suadente ad una disciplina di maggioranza, rispetto anche a temi di questa natura.

Signor Presidente, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che riterrei comprensibile un invito alla disciplina di maggioranza laddove fosse indirizzato all'integrità della manovra finanziaria, laddove fosse rivolto per salvaguardare l'impostazione della manovra, la *ratio*; ma quando questo invito è rivolto ai parlamentari e ai colleghi senatori su un emendamento

che non aggrava assolutamente le spese, anzi, produce economie e risorse per i Comuni, mi chiedo - e chiedo ai tanti colleghi che legittimamente sono contrari e ai tanti colleghi che legittimamente possono essere favorevoli su questo emendamento - se non sia il caso di rigettare questo garbato invito.

Non si può, infatti, discutere in Parlamento a corrente alternata sull'insindacabilità dei principi. Sui principi, come qualcuno mi insegna molto autorevolmente, non si tratta. Questo è un principio. È un principio di buonsenso, di equità, che non stravolge il senso dell'esenzione dell'ICI anche agli immobili ecclesiastici, laddove questi non sono adibiti ad una funzione commerciale.

Non comprendiamo, quindi, la chiamata alle armi e a far quadrato su questo emendamento. Vi è una prima questione che riguarda il pronunciamento della Comunità. Vi è un'altra questione, che riguarda il pronunciamento della Corte di cassazione, che si è autorevolmente espressa su questo tema, sostenendo che, per quanto riguarda gli edifici ad uso promiscuo, è particolarmente dannosa per l'erario e distorsiva per la concorrenza, come giustamente sostiene la Comunità, l'applicazione di questa norma.

Ebbene, nonostante la Corte di cassazione dica ciò, noi invochiamo il principio della disciplina di maggioranza; lo invochiamo in una strana continuità, onorevole Presidente, dal momento che questa norma è stata introdotta nel 2005 dalla legge n. 248 dal Governo allora presieduto dal presidente Berlusconi e confermata con un'interpretazione autentica dal decreto Bersani, il che ci inquieta non poco.

Ecco qual è il punto su cui vogliamo richiamare l'attenzione; vogliamo anche invitare i colleghi che hanno sempre fatto della laicità una bandiera della loro appartenenza, della testimonianza della propria battaglia politica e della propria identità politica e culturale a votare e a sostenere questo emendamento. Questo per la semplice ragione che, votandolo, invochiamo la potestà del Parlamento italiano di intervenire laicamente, garbatamente e in maniera non aggressiva su questioni che - lo vogliamo o meno - saranno sottoposte al nostro esame, anche in ragione della comunicazione dell'Unione Europea rispetto all'esenzione dall'ICI per i locali della Chiesa.

Per questo motivo, onorevole Presidente, chiedo a 11 colleghi di sostenere la nostra richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Chiediamo a quanti colleghi hanno coerentemente ribadito e sottolineato il consenso attorno a questi temi di manifestarlo nel voto. *(Applausi dei senatori Silvestri e Barbieri)*.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.800.

**D'ONOFRIO (UDC).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'ONOFRIO (UDC).** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la questione posta dal collega Montalbano con questo emendamento è parte di una discussione molto importante, che in questa finanziaria può essere considerata soltanto da un aspetto. Noi dell'UDC voteremo contro questo emendamento e siamo lieti che il collega Montalbano abbia chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, richiesta che concorreremo ad appoggiare.

Desideriamo che in quest'Aula si faccia chiarezza in modo preciso sull'intendimento del Parlamento nei confronti di un emendamento che è figlio della peggiore cultura laicista e di chi non conosce la storia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

Leggo l'emendamento, perché non ha nulla a che vedere con il voto dei cattolici, ma con quello degli italiani, sensibili al fatto che l'assistenza non è riserva di questa o quella parte politica, ma un bene comune del Paese. Vogliamo che in questo Parlamento la maggioranza, larga, si esprima al di là dell'appartenenza cattolica o meno dei singoli senatori, perché non è in gioco una questione di fede, ma di pura laicità dello Stato. Leggo l'emendamento, perché probabilmente non è stato capito fino in fondo che con esso non è in gioco la laicità dello Stato, ma la pretesa di sottrarre anche le opere destinate alla beneficenza espressamente non a fini di lucro ad ogni tipo di avvantaggiamento. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e Misto-LD)*.

È una questione intollerabile che il collega Montalbano abbia riproposto in termini falsi il rapporto con l'Unione Europea. Non è vero - e penso che i colleghi lo sappiano - che l'Unione Europea abbia mai contestato al Governo italiano una norma del genere. Ritengo un fatto di grande significato il decreto del Governo Berlusconi e che Bersani lo abbia confermato. È la prova che su questa questione non ci si divide per schieramenti politici, né tra laici e cattolici, ma tra tutti quelli

- che mi auguro siano la maggioranza, sempre più larga - che sono interessati a veder salvaguardate queste istituzioni, anche e soprattutto se non hanno fini di lucro, e quelli che non lo sono.

Leggo l'emendamento, caro Montalbano, perché è molto grave che tu abbia proposto la questione in termini di Unione Europea e di Corte di cassazione: non è vero che l'Unione Europea abbia mai contestato alcunché; ha chiesto chiarimenti al Governo italiano, cosa totalmente diversa dalla procedura d'infrazione. Non è vero che la Cassazione abbia dichiarato questa norma illegittima, ma ha invitato a prestare attenzione ai problemi della concorrenza: sono due cose radicalmente diverse.

I colleghi sono capaci di intendere e di volere e il voto elettronico dimostrerà - come sono convinto - che essi sono contrari all'emendamento, per ciò che esso dice. Lo leggo, nell'eventualità che non sia stato compreso fino in fondo. Si parla sostanzialmente soltanto della questione dell'ICI, non di vantaggi particolari. Si prevede che dovrebbe essere sottratto dall'ipotesi di favore dell'ICI «l'esercizio di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro». Non si tratta dunque dell'ipotesi di esentare dalle agevolazioni ICI il fine di lucro, ma dell'ipotesi, che il laicismo deteriorare per molti anni ha imposto a questo Parlamento, di sottoporre a regole vessatorie le nostre istituzioni caritatevoli e di buona volontà.

Contro questo emendamento mi auguro che il Parlamento voti a maggioranza larghissima e sono molto rammaricato del fatto che il relatore ne abbia chiesto il ritiro, dimostrando di aver paura di un voto palese dell'Aula, che auspico si pronunci in modo palese. Chiediamo anche noi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e del senatore Losurdo).*

**GAGLIARDI (RC-SE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GAGLIARDI (RC-SE).** Signor Presidente, svolgo questa breve dichiarazione di voto a nome dei Gruppi di Rifondazione Comunista, Insieme per l'Unione e Sinistra Democratica.

Noi condividiamo il contenuto dell'emendamento 2.800 e lo condividiamo ancora più fortemente dopo aver udito l'intervento del collega D'Onofrio. Riteniamo che, come ha già dichiarato il collega Montalbano, si tratti di un atto quasi dovuto rispetto alla normativa europea, che peraltro ci chiamerà presto di nuovo a misurarci su questo terreno.

Svolgiamo anche una considerazione sul contenuto di questo emendamento e rispetto alla questione di fondo che esso richiama, che è la laicità dello Stato, così come è regolata dall'articolo 7 della Costituzione, il quale dichiara che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

La gran parte di noi, caro collega D'Onofrio, credo sia contrarissima ad una divisione fra credenti e non credenti, che è una discriminante che non ci appartiene. C'è una battaglia che noi invece facciamo appassionatamente nostra: quella della ricostruzione di una piena laicità dello Stato contro ogni privilegio concesso non alla fede religiosa, non alle coscienze religiose, ma al potere istituzionale e alla libertà di commercio di una grande, pur rispettabilissima istituzione, come la Chiesa cattolica. Tutte queste ragioni, che sarebbe necessario, certo, discutere molto più a fondo perché hanno una lunga e complessa storia alle spalle, ci porterebbero naturalmente a votare a favore di questo emendamento.

Tuttavia, noi non faremo questa scelta per ragioni di natura strettamente politica. Noi abbiamo lavorato, in questo ramo del Parlamento, e abbiamo raggiunto un equilibrio sul testo di questa manovra finanziaria che è costato lunghe discussioni e che ha coinvolto tutte le forze della coalizione, producendo un risultato importante, unitario e soddisfacente. Per tutte queste ragioni esprimiamo qui una scelta di astensione di cui, signor Presidente, vorrei fossi chiaro il valore politico. Anche se sappiamo che tecnicamente il voto ha valore diverso, politicamente per noi questo è un voto che ci costa molte difficoltà, è un voto sofferto, perché la nostra propensione ci spingerebbe ad esprimere un voto favorevole. Speriamo che il tema ci coinvolga presto, perché ritenendolo di piena e assoluta attualità crediamo che vi saranno altre occasioni per riportarlo anche dentro questo dibattito. Tuttavia, il senso di responsabilità in questo momento ci fa esprimere questa - ripeto - sofferta scelta. Mi auguro che un analogo senso di responsabilità, nella lunga strada di votazioni che ci aspetta, sia diffuso in tutte le componenti della coalizione. *(Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE e Ulivo).*

**BULGARELLI** (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bulgarelli, se non ho capito male la senatrice Gagliardi ha parlato anche a nome del suo Gruppo.

**BULGARELLI** (*IU-Verdi-Com*). Intervengo per svolgere una dichiarazione di voto a titolo personale (poniamo la questione sul piano soggettivo).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BULGARELLI** (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, sarò brevissimo. Per non aumentare la mia sofferenza soggettiva, in nome del buonsenso e dell'equità che erano alla base dell'accorato appello del senatore Montalbano (che condivido pienamente), voterò a favore di questo emendamento.

**STORACE** (*Misto-LD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STORACE** (*Misto-LD*). Signor Presidente, il senatore Montalbano ha rivolto un «garbato invito» - così lo ha chiamato - all'Assemblea a sostenere la richiesta di votazione elettronica dell'emendamento 2.800. Anche i tre senatori del movimento politico La Destra sosterranno la richiesta di voto elettronico, risponderanno positivamente al garbato invito, ma non risponderanno positivamente all'invito non garbato ma provocatorio del contenuto dell'emendamento.

Lo dico per ragioni di merito e di principio. Il merito sta nelle parole pronunciate poc'anzi dal presidente D'Onofrio: anch'io sono rimasto basito dalla lettura testuale dell'emendamento scritto e presentato dal senatore Montalbano. Pensavo di aver sbagliato io nella lettura, pensavo ci fosse un errore di stampa, ma il fatto che ci sia un'autorevole opinione, ben più importante della mia, come quella del presidente D'Onofrio, mi conforta nella lettura esatta, nell'interpretazione autentica - non da parte di Bersani ma da parte di tutti noi - delle scempiaggini che sono scritte in questo emendamento.

Quando si afferma che «l'esercizio di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza dal beneficio», vuol dire che si ha nel mirino un'istituzione morale di questo Paese e credo non sia accettabile oggi in Italia avere ancora questo tipo di argomenti in testa.

Senatore Montalbano, voteremo contro l'emendamento che lei ha meritoriamente proposto anche per ragioni di principio. Consideriamo meritevole siffatta proposta di modifica perché in base al Regolamento la sua bocciatura ci consentirà di non sentir parlare di questa roba, impedendovi di riproporre tale argomento in questa stesura, per almeno sei mesi e ci consentirà di spiegare al Paese che non è vero che ci debba essere rassegnazione verso la pretesa di cancellare ogni traccia di presenza delle attività sociali della Chiesa nel nostro Paese.

Mi chiedo perché... (*Il senatore Montalbano chiede ripetutamente la parola*). Senatore Montalbano, poi risponderà, il Presidente guarda soprattutto dalla sua parte evidentemente e siamo contenti che presieda, perché sarà un voto in meno su questo emendamento.

Collega Montalbano, voi vi ponete il problema di quello che fa la Chiesa e non vi rendete conto che la gente si pone il problema di quello che vengono a fare i profeti di altre religioni nel nostro Paese. Non vi preoccupate mai quando sorge una delle oltre 700 moschee che sono nate in Italia, quando sindaci regalano terreni, manovre urbanistiche, soldi della collettività per far crescere moschee nel Paese ma non vedo un emendamento che limiti tale diritto. (*Applausi dal Gruppo AN*). Quei soldi servono a finanziare opere di carità, collega Montalbano. Al Parlamento, al Senato, alla Casa delle Libertà, alle persone che non vogliono cedere chiedo modestamente di dare un segnale vero di fierezza di un'identità contro un emendamento che invece è un pessimo segnale verso la Chiesa e verso la comunità nazionale.

Per fortuna, ho la speranza che il Parlamento, senatrice Gagliardi, proprio nella sua sovranità, respinga questa proposta sconsigliata. (*Applausi dai Gruppi Misto-LD e AN e del senatore Stefani*).

**BARBATO** (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi, i Popolari-Udeur voteranno contro l'emendamento 2.800 in materia di esenzione fiscale ICI.

Prendiamo atto dell'atteggiamento della sinistra su questo punto e di conseguenza ci sentiamo liberi di comportarci in maniera analoga nella prosieguo dell'esame della legge finanziaria. (*Applausi del senatore Calderoli*).

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, sarò molto breve perché il collega D'Onofrio ha già spiegato in profondità i motivi per i quali anche i Democristiani esprimeranno un voto contrario sull'emendamento in esame, formulando un giudizio negativo non soltanto sotto il profilo politico. Pertanto, preannuncio il voto contrario del senatore Rotondi e mio sull'emendamento 2.800. Il mio Gruppo parlamentare è composito e quindi gli altri componenti decideranno secondo coscienza.

ZANONE (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONE (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottolineare che chi viene a trovarsi nella condizione di non partecipare ad una votazione ha il dovere politico di non approfittare della distrazione dell'Assemblea nel farlo, ma di motivarne le ragioni. La mia ragione non è neanche tanto ideologica, come ho sentito affermare in altri interventi, o quanto meno non c'è un'assoluta necessità di tirare in ballo le questioni ideologiche in proposito. Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di cui si occupa l'emendamento in discussione, chiama in causa attività ricettive, sportive, ricreative e così via che possono essere svolte, pur senza fini di lucro, anche da istituzioni non religiose.

Si pone, dunque, una questione che credo sia già stata correttamente evidenziata anche dal senatore D'Onofrio. Mi riferisco al fatto che sul punto il Governo italiano ha ricevuto una richiesta di chiarimento da parte del Commissario europeo per la concorrenza. Non mi risulta che il Commissario europeo per la concorrenza abbia competenze ed interessi di carattere ideologico; credo si occupi di aiuti alle imprese commerciali e della loro legittimità, come - appunto - nel caso in questione.

Quindi, sono stati chiesti chiarimenti, ma non penso sia già stata avviata una procedura di infrazione, almeno per il momento. Non mi sembra che il Governo abbia già fornito i chiarimenti richiesti o comunque essi non sono ancora noti.

La mia modesta opinione è che, allo stato dei fatti, non vi sono ragioni sufficienti per respingere l'emendamento 2.800. Per tale motivo, non parteciperò alla votazione.

\*DEL PENNINO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale per preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 2.800, rispetto ad una situazione che ha sollevato da parte del Commissario europeo - come è stato poc'anzi ricordato - una richiesta di chiarimento.

Per quanto riguarda l'affermazione contenuta nella dichiarazione del senatore D'Onofrio, che faceva scandalo del fatto che si fa riferimento anche ad attività non aventi fini di lucro, credo si debba sottolineare che molto spesso si dichiara di non avere fini di lucro mentre poi in concreto le finalità di lucro vengano perseguite con queste attività.

LUSI (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*Ulivo*). Signor Presidente, mi sembra che questi temi siano molto delicati e comportino per tutti noi un'assunzione di responsabilità, intanto nel rispetto di tutte le sensibilità e di tutte le visioni. Questo rispetto deve portarci necessariamente ad analizzare il senso ed il "sapore" dell'emendamento 2.800, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori. Si tratta di una proposta emendativa tipicamente identitaria: non si può che tradurre in questo modo. Come lei ben sa, senatore Montalbano, questa non è un'offesa. Siamo in tempi, però, nei quali le ideologie sono superate; grazie a Dio, non sono superati gli ideali. Senatore Montalbano, quale messaggio giunge al Paese dal Senato con l'eventuale approvazione di questo emendamento? Ce lo chiediamo, in un momento in cui abbiamo bisogno tutti, non solo il centro-sinistra, non solo la maggioranza, di dare un messaggio chiaro. Mi sembra giunga un messaggio che sottolinea divisioni. Ma perché? A quale fine? Qual è il risultato operativo che si porta a casa con l'approvazione di questo emendamento, con il sottolineare divisioni?

Penso, a differenza di qualche collega che ho sentito poco fa (il cui nome non ricordo, Presidente), mi scuserà, che il senatore Legnini si sia invece correttamente rivolto all'Aula, prima invitando al ritiro e poi, in subordine, esprimendo un parere contrario; questo invito al ritiro è infatti un gesto di estrema correttezza, di estrema cortesia verso le differenti sensibilità che sono rappresentate in quest'Aula e in questa maggioranza.

Non v'è chi non veda che la proposta che deriva da questo emendamento è francamente schizofrenica. Ora, indipendentemente dalla formulazione letterale e tecnica del testo, e non chiamerei a giustificazione né l'Unione Europea né la Corte di cassazione (la cui sentenza invito a rileggere molto bene, soprattutto nelle motivazioni che portano al dispositivo) l'eliminazione dell'esenzione di imposta IVA per attività commerciali, anche accessorie, svolte da enti religiosi, oppure l'esenzione dall'ICI per immobili di enti religiosi, cosa significa? Significa, ad esempio, senatore Montalbano, che le mense della Caritas rientrano nella formulazione che proponete. Ma significa anche che ci rientrano mense gestite da associazioni laiche, così come altre strutture che operano nelle periferie più degradate delle città e delle province italiane, dove gli oratori funzionano da aggregazione per togliere dalla droga ragazzi e giovani di paesi, città e metropoli.

Proprio perché non siamo più in questa lettura, cioè in una lettura ideologizzata delle posizioni, vediamo lo scopo finale. Lo scopo finale di questo emendamento crea solo divisioni. Allora, sono sicuro, senatore Montalbano, che i sottoscrittori di questo emendamento, per la loro qualità, non intendono minimamente mandare questo messaggio al Paese. Credo che nella vostra proposta, nella vostra idea, non ci sia questo, ma lei, senatore Montalbano, mi insegna che questo è il messaggio che ne deriva e questa è la polemica politica che poi ne scaturisce. Ne sono esempio diversi interventi dei colleghi dell'opposizione, alcuni dei quali mi sento di sottoscrivere, in particolar modo, per una parte, quello del senatore D'Onofrio, perché non siamo in una visione di noi contro loro, non siamo in una visione di rapporto estremamente superato, un po' da 1870, di Stato contro Chiesa. Siamo in una funzione e in una visione storica nuove, diverse. Siamo nel 2007, senatore Montalbano. Siamo in una realtà nella quale probabilmente la lucidità di questo Parlamento, la lucidità di quest'Aula, ha portato il senatore Legnini a fare questa proposta. Sarebbe un grande segno di saggezza, mantenendo le opinioni che i sottoscrittori hanno, accettare questo invito al ritiro, lasciando aperto l'argomento. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

CURSI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (AN). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale su questo emendamento. La motivazione è una sola e faccio riferimento alle parole del collega Lusi: in questo momento particolare non giova al Paese inviare o sottoscrivere messaggi di divisione, ma occorre invece, soprattutto, trasmettere messaggi che possano unire. Penso che con il voto contrario all'emendamento 2.800 contribuiamo ad un'operazione di assunzione consapevole di responsabilità, ma, in particolare, diffondiamo un messaggio di unità.

FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei dichiarare la contrarietà del Gruppo di Forza Italia all'emendamento 2.800 e ricordare ai colleghi dell'Aula che il problema delle esenzioni ICI per gli istituti religiosi e le costruzioni annesse e non principali è stato già affrontato nella passata legislatura e risolto, anche in considerazione del fatto (quando fu proposta la norma non fu coperta) che la difficile interpretazione della disposizioni già vigenti nel 2004 aveva generato un'ingente quantità di ricorsi e un notevolissimo contenzioso.

Oggi proponete di rivedere quella norma che era risolutiva e di prudenza, dacché, anche se sottoposta ad una revisione, non avrebbe determinato un maggior gettito, laddove, eliminate alcune difficoltà interpretative, ha introdotto elementi di chiarezza. Si era allora definita una situazione per la quale, in ogni caso, la difficoltà giurisprudenziale ci ha determinato ad approvare quelle disposizioni; oggi, con la proposta del senatore Montalbano e il dibattito conseguente, quelle disposizioni finiscono per essere completamente assorbite. Tutto ciò determina la nostra assoluta decisione a votare contro questo emendamento che reca la revisione della norma ora vigente.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, colleghi, interverrò brevemente, poiché - come avviene solitamente - i tempi che ci assegnate sono abbastanza stretti.

Innanzitutto, apprezzo il senso di opportunità politica manifestato da lei, senatore Montalbano, e dagli altri firmatari di questo emendamento, dal momento che avete opportunamente e prudentemente ritirato l'emendamento 2.3, che forse sarebbe stato approvato, mentre avete mantenuto l'emendamento 2.800 che molto probabilmente sarà bocciato. Sottolineo questa sua capacità politica di presentare emendamenti innocui e ritirare magari quelli pericolosi.

Al di là di questo, rivendico il fatto che l'esenzione ICI venne introdotta dal nostro Governo. Lo riteniamo un fatto di cui menare vanto, perché badate che qui ci sono colleghi molto più giovani di me, ma io sono uno di quei ragazzi cresciuti in un'Italia che forse era anche migliore di questa, quando c'era la Topolino, non c'erano palestre, né campi sportivi, e giocavamo a pallone sulla ghiaia degli oratori. *(Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Costa e Scarpa Bonazza Buora)*. Non bevevamo la Coca-Cola, ma la spuma, e mangiavamo la liquirizia tagliata a stringhe che compravamo nel baretto dell'oratorio. Francamente, tassare queste attività solo per questioni di natura ideologica non mi sembra assolutamente il caso.

Noto anche che c'è una sorta di *revival* in quest'Aula: sembra di essere tornati ai tempi ottocenteschi con questa divisione fra clericali e anticlericali, perché è evidente che c'è una connotazione ideologica in tutto ciò.

In conclusione, voterò contro questo emendamento, ma riconosco anche che è un emendamento che riguarda più le coscienze che la politica. Quindi, il Gruppo della Lega voterà secondo coscienza, ciascun senatore regolandosi come crede. *(Applausi dal Gruppo LNP e FI)*.

MONTALBANO (Misto-CS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (Misto-CS). Presidente, mi è parso di capire negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, soprattutto dei senatori D'Onofrio, Storace e Castelli, che il rilievo, al di là di altre considerazioni assolutamente legittime, fosse rivolto alla parte dell'emendamento che recita: «e non sia rivolta a fini di lucro».

Se il ritiro di questa parte dell'emendamento fosse sufficiente a garantire il voto favorevole o la comprensione di ciò che abbiamo voluto porre all'attenzione dell'Assemblea da parte dei senatori D'Onofrio, Storace e di altri colleghi, dichiaro la mia disponibilità a cassare l'espressione «e non sia rivolta a fini di lucro» e a lasciare soltanto la parte che riguarda l'uso commerciale di quei locali.

PRESIDENTE. Senatore Montalbano, le chiedo una precisazione. Lei mi deve dire se mantiene l'espressione «e non sia rivolta a fini di lucro» oppure se la cancella. Non può subordinare questa seconda eventualità alla possibilità di un cambiamento di opinione politica, parlamentare e di voto

da parte dei colleghi. Lei mi deve dire che cosa intende fare in qualità di titolare dell'emendamento.

MONTALBANO (*Misto-CS*). Presidente, dichiaro di cancellare la suddetta espressione e faccio appello ai colleghi affinché esprimano voto favorevole.

PRESIDENTE. Dall'emendamento 2.800 sarà pertanto espunta l'espressione «e non sia rivolta a fini di lucro».

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Presidente, vorrei sollevare una questione regolamentare rispetto alla sua comunicazione. Il presentatore dell'emendamento in questione lo ha riformulato. Questo vuol dire forse che l'emendamento originario s'intende decaduto e quindi riformulato? Se si intende che egli abbia rinunciato, lo faccio mio per metterlo ai voti e farlo bocciare.

Credo che dopo averne dibattuto, l'Aula abbia il diritto di votare, per evitare che ci siano trucchi rispetto a tale questione. Noi comunque voteremo contro la riformulazione, ma non vogliamo lasciar passare il principio che attraverso un trucco si possa tentare di fare rientrare dalla finestra ciò che è stato mandato via dalla porta.

Ritengo che ne abbiamo diritto, Presidente, e lo dico anche per una questione di equilibrio che riguarda lei stesso, che è tra i firmatari dell'emendamento. Evitiamo interpretazioni forzate rispetto a un emendamento che è chiarissimo. Se lo si vuole votare per parti, lo si chieda all'Aula. L'Aula si pronuncerà se è d'accordo alla votazione per parti separate, ma non credo che ciò sia più nella sola disponibilità del presentatore dell'emendamento. Sembrerebbe quasi una fuga, una ritirata spagnola, che francamente non fa onore a chi ha proposto tale emendamento.

STRANO (*AN*). Anche io mi associo.

PRESIDENTE. Senatore Storace, non so se si tratti di una ritirata spagnola, italiana o altro. Essendo però il senatore Montalbano il titolare dell'emendamento, egli può benissimo proporre il cambiamento di un'espressione in esso contenuta, che peraltro mantiene. Pongo quindi ai voti l'emendamento così come corretto dal senatore Montalbano. Se poi lei intende richiedere un'altra votazione, lo può fare benissimo. Il Presidente ne prenderà atto e metterà ai voti l'espressione che lei ha usato.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Montalbano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.800 (testo 2), presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Lei insiste per un'altra votazione, senatore Storace?

STORACE (*Misto-LD*). Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.16.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori. Prego i colleghi di stare seduti e di votare ciascuno dal proprio posto.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che siamo pregiudizialmente contrari all'ICI. Ciò è emerso con tutta evidenza nell'ultima campagna elettorale. Ricorderà che in quell'occasione gli ultimi giorni furono attraversati dal tormentone "ICI sì-ICI no".

Abbiamo ascoltato in proposito importanti dichiarazioni, come quella del sindaco Veltroni che in quel momento disse che per quanto lo riguardava a Roma avrebbe tolto questa imposta. In un primo momento si parlò di togliere, poi addirittura si ricorse ad un'espressione più violenta «eliminazione dell'ICI». Oggi vediamo questo Governo, che allora inseguì la proposta del centro-destra, sostenere di essere contro ma anche a favore dell'ICI. Ormai è diventato di moda il

"maanchismo" che in questo caso è entrato nelle Aule del Parlamento con riferimento all'imposta comunale sugli immobili. A questo punto quindi sentiamo dire dal relatore, e dal Governo che si conforma al parere del relatore, di essere contro l'ICI ma di non potersi pronunciare a favore dell'eliminazione di questa imposta per problemi di copertura. In realtà quindi sono contro ma anche a favore dell'ICI.

Signor Presidente, la verità è che se il problema fosse soltanto di copertura questo Governo, che ci ha ormai abituato a provvedere altrimenti alle coperture, avrebbe potuto utilizzare altro per sostituire la nostra proposta di copertura - quella usuale di tutte le opposizioni che non possono che ricorrere a coperture *standard* - ricorrendo magari ad una delle sue coperture *cabriolet*, come quella sui *ticket*.

La verità è che loro sono contro l'ICI, ma anche a favore dell'ICI. L'abitudine del Governo e del centro-sinistra è di essere a favore di tutte le tasse che rilevano la proprietà. Lo sappiamo, voi siete contro la proprietà privata e quindi a favore dell'ICI e pertanto quando diminuite l'ICI rivedete gli estimi catastali perché con una mano levate e con l'altra prendete di nuovo. La vostra schizofrenia è il motivo per cui avete perso il consenso del Paese. La vostra schizofrenia fiscale è il motivo per cui proponiamo di votare questo emendamento ed insistiamo affinché con la sua approvazione si realizzi ciò che cerchiamo di fare, una vera rivoluzione nel Paese.

Senatore Giannini, ci dispiace, ma è oggi l'anniversario della Rivoluzione di ottobre. *(Applausi dai Gruppi FI e LNP)*.

**EUFEMI (UDC).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**EUFEMI (UDC).** Signor Presidente, dichiariamo il voto favorevole su questo emendamento per la sua importanza. Con esso si determina una moratoria rispetto a quanto sta accadendo negli accatastamenti. Migliaia di lettere sono giunte ai cittadini contribuenti di Napoli e Roma perché i Comuni stanno rivedendo i classamenti con arretrati di cinque anni. Pertanto, il beneficio fiscale introdotto con questa finanziaria viene annullato dalle migliaia di lettere che stanno giungendo ai contribuenti. È assolutamente necessaria una moratoria per fare il punto della situazione.

**CARRARA (FI).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CARRARA (FI).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.



BONFRISCO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, su questo emendamento vorrei esprimere a nome del mio Gruppo la dichiarazione di voto assai favorevole perché, a nostro avviso, l'emendamento 2.23 del senatore Eufemi entra nel vivo di una delle questioni economiche e finanziarie che destano molto allarme negli ultimi tempi, quella dei mutui. Penso che il tempo manchi in questa sede, in questa occasione per richiamare alla nostra attenzione la grande partita della crisi dei *subprime* che ha scosso i mercati finanziari internazionali.

Però, va da sé che dobbiamo prendere atto del fatto che il peso dei mutui sta gravando ogni oltre misura ed oltre un limite accettabile sulle famiglie italiane, soprattutto quelle che avevano sottoscritto mutui a tasso variabile e che si ritrovano oggi la spiacevole sorpresa di vedersi pretendere dalle banche rate sempre più esose e non hanno spesso la possibilità di diluire ulteriormente nel tempo il peso di queste rate. Ecco allora che l'emendamento punterebbe intanto a rivedere quell'aliquota di detrazione di imposta che dal 19 noi si propone venga portata al 27 per cento per poter godere almeno di un beneficio fiscale, così come prendiamo atto del fatto che per questo Governo la somma di 7 milioni prevista nel lontano 1972 e che oggi è tradotta in 3.500 euro è ancora il limite che segna come un argine insormontabile tale questione.

Ciò che vorrei segnalare è che, oltre alla questione dei mutui, con l'emendamento 2.23 il senatore Eufemi ha messo in evidenza un tema che il relatore prima stentava a comprendere. Quando il relatore si è chiesto la ragione di un emendamento che potesse ulteriormente agevolare il sistema fieristico italiano dal punto di vista dell'ICI, quello che suggerisco al relatore è di chiedere a qualche fiera italiana, quella di Milano ad esempio, che è certo la più importante, ma anche a quelle di Roma e di Bologna perché su di loro pesa ancora fortemente l'imposizione dell'ICI. Invece, l'agevolazione da questo punto di vista, aiuterebbe loro a sostenere quel processo di *marketing* tanto utile alle nostre imprese che il sistema fieristico garantisce.

PRESIDENTE. Devo dirle però che il suo bell'intervento e la sua argomentata dichiarazione di voto è destinata ad essere spostata all'emendamento 2.50 del senatore Eufemi, essendo estranea per materia l'emendamento al 2.23.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, la prima parte dell'intervento era sull'emendamento 2.50, ma la seconda sul 2.23.

PRESIDENTE. Lei ha fatto una dichiarazione a futura memoria.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio la senatrice Bonfrisco. Questa norma è assolutamente interpretativa rispetto agli orientamenti dell'Agenzia del territorio che tende ad attrarre gli immobili adibiti a padiglioni fieristici nella categoria catastale D8. Sappiamo che questo non è un problema di centro, di destra o di sinistra. Esso riguarda Verona come Palermo, Milano come Bari, Roma come Milano. E' un problema di dare il significato giusto alle fiere che sviluppano tutto il *made in Italy*, l'*export* italiano attraverso un tessuto economico di riferimento che svolge una funzione economica. Quindi, è soltanto una norma interpretativa rispetto agli orientamenti del Ministero delle finanze.

Mi auguro che l'Aula superi gli steccati tra maggioranza e opposizione e trovi il modo di risolvere un problema che riguarda tutto il *made in Italy* e gli operatori delle piccole e medie imprese.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.23, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento 2.26 è stato ritirato.

**BALDASSARRI (AN).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALDASSARRI (AN).** Signor Presidente, mi è stata appena consegnata la relazione tecnica sull'intera manovra della legge finanziaria. Si tratta di una copia che riporta la data del 6 novembre, giunta alla Commissione mezz'ora fa, in data 7 novembre. La lettera di trasmissione è a firma del capo di Gabinetto del Ministero Paolo De Ioanna e le tabelle e la relazione sono firmate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ho il dovere di informare l'Aula che in queste tabelle, nell'ultima parte, è scritto con precisione: «Effetti da recuperare in sede di coordinamento o modifiche con emendamenti tecnici delle seguenti norme». Guarda caso, si tratta della norma sui *ticket*. Quindi, quest'Aula, prima di votare, deve dimostrare che ben 200 milioni di euro sono tecnicamente coperti: firmato Ragioneria generale dello Stato.

**PRESIDENTE.** Poiché il Governo non intende intervenire, passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

**CARRARA (FI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARRARA (FI).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.29, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.500, presentato dai senatori Turigliatto e Rossi Fernando.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31 (testo corretto).

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.31 (testo corretto), presentato dai senatori Turigliatto e Rossi Fernando.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.34.

Senatore Martinat, c'è la richiesta di convertirlo in ordine del giorno; diversamente, il parere è contrario.

MARTINAT *(AN)*. Signor Presidente, lo mantengo e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.35.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Lei chiede il voto elettronico, io invece vorrei chiedere a tutti i colleghi di stare seduti; prego i colleghi del Gruppo di Forza Italia di sedersi come stanno facendo tutti gli altri. Anche lei, senatore De Gregorio.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.35, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.36.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.36, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.38, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.45.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.45, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.46.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, mi scusi, mi sembrava che il relatore avesse detto che se l'emendamento 2.46 fosse stato trasformato in ordine del giorno il suo parere sarebbe stato favorevole.



PRESIDENTE. No, non era stato detto questo, perché non l'ho segnato.

D'ONOFRIO (*UDC*). Senatore Legnini, lo chiedo solo per capire se ricordo bene.

**PRESIDENTE.** Sospendiamo la votazione. Chiedo al relatore se si è espresso in tal senso in merito all'emendamento 2.46.

LEGNINI,*relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Bene, annulliamo allora la votazione precedente e la ripetiamo.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.46, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.47.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.47, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Invito il senatore Comincioli a sedersi al proprio posto; la prego, senatore. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.48.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.48, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.50.

**EUFEMI (UDC).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**EUFEMI (UDC).** Signor Presidente, chiedo il voto dell'Assemblea su questo emendamento, che affronta il problema drammatico dei mutui con un intervento certamente più incisivo di quello proposto dal Governo, che è assolutamente irrisorio. Mi auguro, quindi, che l'Assemblea si pronunci in questo senso.

**NOVI (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**NOVI (FI).** Signor Presidente, capisco che questo Governo è schierato dalla parte della grande finanza e dei banchieri, ma la questione dei mutui è drammatica. Infatti, come apprendiamo anche questa mattina, le banche italiane - e sto parlando di Unicredit, al cui vertice c'è un uomo militante nel Partito democratico - fanno pagare i mutui ai cittadini italiani il 60 per cento in più di quanto facciano pagare le banche alla clientela dell'Olanda e del Belgio. È una questione morale. Mi rivolgo alla maggioranza e in particolare ai colleghi di Rifondazione Comunista e della cosiddetta sinistra radicale, che in realtà sono fiancheggiatori di questi banchieri. Come è possibile che in questo Paese si verificano questi comportamenti da parte di banchieri militanti nel Partito democratico della sinistra e, all'interno di quello schieramento, nessuno avverta l'esigenza morale di prendere le distanze da questo autentico scandalo?

Si tratta di vera e propria usura. Non è possibile che il cliente della banca che risiede in Olanda paghi all'Unicredit un interesse inferiore del 40 per cento rispetto a quello pagato dal cliente italiano. E poi venite in televisione a dire che non si arriva alla fine del mese. Dovete ringraziare Iddio che l'informazione dei *media* sia subalterna agli interessi del potere finanziario e delle grandi banche; che la grande stampa e la televisione siano espressione di questi poteri; che la stessa Gabanelli su RAITRE sia espressione di questi poteri, perché mente su queste cose, omette questi autentici scandali del sistema bancario italiano. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

Faccio, allora, appello alla cosiddetta sinistra antagonista affinché dimostri non dico se è antagonista, ma se è almeno dalla parte della povera gente. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).*

**STRANO (AN).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Signor Presidente, riallacciandomi agli interventi precedenti vorrei manifestare il mio stupore riguardo al comportamento non di un Governo, ma di una maggioranza che sul tema dei mutui sta dimostrando un totale appiattimento sulle politiche bancarie dei grandi gruppi d'Italia; politiche che si rifanno ad una logica sostanzialmente coerente rispetto a quella adottata dal Governo sostenuto da questa maggioranza verso i grandi gruppi di riferimento, ai quali faceva cenno anche l'onorevole Novi: la stampa e la grande finanza.

Vogliamo ricordare i banchieri con i loro nomi, da Profumo ad UNIPOL, che sono inseriti nell'area della sinistra e neanche tanto del centro-sinistra e che hanno goduto di estremi vantaggi dal punto di vista politico e mediatico. Quindi, non ci stupisce che il Governo lo sia, ma ci stupisce la sensibilità di una maggioranza che, invece, dovrebbe apprezzare quanto fatto dall'opposizione, in particolare con questo emendamento del senatore Eufemi, e dalle politiche che Alleanza Nazionale svolge sui mutui in ogni parte d'Italia.

Dove sono gli animi, vicini ai lavoratori, di coloro i quali dicono di difenderli? Si ha un bel da fare oggi a propagandare posizioni contro la Chiesa in maniera vergognosa e nemmeno si capisce che invece sarebbe utile mettersi al fianco dei lavoratori, che non riescono ad arrivare non alla quarta settimana del mese, ma alla seconda, perché i mutui intervengono in maniera pesante. Cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere in ginocchio una categoria, quella dei lavoratori italiani e dei piccoli impiegati, i quali non arrivano a pagarsi la rata di mutuo e vedranno questa loro condizione esasperata fino a perdere quel bene al quale agognano da una vita intera? In maniera vergognosa dovranno dire alla famiglia che non ce l'hanno fatta, per cui dovranno tornare nuovamente alla casa popolare o alla casa in affitto?

Dov'è la sinistra, così paladina dei difensori degli umili? Mi dispiace, ma oggi il mio amico e collega Montalbano ha condotto una battaglia ideologica che non condivido. Questa sinistra va assai pervicacemente contro l'istituto della Chiesa, che - come diceva bene un rappresentante della Lega - ci ricorda i nostri tempi giovanili, nei quali quasi tutti abbiamo calcato le spiagge o i campi dei salesiani o di altri ordini religiosi. Questa sinistra, così feroce contro questo tipo di istituzione, che tanto bene fa alla società, è altrettanto insensibile nei confronti degli umili di questa nostra stessa società.

Preannuncio quindi che esprimerò un voto favorevole all'emendamento in questione: sono certo che anche il Gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà il suo voto in maniera adeguatamente favorevole. Invito la maggioranza - o quei suoi settori che più si rifanno, almeno a parole, al dato sociale - a prendere coscienza del grave problema dei mutui in Italia. Questo, lo ribadisco, non colpisce la grande finanza o i grandi banchieri schierati a sinistra (e a questa siamo fieri di lasciarli), ma sicuramente i piccoli cittadini, che da questa grande finanza sono fortemente lontani, per fortuna loro.

[DI LELLO FINUOLI \(RC-SE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, vorrei intervenire sul punto, sottolineando che non è con questo emendamento che si risolve il problema. Vorrei però anche ricordare un aspetto, ovviamente a tutta l'Aula, ma anche al senatore Strano, in risposta alla sua domanda su dov'è la sinistra, cui rispondo subito.

Mi fa piacere che siano presenti il Ministro della giustizia ed un rappresentante del Ministro dell'economia.

Abbiamo formulato un emendamento, spiegando che l'aumento dei mutui sta facendo lievitare in forma vertiginosa le espropriazioni immobiliari. A questo punto, complice un alto funzionario del Ministero della giustizia, di cui non ricordo il nome, perché non ho qui le carte...

VALENTINO (AN). Fai mente locale!

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Si fa una convenzione di impiegati esterni *ad adiuvandum* i giudici delle sezioni delle espropriazioni immobiliari, si cacciano gli avventizi e i precari che lavoravano lì da dieci o quindici anni e si immette personale facente capo ad una cooperativa o una società che è espressione di un *pool* di banche che ha lo stesso indirizzo di domiciliazione presso l'ABI di Roma. Quindi, l'ABI ha costituito questa società, mettendo i suoi dipendenti esterni *ad*

*adiuvandum* la IV sezione, per esempio, del tribunale di Roma, che si occupa di espropriazioni immobiliari, per aiutare i giudici a portare avanti le espropriazioni immobiliari.

Quindi, da una parte le banche (che ovviamente come parte attiva sono quelle che hanno più espropriazioni immobiliari) espropriano, poi mettono i propri impiegati ad aiutare i giudici a vendere queste case. È un po' come il solito *cliché* della banca del sangue data in appalto a Dracula.

Ebbene, abbiamo presentato un'interrogazione, firmata anche da molti altri senatori, alla quale vorremmo che i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze prima o poi rispondessero, perché è veramente uno scandalo. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

**BONFRISCO** (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**BONFRISCO** (FI). Signor Presidente, intervengo a completamento della mia precedente dichiarazione di voto, ma soprattutto in dissenso - me lo si consenta - dal mio collega Novi, che nel suo bellissimo intervento ha citato una delle figure più importanti del nostro giornalismo d'inchiesta, in particolar modo televisivo: la dottoressa Gabanelli.

Ebbene, la giornalista Gabanelli ha recentemente portato alla luce tutta una serie di questioni molto scottanti, che riguardano i comportamenti delle banche nel nostro Paese: delle banche italiane, ma anche ed in modo particolare delle banche straniere. Nella sua straordinaria inchiesta dedicata agli *swap* e ai derivati ha fatto emergere e ha portato all'attenzione di tantissimi italiani un fenomeno che vorrei definire una vera e propria bomba ad orologeria, che prima o poi esploderà: forse, allora, qualcuno di questo Governo se ne accorgerà.

Ho l'impressione che questo tema possa essere esaminato da più punti di vista. Il senatore Di Lello Finuoli ne ha appena aggiunto uno particolarmente pungente e io direi doloroso, perché il Ministro della giustizia forse farebbe bene ad occuparsi di come le banche siano riuscite a penetrare anche nelle stanze del Ministero e ad "aiutare" alcuni fenomeni particolarmente odiosi di sequestri di case a famiglie e a persone non più in grado di pagarsi la rata del mutuo.

Le rate dei mutui in questo Paese sono determinate da un sistema di mercato impazzito e fuori da ogni controllo, e le banche del nostro Paese evidentemente non temono l'azione della CONSOB (che, ahimè, troppe volte si è dimostrata fin troppo manchevole da questo punto di vista, deficitaria oltre misura nei casi Parmalat e Cirio, ad esempio): ancora oggi, non solo la CONSOB, ma nemmeno questo Governo si prende cura di informarsi esattamente sulla situazione e sui possibili rimedi da porre in essere, non per aiutare, ma per difendere il diritto dei risparmiatori a non essere utilizzati come carne da cannone dalle nostre banche e, peggio ancora, dalle banche straniere.

Dunque, non solo rivolgo un appello a quelle parti della sinistra che hanno sinceramente e autenticamente più a cuore i destini degli uomini e delle donne di questo Paese, ma mi spingo a dire che evidentemente questo Governo è espressione di quelle banche e il caso posto da questo emendamento ne è solo un pallido esempio. Vedremo certo una *performance* migliore di questo Governo quando affronteremo l'emendamento sui derivati e sugli *swap* che, in barba ad ogni regola internazionale, sono stati venduti da chi sapeva di vendere merce avariata a tanti Comuni del nostro Paese. Ciò sta riducendo molti Comuni ed alcune Regioni sull'orlo di un fallimento che avviene sotto gli occhi inconsapevoli di tanti di noi, ma certamente con la complicità di questo Governo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

**MORANDO** (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MORANDO** (Ulivo). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà con convinzione contro questo emendamento.

Sul punto che riguarda la sofferenza vera che c'è tra tutti coloro che hanno un mutuo prima casa già in sede di Commissione bilancio abbiamo approvato un primo intervento - accogliendo un emendamento del senatore D'Amico - certo molto limitato ma significativo, aumentando del 10 per cento la detrazione per il mutuo prima casa. Si tratta di una scelta di particolare significato, soprattutto se si pensa - signor Presidente, forse questo non è sufficientemente noto - che quella

detrazione è ferma nella sua entità, nella cifra che la determina, da più di dieci anni. Abbiamo attraversato questo lungo periodo sempre lasciando ferma quella detrazione, adesso, sarà anche poco, ma portare in aumento la detrazione e per le famiglie in sofferenza per il mutuo prima casa è un aiuto significativo.

Riconosco, però, che si può e, a mio giudizio, si deve fare una seconda cosa (l'iter della finanziaria non è terminato e credo che un impegno politico in questo senso la maggioranza lo potrebbe e lo dovrebbe prendere): non approvare un emendamento come quello al nostro esame, che certamente ha una portata finanziaria al di sopra delle possibilità che a questo punto dell'esame della legge finanziaria ci sono, ma intervenire - magari nella lettura della Camera invece di quella del Senato - sul punto che riguarda la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, a condizione date e cercando di coinvolgere le banche, nel senso di trasformarli in mutui a tasso fisso. È chiaro che l'operazione presenta un onere dal punto di vista delle banche; potrebbe esserci un intervento legislativo volto a concorrere a creare le condizioni perché questa diffusa trasformazione dei mutui a tasso variabile in mutui a tasso fisso possa avvenire, senza criminalizzare nessuno, nemmeno le banche, ma anche riconoscendo che c'è un problema molto serio che si è aperto con la crisi dei mutui *subprime* e bisogna in qualche misura farcene carico.

Un primo passo lo abbiamo fatto, un secondo a mio parere si potrebbe fare; l'entità dal passo che ci propone l'emendamento è troppo grande e con sincerità e tranquillità registriamo il nostro dissenso sul fatto che si possa decidere già oggi in questo momento nel senso ivi proposto.

**ROSSI Fernando (Misto-Mpc).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ricordo ai colleghi che siamo in sede di dichiarazioni di voto, non in discussione generale, che abbiamo già svolto, e neanche in sede di illustrazione degli emendamenti.

**ROSSI Fernando (Misto-Mpc).** Signor Presidente, recentemente abbiamo costituito un movimento politico che, rispetto alle valutazioni e all'analisi della sinistra storica, introduce un elemento dirimente nelle questioni di questi anni. Sono infatti venti anni che il costo del denaro è superiore all'inflazione e ciò ha sottratto enormi risorse finanziarie alle imprese e ai lavoratori.

Le banche rappresentano, non solo nel nostro Paese, il vero ostacolo allo sviluppo della democrazia reale con il loro potere sull'informazione, sulla politica e sull'economia, perché il nemico dell'artigiano non è il suo lavoratore e il nemico del lavoratore non è l'artigiano, ma tutti e due hanno la banca che li strozza.

Dal punto di vista della nostra analisi l'emendamento in esame può far sorgere qualche dubbio in merito al fatto che è lo Stato che interviene per sostenere un cittadino che ha contratto un mutuo, ma il profitto della banca rimane inalterato. Bisognerebbe andare nella direzione che indicava il senatore Morando, cioè che quel tasso variabile diventi un tasso fisso e non ci sia tutto il costo a carico del pubblico.

Tuttavia, mentre aspettiamo, l'erba cresce. Ieri è stata occupata la sede dell'ABI da centinaia di cittadini sfrattati perché non riescono più a pagare i mutui. Io stesso ho acceso un mutuo nel dicembre 2005 ad 800 euro mensili che ora sono diventati 1.050 euro. Per me non è un problema, ma per tanti lavoratori si tratta di un problema incredibile.

Chi governa e rappresenta in Parlamento il Paese può chiamare i poveri incapienti e ridere del raddoppio che consente loro un minimo di sopravvivenza in più rispetto ai problemi, non della terza settimana, ma delle ventiquattro ore. Non c'è da ridere sul raddoppio agli incapienti, così come non c'è da ridere per le migliaia di persone in Italia - si calcola 240.000 famiglie - che non riescono più a pagare i mutui.

Quindi, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento 2.50, così come sarei pronto a votare a favore di scelte del Governo che andassero a modificare i tassi da variabili a fissi. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

**POLLEDRI (LNP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**POLLEDRI (LNP).** Signor Presidente, voteremo l'emendamento 2.50 perché dobbiamo andare al di là di quanto fatto dal Governo con la finanziaria in esame. Vorrei, però, inserire un elemento di riflessione. Stiamo parlando delle banche: vorrei chiedere, quindi, di renderci conto del rischio che alcune banche stanno correndo negli ultimi mesi.

Un'importante banca come Banca Intesa si sta comprando quella "ciofecca" - chiedo scusa per il termine - dell'Alitalia; sta acquistando l'Alitalia mettendo ovviamente a rischio il capitale. Vorrei sapere se qualcuno si pone il problema di chi pagherà il rischio dell'acquisto dell'Alitalia; vorrei capire se lo pagheranno le varie persone che hanno contratto il mutuo, le cui case saranno sotto sequestro, o se lo pagherà Pantalone. Mi sembra che nello statuto e nella ragione sociale delle banche non vi sia fare industria.

Capisco che determinate persone delle banche votino per l'Ulivo, ma c'è un silenzio assordante anche di CONSOB e della Banca d'Italia. All'amico Rossi sottolineo che la prossima volta, oltre ad occupare l'ABI, bisognerebbe occupare Bankitalia e magari anche la Consob. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Carrara).*

**BRUTTI Paolo (SDSE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (SDSE). Signor Presidente, ho ascoltato le istanze presentate nei vari interventi, anche quelle del senatore Fernando Rossi. Vorrei, però, che si leggesse il testo dell'emendamento 2.50, cui noi facciamo riferimento. In questo emendamento, infatti, non c'è nulla di tutto quello che è stato evidenziato dai colleghi: se la proposta emendativa in esame servisse realmente ad impedire la crescita oltre misura dei tassi di interesse variabile dei mutui non avrei alcuno ostacolo a votare a favore; qui, invece, si afferma semplicemente che, in riferimento ai mutui accesi a far data dal 1° gennaio 2005, dall'imposta lorda del contribuente si detrae un importo pari al 27 per cento degli oneri sostenuti a seguito del pagamento degli interessi passivi.

Si tratta di una pura e semplice detrazione di imposta di una quota degli interessi passivi. Dunque, è una misura ininfluyente rispetto all'obiettivo di ridurre i tassi di interesse ed anche - se posso esprimere la mia opinione fino in fondo - agevolativa dei tassi estorsivi delle banche; infatti, si fa carico allo Stato di dare un po' ai contribuenti per pagare quei tassi di interesse.

Per tale motivo, esprimerò decisamente un voto contrario sull'emendamento 2.50 ed invito gli altri colleghi a non cadere nella trappola che è stata qui identificata. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE e del senatore D'Ambrosio).*

**STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, volevo solo osservare che alcune delle cose indicate adesso dal senatore Morando erano contenute in emendamenti dell'opposizione e, in particolare, del senatore Eufemi, quelli cioè che tendevano a rendere applicabile ciò che, pur previsto dalla legge Bersani, è fermo su un binario morto, ossia la portabilità dei mutui. Non si capisce perché la maggioranza abbia bocciato questo emendamento in Commissione. A questo punto anche le parole del presidente Morando assumono un'altra valenza e non sembrano essere così suggestive di un comportamento virtuoso come invece apparirebbero.

Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in esame.

**BALDASSARRI (AN).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, solo alcune rapide precisazioni sulla totale presa in giro fatta con questa finanziaria nei confronti degli italiani per quanto riguarda il caro-mutui.

Il presidente Morando ha ricordato che il Governo e la maggioranza hanno proposto di aumentare di 300 euro il limite di deducibilità degli interessi (portandolo da circa 3.700 euro a circa 4.000 euro), un'entità ridicola rispetto all'incremento delle rate che le famiglie stanno subendo. Giustamente il presidente Morando ha sottolineato che questo tetto di circa 3.700 euro era fermo da dieci anni. Ma il presidente Morando sa meglio di noi che un tetto fisso, quando i tassi d'interesse scendono, significa un sostegno maggiore alle famiglie che debbono pagare il mutuo. Quindi è questo, presidente Morando il momento di dimostrare il sostegno agli italiani, perché è questo il momento nel quale i tassi di interesse salgono *(Applausi dal Gruppo AN e della senatrice*

*Bonfrisco*). Aumentare in questo momento di un importo ridicolo il tetto è francamente una presa in giro.

Il problema è che vi dovete arrampicare sugli specchi rispetto al dato di fatto, emerso più volte in quest'Aula, anche in questa finanziaria (faccio riferimento anche alla misura sull'IRES), che le vostre manovre sono a vantaggio dei grandi gruppi, delle grandi banche e delle finanza e che vi dimenticate delle famiglie normali e dei lavoratori che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Questa è la verità politica che emerge dal vostro comportamento.

In conclusione, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in esame. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

**PRESIDENTE.** Altri colleghi chiedono di intervenire in dichiarazione di voto, ma siamo ormai giunti alle ore 14, quindi concludiamo qui i nostri lavori.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta *(ore 14)*.



## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ([1817](#))

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

###### Capo I

##### RISULTATI DIFFERENZIALI

###### Art. 1.

#### **Approvato**

##### *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per gli anni 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, prioritariamente, nel 2008, a riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

#### EMENDAMENTI

##### **1.2**

##### **DEL PENNINO**

##### **Respinto**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le entrate tributarie dello Stato per il 2008 restano determinate, secondo quanto previsto dall'allegato 8 del presente disegno di legge, in 425.708 milioni. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nello stesso esercizio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008 - 2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, confluiscono, in sede di assestamento di bilancio, in un apposito fondo, denominato "Fondo per il giusto indennizzo fiscale", da destinare, con successivi

provvedimenti, esclusivamente al taglio lineare dell'IRPEF e dell'IRES, al fine di restituire ai contribuenti quanto versato in eccedenza, rispetto alle prescrizioni di leggi; salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese».

**1.800**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

### **Respinto**

Al comma 4, sostituire le parole: «, a partire dalle fasce di reddito più basse, e dalla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito» con le seguenti: «e autonomi».

## **ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

### **TITOLO II**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA**

##### **Art. 2.**

##### *(Riduzione della pressione fiscale)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9».

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-*bis*, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter*, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter* sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

6. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

8. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007 dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali |           | Finestre comprensive di infissi |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                |                            | Coperture                    | Pavimenti |                                 |
| A              | 0,72                       | 0,42                         | 0,74      | 5,0                             |
| B              | 0,54                       | 0,42                         | 0,55      | 3,6                             |
| C              | 0,46                       | 0,42                         | 0,49      | 3,0                             |
| D              | 0,40                       | 0,35                         | 0,41      | 2,8                             |
| E              | 0,37                       | 0,32                         | 0,38      | 2,5                             |
| F              | 0,35                       | 0,31                         | 0,36      | 2,2                             |

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in

piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

20. All'articolo 1-*bis* della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

23. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Determinazione del reddito complessivo*). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

25. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

## EMENDAMENTI

### 2.3

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

#### Ritirato

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 27 dicembre 2006 numero 296, sono aumentate del cinquanta per cento. I risultanti importi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### 2.5

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FRANCO PAOLO

#### Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) gli immobili che costituiscono l'abitazione principale di un nucleo familiare, comunque composto. Lo Stato rimborsa i comuni per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione».

*Conseguentemente il comma 2 è soppresso.*

*Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:*

«1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

4. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

6. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Ridurre del 90 per cento dell'importo in Tabella A.*

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

## **2.6**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

### **Respinto**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

*«Art. 13-quater.*

*(Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili)*

1. Dall'imposta lorda si detrae interamente l'imposta comunale sugli immobili relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per abitazione principale quella presso la quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica e nella quale dimora abitualmente con i suoi familiari».

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente sopprimere:*

all'articolo 2, i commi da 3 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62;

l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1.

*All'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi: «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi: «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».*

## **2.9**

**POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

### **Respinto**

Al comma 1, capoverso 2-bis, il secondo periodo è così sostituito: «L'ulteriore detrazione è comunque non superiore a 100 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da un solo soggetto passivo e a 300 euro se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata ad periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale».

*Consequentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 500 milioni di euro.*

## **2.10**

**D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI**

### **Respinto**

Al comma 1, capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il limite di 200 euro può essere aumentato di 50 euro per ogni persona a carico convivente e non proprietario di quote dell'abitazione medesima».

*Al capoverso 2-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tale reddito è aumentato di 10.000 euro per ogni persona a carico e abitante nella medesima abitazione».*

*Consequentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.*

## **2.14**

**EUFEMI**

### **Ritirato**

Al comma 1 aggiungere infine: «Tale limite viene elevato di 5.000 euro per ogni familiare a carico oltre il quarto».

*Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.*

## **2.800**

**MONTALBANO, BARBIERI, ANGIUS**

### **V. testo 2**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere, alla fine le seguenti parole: "l'esercizio di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione d'imposta relativamente alle superfici impegnate da tali attività; l'estensione di tali superfici è rilevata dal comune di appartenenza".

Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».



## 2.800 (testo 2)

MONTALBANO, BARBIERI, ANGIUS

### Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere, alla fine le seguenti parole: "l'esercizio di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti, comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione d'imposta relativamente alle superfici impegnate da tali attività; l'estensione di tali superfici è rilevata dal comune di appartenenza".

Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

## 2.16

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

### Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. la tabella 1 di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n.296, è sostituita dalla seguente:

| Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore | Importo annuale dell'assegno                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 componente oltre i genitori o il genitore                             |                                                    |
| Fino a 15.000 euro                                                      | 4.950 euro<br>Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro    |
| 4.252,68 euro<br>Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro                      | 2.857,68 euro<br>Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro |
| 1.681,56 euro<br>Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro                      | 1.501,56 euro<br>Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro |
| 466,56 euro                                                             |                                                    |
| 2 componenti oltre i genitori o il genitore                             |                                                    |
| Fino a 15.000 euro                                                      | 7.749,96 euro<br>Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro |
| 6.937,56 euro<br>Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro                      | 5.312,40 euro<br>Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro |
| 2.712,60 euro<br>Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro                      | 2.139,96 euro<br>Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro |
| 977,40 euro<br>Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro                        | 202,56 euro                                        |
| 3 componenti oltre i genitori o il                                      |                                                    |

|                                                     |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                                                     | genitore                                            |  |
| Fino a 15.000 euro                                  | 11.250 euro<br>Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro    |  |
| 10.531,20 euro<br>Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro | 9.093,96 euro<br>Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro  |  |
| 6.793,80 euro<br>Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro  | 4.682,16 euro<br>Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro  |  |
| 2.882,16 euro<br>Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro  | 1.682,16 euro<br>Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro  |  |
| 482,16 euro                                         |                                                     |  |
| 4 componenti oltre i genitori o il genitore         |                                                     |  |
| Fino a 15.000 euro                                  | 15.000 euro<br>Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro    |  |
| 14.312,40 euro<br>Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro | 14.062,56 euro<br>Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro |  |
| 12.141,36 euro<br>Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro | 8.103,96 euro<br>Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro  |  |
| 4.104 euro<br>Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro     | 2.553,96 euro<br>Oltre 75.000 e fino a 85.000 euro  |  |
| 1.004,16 euro                                       |                                                     |  |

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

## 2.17

**D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI**

### **Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si deduce per carichi di famiglia seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più.

Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali".

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

## **2.22**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FERRARA**

### **Respinto**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito con il seguente:

"Sono sospese tutte le revisioni di estimi catastali per un quinquennio, a partire dal 1° gennaio 2008" e i commi 336, 337, 338 e 339 sono soppressi».

*Conseguentemente, nella Tabella A, ridurre tutte le rubriche in misura corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.*

## **2.23**

**EUFEMI**

### **Respinto**

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Al comma 40 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24, novembre 2006, n. 286 aggiungere il seguente periodo: "Resta ferma per i padiglioni e le aree fieristiche destinate all'esposizione, la classificazione nella categoria E/4"».

*Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.*

## **2.26**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

### **Ritirato**

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, all'articolo 10 comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti di età non inferiore a 75 anni per le proprie esigenze personali, nonché quelle sostenute dal contribuente a favore di familiari a carico aventi una età non inferiore a 75 anni, conviventi e appartenenti al nucleo familiare. Ai fini della deduzione, le spese mediche e quelle di assistenza devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e dei servizi fruiti, con indicazione del codice fiscale del contribuente».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere: all'articolo 2, i commi da 4 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4 l'articolo 5 l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7 l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73 l'articolo 93, commi 4,9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11 l'articolo 20, comma 3 l'articolo 21, comma 1 l'articolo 25, comma 1 l'articolo 26, comma 1 l'articolo 27, commi, 2 e 3 l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10 l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62 l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1.

b) all'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi: «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e: «900 milioni di euro» *rispettivamente con le frasi:* «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e: «1.900 milioni di euro».

## **2.27**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

### **Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sostituire il periodo: "800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni" con il periodo "1.600 euro per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.800 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni".».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere all'articolo 2, i commi da 4 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62; l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1;*

b) *all'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».*

## **2.28**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

### **Respinto**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10 comma 1, dopo la lettera i-quater) aggiungere la seguente lettera:

«i-quinquies) le spese sostenute per l'istruzione dei figli a carico, fino al compimento del 30mo anno di età, per la frequenza presso istituti pubblici e privati parificati, università italiane pubbliche e private. Ai fini della deduzione sono ammesse le tasse di iscrizione scolastiche e universitarie, le contribuzioni e le rette relative alla frequenza, purché certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente l'indicazione del codice fiscale del contribuente;».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere all'articolo 2, i commi da 4 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62; l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1;*

b) *all'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».*

## **2.29**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

### **Respinto**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta determinata in sede di dichiarazione dei redditi risulti pari a zero, è attribuita una somma pari a 150 euro a decorrere dall'anno 2007 quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62.*

## 2.500

TURIGLIATTO, ROSSI FERNANDO

### Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - *(Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili)*. - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a un valore catastale inferiore a 300.000 euro è interamente detraibile dall'imposta lorda se il proprietario dispone di un reddito complessivo che non supera i 50.000 euro; è detraibile nella misura del 50 per cento se il reddito supera i 50.000 euro, ma non i 100.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni".

2-ter. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2008 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero alle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge".

Conseguentemente, dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a

77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4"».

### **2.31 (testo corretto)**

**TURIGLIATTO, ROSSI FERNANDO**

#### **Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. - (Esenzione ICI per possessori unica casa adibita a propria abitazione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno dodici mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro, qualora dovuta. Ai Comuni che adottino quanto previsto dal presente comma e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario *de cuius*».

*Consequentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 400.000;

2009: - 400.000;

2010: - 400.000.

### **2.34**

**MARTINAT, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

#### **Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

*Consequentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.*

### **2.35**

**D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI**

#### **Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso." sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» e al secondo periodo le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13," sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,";



b) al comma 2, lettera c), le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,";

c) al comma 3, primo periodo le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,"».

*Conseguentemente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate-maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del 80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A. Ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **2.36**

**POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

### **Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi».

## **2.38**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

### **Respinto**

All'articolo 3, al comma 12, lettera f), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9) del codice civile"».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere all'articolo 2, i commi da 4 a 20; l'articolo 3; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7; l'articolo 33, commi 9 e 10; l'articolo 22, comma 1; l'articolo 73; l'articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l'articolo 95, commi 1, 7, 11; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 21, comma 1; l'articolo 25, comma 1; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, commi, 2 e 3; l'articolo 52, comma 1; l'articolo 10; l'articolo 22, commi 2 e 4; l'articolo 51, comma 1; l'articolo 79, comma 1; l'articolo 28, comma 1; l'articolo 34, comma 20; l'articolo 57, comma 1; l'articolo 62; l'articolo 42, comma 1; l'articolo 19, commi 4 e 7; l'articolo 17, commi 2 e 3; l'articolo 43, comma 2; l'articolo 34, comma 19; l'articolo 38, comma 4; l'articolo 53, comma 1; l'articolo 55, comma 1; l'articolo 63, comma 1; l'articolo 68, commi 1 e 2; l'articolo 71, comma 1; l'articolo 72, commi 1, 3 e 4; l'articolo 84, commi 1 e 2; l'articolo 54, comma 5; l'articolo 92, commi da 5 a 8; l'articolo 50, comma 1;*

b) *all'articolo 74, comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».*

## **2.45**

**D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI**

### **Respinto**

Al comma 4, lettera d), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste» con le parole: «di cui al punto a) fino ad un reddito complessivo di 30.000 euro. Tale detrazione spetta anche alle giovani coppie sposate nei primi tre anni di matrimonio fino ad un'età massima di entrambi i coniugi di 35 anni».

*Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.*

## 2.46

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

### Respinto

Al comma 4, lettera d), comma 1-quater, sostituire le parole: «non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole», con le seguenti: «sono tra loro cumulabili solo nel caso in cui gli aventi diritto sono coniugi. In tutti gli altri casi il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole».

*Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:*

2008: - 30 milioni di euro;

2009: - 30 milioni di euro;

2010: - 30 milioni di euro,

*di tutte le rubriche dell'allegata tabella A - Ministero dell'economia e finanze.*

## 2.47

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

### Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" aggiungere le seguenti: "e delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13";

2) al comma 3 sostituire le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" con le seguenti: "negli articoli 15 e 16"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

## 2.48

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

### Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, inserire le parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

## 2.50

### EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 198 n. 917 aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis. - In riferimento ai mutui accesi a far data dal 1° gennaio 2005, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di con titolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5 mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote".

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l'articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell'ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

*Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.*

## 2.51

### POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"4. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili:

a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile.

b) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la

domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.

c) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.

d) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

e) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative".

*Consequentemente sopprimere l'articolo 62.*

## **2.52**

**POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"4. Sono deducibili, per l'anno di imposta 2008, nel limite massimo di 1.000 euro annui, dal reddito complessivo le spese sostenute dal proprietario o dai titolari di contratti di locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote di affitto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilirà, tramite proprio decreto, le modalità attuative della presente disposizione"».

*Consequentemente all'articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 5.800 milioni di euro».*

## **2.57**

**BORNACIN**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro».

*Consequentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.*

## **2.62**

**MANTOVANO**

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

7-*ter*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 7-*bis* è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 7-*bis* ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2008.

7-*quater*. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2008. Sull'importo delle rate

successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

*7-quinquies.* La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2008.

*7-sexies.* Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

*7-septies.* La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da *7-bis* a *7-sexies* costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale».

*Consequentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.*

## **2.67**

### **BORNACIN**

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«*11-bis.* Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

*11-ter.* I percettori dei redditi di cui al precedente comma *10-bis* non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

*11-quater.* Le disposizioni dei precedenti commi *10-bis* e *10-ter* si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Consequentemente, ai maggiori oneri si provvede, sino a concorrenza della spesa, riducendo proporzionalmente gli importi - in tabella A - relativi a tutte le rubriche.*

## **2.690**

### **CALDEROLI**

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«*11-bis.* Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

*Consequentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2008 iscritti nella Tabella C, fino a totale copertura del corrispondente onere.*

## **2.72**

### **DIVINA, STIFFONI, LEONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI**

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«*12-bis.* La detrazione fiscale di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spettante per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, e comunque per incrementare le caratteristiche di sicurezza degli edifici, ferme restando le altre condizioni previste dal comma 12, è elevata ad una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute».

*Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 30.000;  
2009: - 30.000;  
2010: - 50.000.

## 2.77

### PARAVIA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 2.000 euro per motore, in un'unica rata.

15-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 1,1 e 900 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro per intervento, in un'unica rata.

15-quater. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 15-bis e 15-ter del presente articolo, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

15-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per la effettuazione di audit energetici finalizzati alla verifica dell'efficienza energetica degli impianti elettrici relativi ad edifici non residenziali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro per audit, in un'unica rata.

15-sexies. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti tipologia degli audit di cui al comma 15-quinquies; indicazione dei soggetti che debbono effettuarli, i tetti di spesa massima in funzione del tipo di audit nonché ogni altra modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 15-quinquies e 15-sexies».

*Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.*

## 2.80

### POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 351 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 incrementato di ulteriori 30 milioni di euro».

*Agli oneri del presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.*

## 2.83

### POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per le spese documentate sostenute, comprensive anche dei costi di trasporto e delle eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavabiancheria e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio in un'unica rata».



*Conseguentemente ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

## **2.801**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO**

Sopprimere i commi 16, 17 e 18.

*Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;*

*all'articolo 62 le cifre «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498».*

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

## **2.802**

**EUFEMI**

Sopprimere i commi 16, 17, 18.

## **2.102**

**LOSURDO**

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 si intendono rurali».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2008: - 20 milioni di euro;  
2009: - 20 milioni di euro;  
2010: - 20 milioni di euro.

## **2.103**

**ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO**

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, i seguenti:

«24-bis. Per tutti i titoli emessi a partire dal 1° gennaio 2008, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto che regoli la disciplina transitoria in maniera da non far emergere ingiustificati guadagni e perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti».

## **2.104**

**SARO**

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, è concesso, per



ciascuno dei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, un credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

*24-ter.* Il credito di imposta di cui al comma 20-*bis* è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nell'ente di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

*24-quater.* Il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:*

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

## **2.105**

**DIVINA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume l'aliquota del 18 per cento.

*24-ter.* Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008».

*Conseguentemente viene soppresso l'articolo 62.*

## **2.106**

**MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE**

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Le plusvalenze derivanti da vendite di immobili effettuate dalle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono soggette ad imposizione fiscale, se utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili da destinare allo svolgimento della medesima attività cui era adibito l'immobile alienato. La disposizione di cui al presente comma ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008».

*Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:*

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

## **2.112**

**EUFEMI**

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. I soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, proprietari o gestori di centri fieristici possono escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota pari al 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuati nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio successivo ed al netto delle cessioni di beni strumentali.

*24-ter.* Per investimenti si intendono le realizzazioni nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria».

*Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente Sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.*

#### **2.114**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

«24. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"13. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale"».

*Consequentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.*

#### **2.123**

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

«24-bis. Le disposizioni di cui alla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppresse».

*Consequentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.*

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».*

*Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

#### **2.803**

EUFEMI

Aggiungere il seguente comma:

«25-bis. I soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, proprietari o gestori di centri fieristici possono escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota pari all'ammontare dei ricavi derivanti dall'allestimento di manifestazioni fieristiche all'estero e costituiti dai soli corrispettivi derivanti dalla locazione delle aree espositive, effettuati nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi.

*Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

#### **2.0.2**

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;  
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

## 2.0.500

### TURIGLIATTO

Dopo l'**articolo 93**, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

*(Recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

*Consequentemente, all'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di Imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato

italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

## 2.0.4

**TURIGLIATTO, ROSSI FERNANDO**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Minimo e massimo di pensione)*

1. A partire dallo gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2008 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

*Conseguentemente,*

*sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006;*

*ridurre del 30 per cento tutti gli stanziamenti dell'allegata Tabella C di parte corrente;*

*ridurre del 90 per cento la rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla Tabella A;*

all'**articolo 2** aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

## 2.0.5

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 premettere il seguente articolo:

"Art. 0.32

(Sostegno ai genitori)

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla di lui cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi al beneficio i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o che si trovano ancora negli anni di studio.

4. Il contributo di cui al comma 1 non può essere corrisposto oltre i 14 mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con illirnite massimo di dodici mesi per uno dei due, mentre i due restanti costituiscono una opzione riservata all'altro genitore.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o si trovi ancora negli anni di studio è comunque assicurato contributo pari a 800 euro.

Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice abbia optato per il congedo facoltativo di cui al successivo articolo 32.

7. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10% ma pari almeno a 80 euro al mese».

*Conseguentemente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate-maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A. Ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1548, 1520, 3048, 1898», sono sostituite dalle

seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72 sono soppressi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **2.0.7**

**D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI**

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, lettera c), capoverso articolo 12, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le cifre: "800" e "690" con le seguenti: "2000" e "1500";

alla lettera c) sostituire le cifre: "800", "900" e "220" con le seguenti: "2000", "2500" e "300";

alla lettera d) sostituire la cifra "750" con la seguente: "1500"».

*Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata Tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.*

#### **2.0.9**

**TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Imposta europea sulle transazioni valutarie)*

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.

2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».

#### **2.0.10**

**TURIGLIATTO**

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione)*

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

## 2.0.11

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Recupero evasione fiscale a beneficio dei Comuni)*

1. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni - fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previe modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evazione fiscale e contributiva - sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercenti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrate garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.

2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero a cui essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.

3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.

4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Pronvice sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

## 2.0.12

TURIGLIATTO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Recupero fiscal drag)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli II, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2008"».

*Conseguentemente, all'**articolo 2**, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*



1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a

77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
- d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

### **2.0.13**

**ROSSI FERNANDO**

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Omogeneizzazione aliquote delle rendite)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota sulle diverse tipologie di rendite è omologata ad un tasso del 20%, che cancella le pregresse aliquote variabili, in base alla tipologia, dal 12,5% al 27%.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'operazione sono destinate ad un apposito fondo per la defiscalizzazione di salari e stipendi, da impiegarsi in base ad un apposito regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e del Tesoro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

### **2.0.14**

**TURIGLIATTO**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)*

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5% l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

## 2.0.15

### TURIGLIATTO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori alla gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero del debito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1° luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito».

*Conseguentemente all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del MEF.*

## 2.0.16

### SACCONI, CANTONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, VEGAS, POLLEDRI, DAVICO

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali)*

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre, n. 549, sono abrogati».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

## 2.0.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Istituzione del fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e cessazione della partecipazione statale alla società Sviluppo Italia Spa)*

1. È istituito il fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie, di seguito denominato "fondo". Il fondo concede contributi straordinari per la costruzione e l'acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari. Il contributo viene restituito, con modalità rateali e senza oneri di interessi, a decorrere dal quinto anno dall'avvenuta erogazione del contributo.

2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 30 per cento del costo di costruzione di un edificio residenziale non eccedenti i 110 metri quadri, come definito dalle regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito regolamento, definisce le modalità di erogazione del contributo.

3. Al primo finanziamento del fondo si provvede mediante il trasferimento di tutte le risorse a qualunque titolo erogate alla società Sviluppo Italia Spa a valere sul bilancio dello Stato. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione del contributo e per la restituzione anticipata del contributo in caso di scioglimento del matrimonio».

*Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

## 2.0.24

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Misure per il sostentamento dei nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti)*

1. Ai soggetti componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro, ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione, è concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia ed è commisurato all'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta per l'acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare, come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei beni.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con il regime fiscale di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le modalità attuative del contributo di cui al comma 1».

5. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

6. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

7. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

8. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

9. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, ridurre del 90 per cento l'importo in Tabella A.*

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

## **2.0.25**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Norme in materia di IRPEF)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Deduzione per il sostegno del nucleo familiare)* - 1. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento del suo ammontare totale laddove uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, sia di lavoro dipendente sia autonomo o attività di impresa, ovvero in qualsiasi caso in cui l'altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 7 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

2. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. La deduzione è aumentata al 5 per cento se il reddito complessivo non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 3 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

3. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. L'importo è aumentato al 15 per cento nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La deduzione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della deduzione stessa. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 5 per cento nel caso in cui il reddito supera l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

4. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 50 per cento del reddito imponibile.

5. Dal reddito del nucleo familiare si deduce l'ulteriore cifra di 2.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per gli anziani ultrasettantenni l'importo è elevato a 3.000 euro.

6. Le deduzioni per il sostegno del nucleo familiare sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

7. Per la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta decorrenti da quello di applicazione della nuova modalità di tassazione del reddito dei coniugi risultante dai commi da 1 a 6, si applicano le norme in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge se queste determinano un'imposta minore rispetto a quella derivante dall'applicazione del nuovo sistema di tassazione".

b) all'articolo 15, comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole: "le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro." è inserito il seguente periodo: "Quando tali spese sono sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite dei 129,11 euro e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento";

2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e di materiale tecnico scolastico sostenute per i figli minorenni, in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate le tipologie di spese per le quali spetta la detraibilità;

e-ter) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro";

c) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta, in fine, la seguente:

"l-quinques) i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nucleo familiare, nella seguente misura: 1) del 20 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore non supera 20.000 euro; 2) del 10 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore è superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro. In nessun caso la deduzione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati"».

2. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono appodate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,", sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

4. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

6. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, ridurre del 90 per cento dell'importo in Tabella A.*

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:*

*«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri*

derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

## **2.0.27**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere il 48 per cento del reddito totale prodotto in ciascun periodo d'imposta da tali medesimi soggetti.

2. I contribuente deve indicare, in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi ovvero del modello di dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale ovvero di quello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, per ciascun periodo d'imposta:

a) il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti;

b) l'ammontare del reddito totale prodotto;

c) l'eventuale eccedenza maturata rappresentata dalla differenza positiva tra il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti e il 48 per cento dell'ammontare del reddito totale prodotto.

3. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione degli importi eventualmente dovuti per i periodi d'imposta successivi a titolo di tributi locali o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti termini e modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi».

*Consequentemente sopprimere l'articolo 62.*

## **2.0.28**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FRANCO PAOLO**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione sostitutiva dei redditi da locazione)*

1. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche».

Consequentemente, nella tabella A, ridurre dell'80 per cento tutte le rubriche. Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

## **2.0.30**

**TURIGLIATTO, RAME**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Pagamento ICI immobili di proprietà di enti religiosi)*

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non è applicabile agli immobili di proprietà di enti religiosi se utilizzati, anche non esclusivamente, per lo svolgimento di attività commerciali».

### 2.0.31

ROSSI FERNANDO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Impiego parziale delle riserve auree)*

1. La riserva aurifera dell'Italia è ridotta del 50 per cento del suo ammontare.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, entro 3 mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure di immissione graduale di 500 tonnellate annue di oro, come consentito dagli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea, per il periodo 2008-2010.
3. Le maggiori risorse derivanti dalla vendita sono destinate alla riduzione del debito pubblico» .



**244<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA  
STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2007  
**(Pomeridiana)**

---

Presidenza del presidente MARINI,  
indi del vice presidente CAPRILI  
e del vice presidente CALDEROLI

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente MARINI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,04).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)** (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,13)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 2.50.

**BALDASSARRI** (AN). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Senatore Baldassarri, non possiamo aprire questioni nuove. C'è il Governo in Aula che ha ascoltato l'osservazione del senatore Eufemi, abbiamo i lavori in corso, qualche chiarimento...

BALDASSARRI (AN). Intendo intervenire con riguardo alla legge finanziaria, che è all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, la relazione spedita questa mattina dal Ministero dell'economia... *(Commenti dal Gruppo Ulivo)* ... dimostra che il Governo ha mentito al Parlamento; il Governo ha detto una menzogna al Parlamento e l'ha detta per iscritto. *(Commenti dal Gruppo Ulivo)*.

PRESIDENTE. State buoni!

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, voglio parlare, mi lasci parlare.

PRESIDENTE. Ma guardi che non ho l'obbligo di farla parlare! Non ce l'ho, perché lei intervenire su un qualche argomento che riguardi l'ordine dei lavori, non riproporre queste considerazioni. Veda di concludere. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

BALDASSARRI (AN). Presidente, l'ordine dei lavori è sul seguente argomento: il Governo della Repubblica ha mentito all'Assemblea del Senato. *(Commenti dai banchi della maggioranza)*. Ha trasmesso un foglio di carta, spacciandolo per relazione tecnica sulla legge finanziaria, che è fondamentale per l'Italia, ed è stato smentito - come avevo già sottolineato questa mattina - dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha dimostrato che si tratta solo di tavole di elaborazione, non della sua bollinatura. Il Governo deve dimostrare su queste tavole come copre quanto detto dalla Ragioneria, vale a dire che la finanziaria è attualmente scoperta per oltre 200 milioni di euro. Questo è il mio intervento sull'ordine dei lavori, Presidente.

VEGAS (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, la trasmissione di questa relazione tecnica dimostra un dato inequivocabile, ossia che l'emendamento 3.2000 non fu sottoposto a relazione tecnica proprio perché era scoperto, e questo si evince chiaramente dalle carte trasmesse dal Ministro. Per inciso, il Ministro ieri ha detto che non c'era un problema di copertura, ma si trattava di una questione relativa all'indebitamento netto, che sarebbe un aggregato statistico: forse farebbe bene a rinfrescarsi la memoria sull'argomento. Chiuso questo inciso, se l'emendamento è stato votato, così come risulta, scoperto, vuol dire che era assolutamente inammissibile, quindi, non si può fare i rigoristi ad intermittenza: il Presidente della Commissione non lo doveva ammettere.

A questo punto, occorre dare una svolta seria ai nostri lavori, perché queste carte parlano chiaro: siamo davanti ad una finanziaria scoperta, nella quale si dice che in qualche modo bisogna recuperare effetti per centinaia di milioni di euro nell'ambito della discussione in Aula. La cosa in Aula è difficile da realizzare, perché gli emendamenti arrivano come un profluvio e non si possono valutare gli effetti finanziari degli emendamenti *a priori* per avere la certezza di compensare questo buco di 200 milioni. L'unica soluzione per andare avanti con un esame serio della finanziaria, non inficiato da questo vizio originario, è rinviare il provvedimento in Commissione, anche per un breve tempo, per poter risolvere il problema.

Le chiedo, quindi, formalmente un rinvio del provvedimento in Commissione, anche di mezza giornata, per risolvere la questione. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, siamo di fronte ad una prova provata, perché la Ragioneria, che credo sia una fonte incontrovertibile - e penso che saranno d'accordo anche i colleghi della maggioranza - ha affermato che, per effetto degli emendamenti approvati in Commissione, c'è un peggioramento del *deficit* di 94 milioni di euro. Tradotto in altri termini, ciò significa che sono stati

approvati emendamenti scoperti per 94 milioni di euro. C'è quindi la prova provata che è stato ammesso al voto qualche emendamento che non aveva sufficiente copertura e al riguardo c'è una responsabilità del Presidente della Commissione.

Tuttavia, Presidente, per favore, mi ascolti: lei continua a dire - l'ha detto più volte in quest'Aula - che c'è qui il Governo, il quale risponderà. No, signor Presidente, perché sull'ammissibilità degli emendamenti e soprattutto sulla loro copertura giudica la Presidenza, cioè lei, signor Presidente. Lei deve allora esprimersi sulla questione e se, come è logico, lei non è tecnicamente in grado di esprimersi, perché è ovvio che si tratta di questioni complicate e non possiamo certo pretendere dal presidente Marini che dall'alto del suo scranno sia in grado di esprimersi su di esse, allora non vi è altra via che si riunisca la Commissione bilancio.

Avete preso in giro, anche con urla e schiamazzi, i giusti richiami - e qui c'è la prova che erano giusti - del senatore Baldassarri, ma se vogliamo essere un Paese serio dobbiamo trovare le coperture, perché questo prevedono la Costituzione, il nostro Regolamento e le leggi. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).*

Vogliamo seguire la Costituzione? Vogliamo seguire le leggi? Vogliamo seguire il Regolamento del Senato? Quando c'eravamo noi, voi lo pretendevate; non fate, per cortesia, che tutte le regole valgono per una stagione e poi non valgono più per l'altra.

Signor Presidente, lei è supremo garante delle regole in questo ramo del Parlamento. Lei deve - questo è il mio accorato appello - farsi parte diligente perché non è soltanto suo diritto, ma soprattutto suo dovere. C'è la prova che in Commissione qualcosa non è andato per il verso giusto, la prego di intervenire. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI, UDC e AN).*

**MORANDO** *(Ulivo)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MORANDO** *(Ulivo)*. Signor Presidente, il punto oggi evidenziato dall'allegato 7, che è stato rielaborato dopo i lavori della Commissione, era ampiamente noto durante i lavori della Commissione, tant'è che, ad un certo punto, è intervenuta la decisione dell'opposizione di abbandonare gli stessi proprio perché i colleghi dell'opposizione legittimamente ritenevano che si ponesse un problema, da deferire alla Presidenza del Senato, relativamente al fatto che - a loro avviso - non era corretta la nota tecnica richiesta dalla Commissione al Governo a proposito dell'emendamento 3.2000, quello che prevede l'abolizione dei *ticket* per il 2008.

L'allegato 7, da questo punto di vista, non fa che confermare, dunque, il tema di cui abbiamo discusso durante i lavori della Commissione. Signor Presidente, durante quei lavori, io ho sostenuto una certa tesi, anche prendendo per buona la posizione che a quel punto ci era nota, perché il Governo aveva depositato in Commissione lo scambio di lettere e di documenti tra l'ufficio legislativo del Ministero e la Ragioneria a questo proposito. La tesi che ho sostenuto e che continuo a sostenere, infatti, è che, anche ammettendo che, in questa dialettica di posizioni diverse circa l'interpretazione dell'utilizzo per la copertura dell'emendamento *ticket* del cosiddetto Fondo Amadori per le politiche comunitarie, fosse totalmente da privilegiare e da confermare come giusta la tesi della Ragioneria generale dello Stato (cui, ripeto, si contrappone l'interpretazione dell'ufficio legislativo del Ministero), un problema di inammissibilità dell'emendamento non si può proporre e non si propone perché la Ragioneria non mette minimamente in discussione - e sottolineo questo punto - il fatto che l'utilizzo di quel fondo a fini di copertura sul lato della competenza, cioè sul lato del saldo netto da finanziare, sia perfettamente corretto.

L'articolo 81 della Costituzione è interpretato correttamente in quanto riferito, in primo luogo, alla competenza. Ora, sotto il profilo della competenza, la copertura è perfettamente corretta; la cifra che riconosce sia l'ufficio legislativo - e il Ministero in generale - con la nota tecnica depositata in Commissione è 326 milioni di euro. In Commissione, infatti, la relazione tecnica c'è; è quella depositata dal Ministero dell'economia che reca la firma del professor Sartor. In quella nota tecnica, sul versante della competenza, la copertura derivante dall'utilizzo del cosiddetto Fondo Amadori cifra 326 milioni di euro. Sotto questo profilo, dunque, non si può proporre alcun problema di legittimità e di ammissibilità dell'emendamento.

L'emendamento era correttamente, secondo me, all'attenzione della Commissione, è stato ammesso e, una volta approvato, è correttamente all'esame dell'Aula, essendo stato inserito nel testo approvato dalla Commissione.

Si pone, ora (e l'allegato 7, a mio avviso, utilmente evidenzia questo problema), la questione, più delicata e più controversa, sotto il profilo tecnico, di come cifrare l'effetto, sul versante della

cassa, cioè sul versante dell'indebitamento netto, di quello stesso utilizzo di 326 milioni del Fondo Amadori. Da questo punto di vista, non c'è dubbio, signor Presidente, che, a mio avviso, la tesi della Ragioneria ha qualche fondamento quando sottolinea che, escluso qualsiasi problema di ammissibilità, l'effetto di cassa di quella riduzione del Fondo è diverso, quantitativamente diverso, dall'effetto di competenza. Dunque, sul versante della cassa, secondo me, è pacifico, malgrado la posizione diversa del Ministero dell'economia, che ci sia un effetto diverso.

Questo, però, signor Presidente, non vuol dire che l'emendamento era inammissibile e, non avrei dovuto ammetterlo e quindi il testo approvato dalla Commissione è inammissibile. Significa semplicemente che, come evidenzia l'allegato 7, si è aperto un problema sul versante dell'indebitamento. Sto cercando di dire quello che penso, non sto facendo polemiche con nessuno.

Secondo me, il problema sul versante dell'indebitamento c'è e - a mio avviso - sarebbe opportuno correggere qualcosa per tenerne conto; sono convinto che sarà fatto perché deve essere fatto. Non c'è un problema di inammissibilità, ma solo il problema di correggere ciò che eventualmente si sia determinato sul versante dell'effetto di cassa. A mio parere, non c'è dubbio che sarebbe bene, sarebbe utile che questa correzione intervenisse.

Signor Presidente, la prego di concedermi ancora qualche minuto perché si tratta di problemi di una complessità tecnica enorme e spero che i colleghi che se ne occupano riconoscano il problema.

Allora, una volta detto questo, signor Presidente, la vera questione che si pone, in quel momento, è: di quanto bisogna correggere? Di quanto l'effetto di cassa è difforme rispetto all'effetto di competenza? Sei mesi fa, signor Presidente, a proposito di coerenza (che deve valere per tutti), la Commissione bilancio del Senato si è trovata di fronte ad una relazione tecnica, regolarmente bollinata, del Ragioniere generale dello Stato che utilizzava il Fondo Amadori per un intervento sull'indebitamento della sanità, esattamente lo stesso tema: stesso problema da risolvere, stessa copertura effettuata. A dimostrazione che il tema è controverso, specie per la sua quantificazione, lo stesso Ragioniere generale dello Stato, che non è cambiato nel frattempo, ha detto che l'effetto di competenza e l'effetto di cassa coincidevano. La Commissione bilancio disse che aveva alcune perplessità su questa coincidenza, tant'è vero che un intervento successivo mise riparo, almeno in parte, a quella che allora considerai una valutazione tecnica infondata della Ragioneria.

Ora, però, signor Presidente, lei mi deve scusare, ma passare in sei mesi, sullo stesso tema, pretendendo di mantenere intatta la propria credibilità tecnica, dalla tesi dell'identità di effetto competenza e cassa, alla tesi che sulla competenza ci sono 326 milioni di euro e sulla cassa, al primo anno, non c'è niente, francamente, mi sembra esagerato.

Quindi, credo - e concludo - per prima cosa che non c'è nessun problema di ammissibilità (e ritengo che, con onestà culturale, bisognerebbe prima di tutto riconoscerlo); in secondo luogo, bisogna riconoscere che è questione molto controversa quella dell'effetto di utilizzo di fondi, come quello Amadori, sul lato della cassa rispetto a quello della competenza; in terzo luogo, non c'è dubbio che esiste una differenza tra l'effetto di competenza e l'effetto di cassa e che, in qualche misura, bisognerà porvi rimedio, non perché si pone un problema di ammissibilità, ma per mille altre ragioni. Non è vero affatto, appunto, che l'indebitamento netto sia un dato meramente statistico, ma è un dato di primario rilievo economico e finanziario; la penso così a prescindere da chi ha detto il contrario. Io dico che il dato dell'indebitamento netto, non fosse altro che per il rilievo nel contesto europeo, è certamente rilevante. Su quel lato si pone un problema, mentre non esiste nessun problema di inammissibilità. Non c'è dubbio che, nel corso della lettura della finanziaria, il tema dovrà essere affrontato e risolto, ma non perché si ponga un problema di ammissibilità.

**PRESIDENTE.** Senatore Morando, questo è chiaro. Ma, dal momento che sta parlando il Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione, lei afferma che il problema deve essere affrontato nel corso della discussione della finanziaria?

**MORANDO (Ulivo).** Signor Presidente, non c'è alcun dubbio che riunire la Commissione bilancio per porre un problema di ammissibilità non serve a nulla, proprio perché questo tipo di problema non esiste.

L'altra questione deve essere affrontata nel corso del dibattito. È possibile risolverla nell'ambito della discussione che stiamo svolgendo qui in Senato, oppure che essa sarà risolta alla Camera dei deputati. *(Commenti e proteste dai Gruppi AN e FI).*

**BALDASSARRI (AN).** No, il problema deve essere risolto qui!

MORANDO (*Ulivo*). A mio parere, sotto il profilo della legittimità degli atti al nostro esame, il problema della ammissibilità non esiste, mentre non c'è dubbio che si pone un problema di opportunità politica. La mia tesi è che prima si affronta il problema, meglio è, ma si deve affrontare un problema sul lato dell'effetto di cassa facendo una valutazione su un punto estremamente controverso, che - ripeto - la stessa Ragioneria generale dello Stato ha risolto, sei mesi fa, in maniera esattamente opposta alla soluzione proposta adesso. Giurare, come si fa diffusamente, sulla veridicità di una tesi in presenza di un comportamento diametralmente opposto dello stesso soggetto a distanza di sei mesi, mi sembra, signor Presidente, del tutto improprio. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, SDSE, Aut e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, un aspetto però non mi è chiaro. Lei ha spiegato bene il problema dell'inammissibilità. Esiste, però, un problema di congruità sulla questione di cassa che dovrà essere risolto, in qualche modo, qui al Senato o, come da lei detto da ultimo, alla Camera dei deputati.

Quali possibilità abbiamo noi di affrontare il problema? Per risolvere il problema da lei illustrato - e non mi riferisco all'ammissibilità - è utile una riunione della Commissione? Lei ha sostenuto che un problema esiste, la invito, quindi, a comunicarci la sua idea per risolverlo.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, io non sono in grado di avere un'idea al riguardo. Sto solo dicendo che tornare in Commissione bilancio per affrontare il problema è del tutto inutile e bisogna andare avanti con i nostri lavori. (*Applausi e commenti ironici dai Gruppi LNP, FI e AN*). Il problema della legittimità degli atti al nostro esame non si pone; quindi, sul piano dell'orientamento politico, se si decide di affrontare il problema, la sede giusta è l'Aula e non la Commissione.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Comunico però all'Aula che non concederò più la parola quando un senatore del proprio Gruppo ha già parlato.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, il problema che intendo sollevare è forse meno incisivo di quello indicato dal collega Morando, ma è comunque molto serio, in quanto riguarda la credibilità dei nostri lavori. Richiamo, in particolare, l'attenzione del collega Legnini al riguardo.

Quando è stato posto in votazione l'emendamento 2.46, a firma mia e di altri colleghi, un emendamento molto delicato riguardante la famiglia italiana (mi rivolgo a quelli, tra i senatori, interessati ai problemi della famiglie italiana), ho detto che il senatore Legnini aveva invitato il sottoscritto, insieme al senatore Ciccanti e agli altri firmatari dell'emendamento, a presentare un ordine del giorno.

Alla mia domanda se davvero il relatore avesse avanzato questa richiesta, e interrogato dal Presidente al riguardo, il senatore Legnini ha sostenuto di non averla mai avanzata. Quindi, l'emendamento 2.46 è stato votato senza essere stato trasformato in ordine del giorno, nonostante a me sembrasse di ricordare che il senatore Legnini in quel senso si fosse espresso.

Siccome tengo ad essere una persona che guarda le carte prima di parlare, a differenza forse di qualcun altro, ho atteso di leggere il resoconto stenografico per verificare le parole esatte.

Riporto, infatti, con riferimento al parere espresso dal senatore Legnini, quanto da lui detto a proposito dell'emendamento 2.46: «Anche in questo caso, inviterei i senatori D'Onofrio, Ciccanti e gli altri colleghi del Gruppo dell'UDC, se lo ritengono, a presentare un ordine del giorno».

Vorrei far presente al Presidente che il diritto di presentare un ordine del giorno - poi il relatore Legnini e il Governo diranno se sono favorevoli o contrari e i senatori voteranno - mi è stato conculcato nel momento in cui il relatore Legnini ha sostenuto di non aver pronunciato tali parole. Siccome invece lo aveva fatto, come risulta dal resoconto stenografico, chiedo di poter presentare un ordine del giorno sul quale poi il relatore potrà esprimersi come ritiene più opportuno; certo però non può sostenere di non averlo detto, lo aveva detto e risulta a verbale. Io sono ancora una persona perbene, non so se il senatore Legnini era distratto o lo ha fatto di proposito. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, molto spesso in quest'Aula il presidente Morando si alza per ricordare a tutti noi che si stanno esaminando argomenti complessi, spesso atteggiandosi in maniera anche un po' professorale nel dare qualche indicazione o suggerimento e lasciando intendere che non tutti sono all'altezza di comprendere problemi così complessi.

Ora, però, nel suo intervento, il presidente Morando in un colpo solo ha accusato la Ragioneria generale dello Stato e ha soppresso il Senato della Repubblica. Questo mi pare troppo anche per il professore Morando.

Inoltre, il relatore, senatore Legnini, ha più volte detto in Commissione che condivideva alcuni emendamenti dell'opposizione, ma che non poteva esprimere un parere favorevole perché era dubbia la copertura. Ciò vuol dire che se è dubbia la copertura non si può approvare un emendamento.

Ora, in primo luogo, osservo che ciò di cui si dispone in questo momento non è una relazione tecnica, ma un allegato conoscitivo. Anche se non sono assolutamente un tecnico, mi risulta che il fabbisogno sia di cassa, o almeno così mi è sempre stato insegnato, tanto è vero che nell'esame di ogni finanziaria si è sempre detto che il fabbisogno è di cassa e l'indebitamento è di competenza.

Ora, da questo allegato conoscitivo, che ci è stato consegnato in fotocopia, ma che la Ragioneria generale dello Stato ha consegnato al Governo e al relatore, risulta che alcune misure, che ovviamente fanno riferimento in particolare ai *ticket* sanitari - come è bene evidenziato nella fotocopia - sono prive di copertura.

Pertanto, Presidente, lei non può delegare al presidente Morando ciò che non è delegabile dal Presidente del Senato. È lei che deve dirci, come ha detto il collega Castelli, se è possibile andare avanti così, a fronte di un documento inviatoci dalla Ragioneria generale dello Stato, che è stato battuto dalle agenzie e la cui richiesta ha generato spesso ilarità in quest'Aula per l'intervento di un collega competente che, da settimane, evidenzia che c'è un buco in questa finanziaria.

*(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).*

Non è possibile continuare così. Lei si deve assumere la responsabilità di dire se si può continuare di fronte a questa relazione tecnica che tale non è e non ci si può sentir dire né dal Presidente della Commissione o da altri che la questione può essere poi risolta presso la Camera dei deputati. È il Senato che deve risolvere il problema nel proprio ambito, senza delegare altri in tal senso.

*(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).* Altrimenti, lei delega al Presidente della Commissione bilancio e noi deleghiamo alla Camera. Questo è assolutamente inaccettabile, signor Presidente. Lei ora deve assumersi la responsabilità di dire se l'Aula può continuare il suo lavoro o no.

PRESIDENTE. Nel suo intervento, senatore Matteoli, amichevolmente, mi ha detto tre volte di assumermi la responsabilità: mi sembrano un po' troppe.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 11, in particolare dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione bilancio, dispongo l'accantonamento dell'articolo 3 e del successivo 48-bis ad esso collegato, e che la Commissione, a conclusione della seduta, si riunisca per riferire domattina all'Assemblea sul modo di affrontare qui in Senato la questione. Questa è la decisione che mi sembra giusto prendere su questo punto.

Ha facoltà di parlare il senatore Legnini per intervenire sulla questione toccata dal senatore D'Onofrio.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, vorrei innanzitutto che si comprendesse che l'emendamento 2.46, a firmato dal senatore D'Onofrio ed altri, non ha ad oggetto, come è stato detto - mi consenta il senatore D'Onofrio - un po' enfaticamente, problemi di grandissimo rilievo per la famiglia italiana. In realtà, si tratta di un problema molto contenuto, relativo alla non cumulabilità delle detrazioni in materia di affitto, di cui all'articolo 2, per le famiglie povere e per i giovani.

Il senatore D'Onofrio, con l'emendamento, dice che sono cumulabili, a certe condizioni, tra coniugi e così via. È vero che durante l'espressione del parere ho detto quanto riportato dal resoconto, ci mancherebbe! Io, però, ho detto che, a mio modo di vedere, se il senatore D'Onofrio intendeva presentare un ordine del giorno, lo avremmo valutato. Presenti l'ordine del giorno e lo valuteremo!



Personalmente, ritengo che nulla osti all'accoglimento di un ordine del giorno che preveda, nella prospettiva, la cumulabilità di queste detrazioni. Non mi ero espresso nel senso di un parere certamente favorevole ad un ordine del giorno che andrebbe, peraltro, letto ed esaminato. Quindi, ritengo che non sia conculcato alcun diritto, ma che vi sia la possibilità di presentare l'ordine del giorno, di esaminarlo ed eventualmente accoglierlo. In ogni caso, se mi sono mal espresso, chiedo scusa al senatore D'Onofrio, ma la questione è tranquillamente risolvibile.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Senatore Azzollini, non può intervenire su questo punto. Io ho comunicato, su richiesta di assunzione di responsabilità del Presidente, una decisione della Presidenza. Quindi, la Commissione è autorizzata a riunirsi e a riferire domattina su come questo argomento, toccato abbondantemente, possa essere affrontato.

**AZZOLLINI (FI).** Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori. Credo vi siano delle questioni che ella deve immediatamente affrontare e che non hanno a che fare con la sola questione di merito che lei, poco fa, ha detto di esaminare in Commissione.

Voglio ricordare che vi sono un problema ed un precedente specifici che la riguardano direttamente e che non hanno a che fare con la Commissione. Ciò che è insorto in Aula, signor Presidente, è un problema squisitamente politico. Quando, per la prima volta, ho posto in Commissione il problema di quell'emendamento, sollevando la mancanza di relazione tecnica, si poteva fare quel che lei ha detto: andiamo avanti, poi vediamo, il Governo provvederà.

Oggi il problema è diverso perché non c'è la mancanza della relazione tecnica, ma c'è un documento, questa volta "bollinato" dalla Ragioneria, che evidenzia lo scoperto di quell'emendamento 3.2000 che incide su parecchi articoli.

Ecco perché non si può dire di andare avanti e di vedere dopo la seduta. Ora si pone il problema e chiedo che mi ascolti ancora.

Sul piano politico si è cioè capito in quest'Aula che la Ragioneria, per quanto riguarda l'indebitamento e il fabbisogno, ha affermato che l'emendamento, che incide, ripeto, su vari articoli, perché è una proposta complessa, è scoperto per oltre 400 milioni di euro. Il relatore e il Governo, con molta onestà, ammettono questo dato di fatto. Direi, quindi, che il problema lo dobbiamo risolvere, altrimenti alla Camera sarà impossibile...

**PRESIDENTE.** Senatore Azzollini, l'abbiamo superata questa discussione con la mia decisione. Non possiamo continuare a parlarne. *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

**AZZOLLINI (FI).** Ne dobbiamo parlare, signor Presidente. Lei deve avere la pazienza....

**PRESIDENTE.** Ne ho tanta di pazienza, però concluda, per favore.

**AZZOLLINI (FI).** Tento di concludere. Voglio dirle, signor Presidente, che a fronte della scopertura c'è un precedente preciso, che il senatore Morando non ha ricordato. Il Presidente della Repubblica ha rinviato (ecco la sua personale problematica) alle Camere per questa stessa ragione di copertura, nella scorsa legislatura, un decreto-legge in materia di agricoltura, la norma sul Servizio contributi agricoli unificato (SCAU). *(Applausi dai Gruppi FI, AN).* L'ha rimandato indietro. E perché lo ha fatto? Perché una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, signor Presidente, pone a lei un problema, che sto testualmente per evidenziarle. Secondo tale circolare, che poi è stata ribadita da una legge, la verifica della relazione tecnica viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale, una volta riscontrata la corretta quantificazione dell'onere recato dal provvedimento, nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria, appone, tramite la *bollinatura* posta dal Ragioniere generale dello Stato, il proprio visto di conformità, senza il quale il provvedimento non può essere controfirmato dal Presidente della Repubblica e trasmesso alle Camere. Questo nel caso di una legge e in quel caso è stata rinviata alle Camere.

Siccome c'è già il precedente del decreto-legge in materia di agricoltura di cui parlavo prima, che il presidente della Repubblica Ciampi, per tale ragione, rinviò alle Camere, lei a questo punto non può che sospendere i lavori d'Aula (la pongo come questione pregiudiziale, signor Presidente) fino a quando il Governo non reperirà la copertura dei 460 milioni di euro. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).*



PRESIDENTE. Grazie è stato chiarissimo. Concluda.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, ha dato tempo a tutti.

PRESIDENTE. L'ho fatta parlare, senatore Azzollini, ed il suo Gruppo è già intervenuto più di una volta. La prego, concluda.

AZZOLLINI (FI). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiedo che si voti tale questione pregiudiziale e che subito il Governo torni con la copertura di questi oltre 400 milioni di euro regolarmente bollinata dalla Ragioneria generale. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA)*.

**PRESIDENTE.** Sono stato assolutamente sensibile, perché dalle parole del Presidente della Commissione mi è sembrato che emergesse un problema che non aveva trovato soluzione. La maniera più efficace, al punto in cui siamo, è quella - come ho comunicato - di chiedere alla Commissione di affrontare la questione e di accantonare comunque l'articolo 3. *(Proteste dai banchi dell'opposizione)*. Questa è la decisione della Presidenza e quindi vi prego di riproporre il problema in Commissione. Pertanto, andiamo avanti con i nostri lavori. *(Vibrate proteste dai banchi dell'opposizione)*. Le pregiudiziali non sono ammesse a questo punto. Sono assolutamente convinto di questo. *(Vibrate, reiterate proteste dai banchi dell'opposizione)*.

Suspendo per mezz'ora la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,32).*

*Omissis*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817 (ore 17,33)**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo dunque l'esame del disegno di legge in titolo dalla votazione dell'emendamento 2.50.

**GIRFATTI (DCA-PRI-MPA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIRFATTI (DCA-PRI-MPA).** Signor Presidente, abbiamo visto come sul caro mutui il Governo abbia a cuore la posizione di centinaia di migliaia di mutuatari o di famiglie, però nei vari interventi, sia del Governo, che dei relatori, non ho mai sentito pronunciare il termine "spread". *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Si è parlato di interessi a tasso fisso e di interessi variabili, si è parlato di come procedere ad una elemosina per tutti coloro i quali pagano gli interessi, consistenti in una detrazione del 10 per cento dalla propria dichiarazione dei redditi, ma, ripeto, non si è parlato di *spread*.

Che cos'è lo *spread*? È la differenza che passa tra gli interessi pagati e la somma effettiva che centinaia di migliaia di mutuatari sono costretti a pagare alle banche per il rimborso spese delle banche e per l'utile della banca stessa.

Cosa significa, signor Presidente? Che in aggiunta agli interessi pagati i mutuatari pagano una percentuale sul mutuo che va dall'1 per cento spesso al 3,5-4 per cento, tutto a vantaggio degli istituti di credito.

Basterebbe, signor Presidente, che il Governo proponesse una riduzione o una regolamentazione normativa dello *spread* per ridurre del 30 o 40 per cento l'importo della rata di mutuo.

Credo che sia fondamentale ridurre la rata di mutuo o far applicare lo *spread* - se esso è dovuto comunque - in ragione percentuale degli interessi pagati stabilendo un tetto allo *spread* stesso. Questa rappresenterebbe una riduzione sostanziale e rilevante rispetto agli interessi pagati e potrebbe essere perlomeno del 30 o 40 per cento della rata di mutuo che si paga.

Questo credo che il Governo non lo ignori, ma non lo fa forse per proteggere determinati poteri che lo sostengono o determinate espressioni bancarie alle quali non si vuole imporre per legge questa norma che certamente produrrebbe un vantaggio per tutti. Non rappresenta soltanto centesimi, ma talvolta il 100 per cento degli interessi pagati.

Allora, questa è la nostra proposta: se veramente il Governo tiene a cuore i milioni di attuali mutuatari, al di là degli interessi - tutti sappiamo che servono delle regole di mercato - è importante dare una prima risposta utile a tutti coloro i quali oggi pagano rate di mutuo esose. Il Governo e il Parlamento possono dare questa risposta perché credo che questo sia il momento opportuno. Aspettiamo che il Governo faccia questa proposta, dimostrando così di avere veramente a cuore la sorte dei mutuatari e di coloro i quali non possono pagare le rate di mutuo. Signor Presidente, in questo modo veramente si darebbe a tutti l'evidente dimostrazione che si vuole fare qualcosa per ridurre il caro mutui. Quindi, facciamolo e così veramente ci riteniamo oggi responsabili di aiuto verso coloro i quali non riescono a pagare rate di mutuo così esose. *(Applausi dei senatori Amato e Valentino).*

**CARRARA (FI).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CARRARA (FI).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.50, presentato dal senatore Eufemi.  
Dichiaro aperta la votazione.  
*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Senatori presenti | 312 |
| Senatori votanti  | 311 |
| Maggioranza       | 156 |
| Favorevoli        | 154 |
| Contrari          | 156 |
| Astenuti          | 1   |

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.51 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.52.

**CARRARA (FI).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.52, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Per favore, i giornali non devono coprire le luci. Per favore, seduti. Hanno votato tutti? Seduti. Il senatore in seconda fila si sieda per favore.

GARRAFFA *(Ulivo)*. Dietro il senatore Izzo.

PRESIDENTE. Senatore Giuliano, si sieda per favore.

GARRAFFA *(Ulivo)*. Sul banco della senatrice Colli. Presidente, ritiri la scheda.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. La scheda!

PRESIDENTE. Ritiriamo la scheda, quando rientra la riconsegniamo. La scheda è stata sfilata.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Colleghi, volevo solo dire che si è dimostrato che se rispettiamo le poche regole che ci siamo dati il lavoro va avanti meglio. Cerchiamo di rispettarle tutti.

L'emendamento 2.57 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.62.

MANTOVANO *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.62, presentato dal senatore Mantovano. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.67 per il quale il relatore aveva chiesto la trasformazione in ordine del giorno. Senatore Bornacin, cosa intende fare?

**BORNACIN** *(AN)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore che mi ha chiesto di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, ma, dopo tanti anni di esperienza parlamentare, penso che gli ordini del giorno siano come il titolo di cavaliere nella Milano spagnola di Manzoni: non si negano a nessuno.

Pertanto, a questo punto ringrazio il relatore, ma insisto per la votazione e chiedo ai colleghi di votarlo. Si tratta, infatti, di un emendamento che favorisce il lavoro frontaliero, la detassazione del lavoro frontaliero, per gente che si alza la mattina e va a lavorare all'estero. Si tratta di favorire i pensionati del lavoro frontaliero perché vedano una riduzione sulla loro tassazione. Chiedo all'Aula di esprimersi in maniera favorevole. È un problema annoso che va avanti dal 1999 con proroghe, con provvedimenti che sono nelle Commissioni e che non vengono affrontati. Vi prego davvero di dare un voto a favore di gente che lavora e che ha diritto a vedere detassato il proprio lavoro. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.67.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.67, presentato dal senatore Bornacin. Dichiaro aperta la votazione.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.690 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.72.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.72, presentato dal senatore Divina e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.77.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cararra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.77, presentato dal senatore Paravia.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.80 e 2.83 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.801.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.801, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.802 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.

**LOSURDO** (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LOSURDO** (Misto-LD). Signor Presidente, questa mattina il relatore non ha saputo fornire nessuna motivazione al suo parere contrario su questo emendamento; anzi, ha usato un'espressione sprezzante sostenendo che l'emendamento si commenterebbe da sé. Di questa espressione egli dovrà dare conto alle centinaia di migliaia di soci delle cooperative agricole.

Posso ricordare al relatore, entrando nel merito, che sono intervenute infinite decisioni delle commissioni tributarie, che hanno riconosciuto la ruralità dei fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti dei soci conferenti. Inoltre, la legge di orientamento votata nella passata legislatura riconosceva la natura rurale dei fabbricati delle cooperative agricole.

Quindi, ritengo che il relatore sia stato molto superficiale nell'esprimere questo parere contrario e invito l'Aula a tener presente queste mie motivazioni del tutto esaustive. *(Applausi dai Gruppi Misto-LD, AN e FI)*.

Signor Presidente, chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Losurdo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Losurdo. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

**PRESIDENTE.** L'emendamento 2.103 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.104, sul quale vi è un invito al ritiro. Chiedo al presentatore cosa intende fare.

**SARO (DCA-PRI-MPA).** Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

**DIVINA (LNP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DIVINA (LNP).** Signor Presidente, per quello che serve rivolgere appelli all'Aula, ho però visto qualche collega della sinistra prestare attenzione mentre illustravo questo emendamento. Esso tratta del modo sbagliato con il quale il nostro sistema tassa il TFR. Secondo noi, questo è una parte di retribuzione che, invece di essere immediatamente riconosciuta al lavoratore, è accantonata per essergli restituita quando andrà in pensione; oppure, se ne ha un bisogno impellente, nelle quattro ipotesi previste può riscattarlo anticipatamente.

Nel momento in cui un lavoratore percepisce il TFR, questo va a cumularsi con il piccolo reddito di cui dispone. Quindi, lavoratori che pagano dal 12 al 18 per cento di reddito, in quell'anno rischiano di dover pagare dal 35 al 40 per cento di imposizione.

Noi riteniamo giusto non tassare più di tanto, introducendo una tassazione fissa sul TFR. Oggi la possibilità per i lavoratori è solo quella di optare tra un cumulo e la media aritmetica degli ultimi due anni. Chiedo, a chi di voi della sinistra difende i lavoratori, se è giusto che un lavoratore, accumulando una vita di contributi lavorativi, paghi, infine, cifre maggiori delle attuali tassazioni sulle rendite finanziarie. È una cosa sbagliatissima e ritornare almeno al 18 per cento sarebbe un trattamento equo e un riconoscimento ai lavoratori, anziché tartassarli nel momento del loro pensionamento.

A noi sembra una proposta ovvia, se poi la sinistra non la ritiene votabile la bocci pure. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI)*.

**CARRARA (FI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

**MANINETTI (UDC).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANINETTI (UDC).** Signor Presidente, sono rimasto molto sorpreso del fatto che il relatore Legnini non ha trovato motivazioni - ne ha trovate invece, con dovizia di argomenti, per tutti gli altri emendamenti - per esprimere un parere contrario su questo emendamento.

Per la verità gli enti morali che non hanno scopo di lucro hanno sempre in bilancio immobili fatiscenti o da ristrutturare rispetto ai quali sono necessari investimenti. Questi immobili vengono poi ceduti magari ad enti pubblici ad un prezzo che sconta gli oneri della ristrutturazione, per cui gli enti stessi si trovano a dover pagare delle plusvalenze. Comprendo l'imbarazzo nel dover giustificare questo aspetto e anche che lo Stato debba ricorrere a tutte le fonti di finanziamento possibili, ma andare a speculare su plusvalenze di enti *no profit* che sostanzialmente destinano ancora questi immobili ad investimenti non speculativi, mi pare che sia troppo.

Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, in modo che su tale emendamento l'Aula si pronunci in maniera chiara.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maninetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n.1817**

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 2.112 e 2.114 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.123.



CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, nei banchi dell'opposizione, alla penultima fila, c'è una luce accesa alla quale non corrisponde un senatore votante.

PRESIDENTE. Prego i senatori segretari di verificare.

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.803 sul quale il relatore ha rivolto al presentatore un invito al ritiro. Senatore Eufemi, cosa intende fare?

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non si può accedere a questa proposta del relatore. Già in Commissione abbiamo avuto modo di dire che con questa manovra vengono pesantemente colpite le piccole e medie imprese. Riteniamo di aver operato e dato indicazioni per alcune correzioni finalizzate a difendere il *made in Italy* e in particolare coloro che allestiscono fiere all'estero e possono determinare un miglioramento dei conti economici. Credo che sia opportuno cercare di non penalizzare ulteriormente coloro che sono impegnati nella valorizzazione del *made in Italy*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.803, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC ha dimezzato il numero dei propri emendamenti nella convinzione di poter utilizzare il tempo a sua disposizione, comunque limitato, per intervenire su poche questioni essenziali. Abbiamo ripetutamente letto e riletto l'articolo 2 cercando di emendarlo in tutti i modi. La maggioranza ha preferito respingere tutti gli emendamenti, il Governo si è limitato ad accogliere l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.46, a dimostrazione che il tema della famiglia ancora una volta è stato in questa finanziaria drammaticamente abbandonato.

Abbiamo cercato in tutti i modi di fare della famiglia un perno politico della finanza del Paese. Prendo atto che siamo stati sconfitti. Non credo che la maggioranza abbia vinto contro la famiglia. Se si illude di farlo, l'illusione dura poco.

Le mie parole, da questo punto di vista, significano questo. Non mi rivolgo ai cosiddetti *teodem*. Non so cosa farmene. Mi rivolgo al partito egemone, al Partito democratico che sta nascendo: non si illuda che non capiamo che sulla famiglia la battaglia continua. Non è questione di singoli voti. È una finanziaria contro la famiglia e non è un caso. È contro la famiglia tutta l'impostazione politica di questa maggioranza.

Mi chiedo fino a che punto questo Paese potrà tollerare questa continua volontà di scontro con un istituto fondamentale della nostra convivenza civile. Coloro che, all'interno del centro-sinistra si erano illusi di far valere alcuni di questi principi, lo saranno per poco. L'illusione di queste persone non è quella rispetto alla quale le interviste potranno significare alcunché.

Da questo momento in poi mi riprometto di non leggere più nessuna dichiarazione di questi cosiddetti *teodem*, sapendo che loro non contano nulla. Mi rivolgerò soltanto al Partito democratico nella speranza che possa trovare accoglienza questa nostra richiesta. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, vorrei ricordare che la sinistra ha votato contro i lavoratori frontalieri, contro i pensionati, ma il voto più scandaloso per quanto riguarda la sinistra e Rifondazione comunista è quello contro l'emendamento 2.51. Esso chiedeva la deducibilità delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza. Siete, cioè, anche contro i portatori di *handicap*.

Inoltre, siete contro la deducibilità delle spese sostenute per le rette degli asili-nido. Siete contro la deducibilità delle spese sostenute per le scuole materne, pubbliche o private; per quelle famiglie cioè monoreddito che, per far frequentare al figlio una scuola privata o pubblica, devono pagare rette fino a 300 euro al mese. Voi siete contro la deducibilità delle spese, per l'acquisto dei libri di testo, per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo.

Non era mai avvenuto in questo Paese che la sinistra - il Partito democratico lo giudichiamo una sorta di *longa manus* del potere bancario, sul quale quindi non ci soffermiamo - votasse contro la deducibilità di queste spese è un'autentica vergogna, anche perché lo stesso centro-sinistra - centro più che sinistra - fa uno sconto alle banche sull'IRES di molti punti. Allora fate pagare meno tasse alle banche usuraie che perseguitano i lavoratori a reddito fisso, che hanno comprato una casa, e siete anche contro la famiglia italiana e persino contro i portatori di *handicap*. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, vorrei brevemente interloquire con il senatore Novi. Per la verità, è come quando un tempo si diceva che fascisti e comunisti votavano assieme contro l'allora potere democristiano. Senatore Novi, quando lei cita l'emendamento 2.51, su temi riguardanti il reddito delle donne e altro, non dice che viene posta a copertura di quella proposta la soppressione dell'articolo 62 della legge finanziaria, che riguarda le risorse per il Protocollo sul *welfare*, risorse, sia chiaro, su cui vogliamo discutere, ma che sono la condizione per garantire la possibilità che non entri in vigore la riforma Maroni a fine anno e per tutelare (anche se noi vogliamo ancora di più) i lavoratori italiani, siamo al paradosso.

Noi votiamo dentro una maggioranza di Governo per un obiettivo positivo e non siamo favorevoli a giochetti che inquinano la discussione. *(Applausi dal Gruppo RC-SE)*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BOBBA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBA (Ulivo). Signor Presidente, volevo solo rispondere molto brevemente al senatore D'Onofrio. Sono parzialmente insoddisfatto di quanto questo Governo finora ha fatto nell'ambito delle politiche familiari, però abbiamo altri tre anni di fronte. Il senatore D'Onofrio ha invece fatto parte di una maggioranza che in cinque anni non ha fatto niente. *(Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e SDSE. Commenti dai banchi dell'opposizione)*.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, non credo che la rivendicazione dell'orgoglio di appartenenza del collega Bobba gli faccia particolarmente onore. Noi voteremo contro questo articolo, perché pensiamo, nel nostro piccolo e con le risorse che avevamo a disposizione, di aver fatto qualcosa per la famiglia. Non abbiamo votato per la famiglia fatta da due uomini o quant'altro, come invece sta facendo con i DICO il senatore Bobba.

Per questo votiamo contro questo articolo e gli rimandiamo indietro le sue affermazioni. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

**TURIGLIATTO** (*Misto-SC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TURIGLIATTO** (*Misto-SC*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per fare una dichiarazione di voto che riguarda, oltre all'emendamento 2.0.2, anche l'emendamento 2.0.9. Prevedono due modalità di introduzione della cosiddetta Tobin *tax*, a livello nazionale e europeo, che mi sembra uno strumento fondamentale per colpire i movimenti speculativi di capitale. Si tratta di una tassa ridottissima, da introdurre a seguito di iniziativa nazionale o comunitaria, che può produrre un gettito significativo di utilità sociale e che serve anche per la copertura di alcuni emendamenti.

Viste le risorse per la cooperazione internazionale, che sono assai scarse, mi meraviglierebbe un non voto della maggioranza. Se ne è parlato tante volte della Tobin *tax* però la si rimanda sempre. Chiedo che questa volta essa venga introdotta e per questa ragione chiedo che tale emendamento sia votato a scrutinio simultaneo.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.500.

**TURIGLIATTO** (*Misto-SC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TURIGLIATTO** (*Misto-SC*). Signor Presidente, nelle ultime settimane si sta discutendo del fatto che i salari non sono più in grado di reggere l'inflazione: la conseguenza dell'abolizione della «scala mobile» è una continua erosione dei salari.

L'emendamento 2.0.500 non propone il ritorno alla scala mobile, ma semplicemente una verifica a fine anno per garantire una corrispondenza tra il tasso dell'inflazione e i salari. Diversamente, il Governatore della Banca d'Italia non pianga sugli scarsi salari.

Sulla proposta emendativa 2.0.500 che - lo ricordo - finanziariamente risulta coperta, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.500, presentato dal senatore Turigliatto. Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.4.

**TURIGLIATTO** (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TURIGLIATTO** (Misto-SC). Con questo emendamento, signor Presidente, si intende portare le pensioni minime al di sopra della soglia della povertà e introdurre, nello stesso tempo, un criterio per cui le massime non possano superare di dieci volte il famoso milione di vecchie lire (516 euro), ossia 5.165 euro al mese.

È possibile erogare 800 euro per le pensioni minime dal momento che nella mia proposta è prevista una copertura integrale. Mi pare che anche questo emendamento vada fortemente nel senso del risarcimento sociale.

Anche per questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4, presentato dai senatori Turigliatto e Rossi Fernando. Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.5.

**CARRARA** (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

#### **Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 18,10)**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.7.

CARRARA (FI). Buonasera, signor Presidente. Intervengo per chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Buonasera a lei, senatore Carrara.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.7, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.9 sul quale c'è un invito al ritiro e a trasformarlo in ordine del giorno. Domando ai presentatori cosa intendono fare.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Faccio un atto di buona volontà, signor Presidente, e trasformo l'emendamento 2.0.9 in ordine del giorno. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.209 non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.10.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente voterò a favore dell'emendamento 2.0.10, perché credo sia giusto colpire gli sprechi della pubblica amministrazione, non riducendo le piante organiche o i servizi, come sovente capita, ma tagliando gli stipendi d'oro dei *manager*. Ciò significa anche introdurre un rapporto uno a dieci nelle retribuzioni minime e massime. Nella mia proposta non c'è solo il tetto per gli stipendi dei *manager*, ma anche un rapporto preciso di uno a dieci che non si può superare.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.10, presentato dal senatore Turigliatto. Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.11. Senatore Turigliatto, accetta l'invito a trasformarlo in ordine del giorno?

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, desidero mantenere l'emendamento 2.0.11 perché si tratta di una questione che non può che dare vantaggi fiscali. Se i Comuni possono trattenere il 50 per cento dell'evasione fiscale recuperata sul loro territorio, ci sarà una svolta importante nella lotta contro l'evasione e un enorme beneficio per i Comuni. Questa norma non costa nulla ed è straordinariamente efficace; non capisco perché non si possa realizzare.  
Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, vorrei un chiarimento dal senatore Turigliatto; per il recupero dell'evasione fiscale, lei vuole destinare la metà delle risorse al territorio, quindi agli enti locali, se non sbaglio? Questa è la filosofia che ispirò l'ultima manovra del ministro Tremonti, credo quindi che possiamo votare a favore dell'emendamento 2.0.11.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.11, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.  
Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B). (Proteste dai banchi dell'opposizione).



## **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

**PRESIDENTE.** C'è un astenuto; state calmi! Ho letto quello che c'è scritto sui miei fogli. Qui è scritto: «Non approva», perché, mi pare di aver capito, ci fosse un astenuto. Francamente, nessuno di noi cambia le carte in tavola!

**CASTELLI (LNP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASTELLI (LNP).** Signor Presidente, non so se il mio intervento è sull'ordine dei lavori o su cosa, però, vale la pena di segnalare la questione all'Aula.

L'emendamento 2.0.11 era firmato dai senatori Turigliatto, Rame e Rossi Fernando e non ho sentito dalla senatrice Franca Rame l'intenzione di ritirare la sua firma. Ebbene, è capitata una cosa abbastanza curiosa, non so se politica o per dabbenaggine o per cosa - ricordo che la signora Rame mi gratificò con un epiteto per il quale poi mi ha pagato, ma questo è un altro discorso - per cui quell'emendamento non è stato approvato perché uno dei suoi presentatori ha votato contro. In quest'Aula è successo di tutto, prendiamo atto anche di questo. *(Applausi dai Gruppi LNP, AN e FI. Proteste dal Gruppo Ulivo).*

**PRESIDENTE.** Al di là delle querele che possono scambiarsi i senatori come singoli cittadini, invito ad usare un linguaggio parlamentare. Nel rapporto fra colleghi, secondo me, questa è una regola che vale per tutti e che non prevede distinzioni, ovviamente. *(Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo).*

**FINOCCHIARO (Ulivo).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FINOCCHIARO (Ulivo).** Signor Presidente, la senatrice Rame naturalmente non ha bisogno di essere difesa da me. *(Vivaci commenti dai Gruppi FI, AN e LNP. Applausi dal Gruppo Ulivo)*, però non è consentibile che in un libero Parlamento un senatore o una senatrice ... *(Vivaci commenti dai Gruppi FI, AN e LNP)* ... non possa esprimere la propria coerenza politica con un voto libero! Né il senatore Castelli, né nessuno di noi può permettersi di accusare di dabbenaggine qualcuno dei colleghi! *(Vivaci commenti dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA. Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo).*

**PRESIDENTE.** Vi prego di usare la cortesia di consentire alla Presidenza di proseguire nei nostri lavori.

**MATTEOLI (AN).** Domando di parlare. *(Il senatore Strano chiede di poter intervenire).*

**PRESIDENTE.** Senatore Strano, ha chiesto di intervenire il Presidente del suo Gruppo. Ha facoltà di parlare il senatore Matteoli.

**MATTEOLI (AN).** Signor Presidente, mi pare un po' curioso che un senatore che sottoscrive un emendamento *(Proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur)* poi non lo voti ...

**BIANCO (Ulivo).** È affare suo! Non la riguarda!

**PRESIDENTE.** Per favore. Avete espresso le vostre opinioni. *(Vivaci proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).*

Sono ammessi interventi sull'ordine dei lavori. La prego, senatore Matteoli, continui.

BIANCO (*Ulivo*). Non la facciamo parlare! Come non avete fatto parlare la senatrice Finocchiaro!

PRESIDENTE. Per favore! (*Vibrate proteste del senatore Bianco*).

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, c'è il senatore Bianco che sta urlando.

PRESIDENTE. Se fosse possibile, vorrei concludere le votazioni sull'articolo 2, così come ci siamo impegnati a fare.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, il senatore Bianco mi sta urlando che non devo parlare. Mi sembra che il Presidente sia lei ed è lei che deve giudicare se posso o non posso farlo. (*Vivaci proteste dal Gruppo Ulivo*).

BIANCO (*Ulivo*). Non ho detto questo! Ho detto che non avete fatto parlare la senatrice Finocchiaro!

PRESIDENTE. Senatore Bianco, per cortesia!  
Senatore Matteoli, si rivolga a me.

MATTEOLI (AN). Dal momento che è un po' particolare quello che è accaduto, mi sembra che sia più che giustificato che un collega abbia preso la parola - come ha fatto il senatore Castelli - per mettere in evidenza un episodio perlomeno curioso.

L'emendamento 2.0.11 è sottoscritto da tre senatori, uno dei firmatari non ha votato.

L'emendamento non è stato approvato per un voto e noi dovremmo stare zitti, non dovremmo nemmeno parlare, né ricordare che questo è perlomeno un episodio curioso ed anomalo.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Non bisogna dire parolacce! Non bisogna offendere! (*Commenti del senatore Battaglia Antonio*).

MATTEOLI (AN). Mi sembra che in un'Aula parlamentare questo sia ancora possibile, al di là degli urli del collega Bianco.

PRESIDENTE. Assolutamente.

MATTEOLI (AN). Senatore Bianco, non spaventa nessuno. Non ha l'altezza per spaventare. Quindi, stia calmo. (*Proteste del senatore Bianco*).

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo proseguire i nostri lavori. Mi sembra che su questo argomento io abbia dato la parola a chi l'ha richiesta. La questione è stata chiarita, quindi, a questo punto, passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.12.

STRANO (AN). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Non è che su questo argomento io debba dare la parola a tutti. Si può intervenire sull'ordine dei lavori.

**STORACE** (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, credo che il presidente Matteoli abbia esposto la questione esattamente nei termini in cui andava esposta. Capisco che da parte della maggioranza ci possa essere rabbia per quello che ha denunciato il collega Castelli, il quale credo abbia ragione. Siete più agitati di quando fate le riunioni di maggioranza. Questa è l'Aula del Senato. Fateci parlare tranquillamente.

Ha ragione chi sostiene il diritto della presidente Finocchiaro a parlare senza sentirsi rivolgere parolacce. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*. Io non le ho dette, ma le chiedo comunque scusa. A questo punto, però, ci dovete chiarire se la senatrice Rame si è già dimessa dalla sua carica, come ci dice ogni settimana, altrimenti fateci capire perché come presentatrice di un emendamento lo sottoscrive e poi vota contro. Questo è ridicolo! *(Vivaci commenti dal Gruppo Ulivo)*.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.12.

**TURIGLIATTO (Misto-SC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**STRANO (AN)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Per il suo Gruppo è intervenuto il senatore Matteoli.

**STRANO (AN)**. Non ha importanza, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. La prego di intervenire, senatore Turigliatto. *(Commenti del senatore Strano)*. Il senatore Matteoli è già intervenuto e a questo punto la Presidenza decide che il dibattito sulla questione si intenda concluso.

**TURIGLIATTO (Misto-SC)**. Intervengo per assicurare alcuni colleghi sul fatto che questo emendamento è il penultimo, quindi arriveremo presto alla fine. Peraltro, sono sempre stato parco nell'emendare i testi.

L'emendamento 2.0.12 concerne semplicemente la questione del *fiscal drag*... *(Commenti del senatore Strano)*.

**PRESIDENTE**. Per favore, senatore Strano.

**TURIGLIATTO (Misto-SC)**. ...soltanto che nell'articolo 1 la restituzione del *fiscal drag* è una promessa incerta: io, invece, l'ho tradotta in una precisa proposta emendativa. Infatti, i lavoratori dipendenti perdono ogni mese da 50 a 100 euro a causa dell'anomala lievitazione del prelievo fiscale, versando più di quanto previsto dalla legge. In assenza del recupero del drenaggio fiscale richiesto da tutti i sindacati, si opera così un furto nelle tasche degli unici soggetti che pagano integralmente il fisco, con trattenuta alla fonte. Questo sì che sarebbe un intervento significativo, se il Parlamento e il Senato avessero la capacità di porlo in essere.

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**FRANCO Paolo (LNP)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FRANCO Paolo (LNP)**. Signor Presidente, intervengo per svolgere una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.12.

Forse, colleghi, non va tanto sottolineata la questione per cui la senatrice Rame od altri abbia o no votato un emendamento sottoscritto, quanto vanno compresi i motivi per cui questa sinistra (mi riferisco alla sinistra più a sinistra del Partito Democratico) si opponga ad un emendamento che è parte della filosofia politica ed economica che esprime da sempre, cioè il recupero del drenaggio fiscale, che naturalmente penalizza in particolar modo i redditi dei lavoratori dipendenti, redditi fissi e più contenuti.

Il problema non è dunque che il senatore Turigliatto - ovviamente - voti a favore del suo emendamento, ma è che contro questo principio che la sinistra massimalista ha sempre sostenuto voti tutta quella sinistra: questa è la vergogna di chi voterà contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Biondi)*.

**SACCONI (FI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Chiedo al proponente se accetta di correggere la copertura dell'emendamento 2.0.12. Egli rinviene tale copertura nella cosiddetta Tobin tax, vale a dire nella tassazione delle transazioni valutarie. La copertura potrebbe essere rinvenuta in una norma che più volte è stata utilizzata ed accettata da parte della Presidenza, quella relativa alla conseguente riduzione proporzionale di tutti i capitoli di spesa, ad eccezione di alcuni che sono stati tipicamente sempre esentati da questo tipo di copertura, per così dire, *standard*. In questo modo verrebbe meno l'obiezione (almeno per parte mia, ma penso anche nostra, del Gruppo di Forza Italia) sulla condivisione dell'obiettivo di eliminare il drenaggio fiscale, che non può che trovarci d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Turigliatto, ha udito la proposta che le è stata avanzata?

TURIGLIATTO (Misto-SC). Mi sembra difficile modificare la copertura dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.12, presentato dal senatore Turigliatto. Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.13 è ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.14.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). La proposta è molto semplice; è una misura più volte preventivata anche nell'iniziativa della maggioranza, ma che non è mai arrivata a compimento. Si tratta della tassazione delle rendite finanziarie al 20 per cento e della riduzione delle imposte sui conti correnti sempre al 20 per cento. Era nel programma dell'Unione, peraltro, ed anche nel testo iniziale della passata finanziaria, ma continua a perdersi per strada.

L'emendamento 2.0.14 che la ripropone salvaguarda i piccoli risparmiatori con BOT sotto i 10.000 euro o con redditi sotto i 30.000 euro annui, che mantengono la tassazione al 12, 5 per cento. È inaccettabile che i lavoratori paghino il 33 per cento e gli speculatori il 12,5 per cento, non succede credo in nessun Paese europeo.

Chiedo anche su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BONADONNA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, se ho capito bene, sia nella discussione che si è svolta in Commissione, che dalla valutazione degli emendamenti da parte del relatore, sull'argomento è

stato rivolto un invito al ritiro e c'è stata una maturazione diffusa di tutta maggioranza che ha portato il Governo a dare la propria disponibilità ad affrontare l'argomento che, lo ricordo al collega Turigliatto, è oggetto non soltanto di questa ma anche di altre proposte di modifica che perseguono il medesimo obiettivo.

In Commissione abbiamo acquisito una disponibilità e un impegno del Governo a tradurre la materia in una proposta di norma delegata da collegare alla finanziaria. Chiedo al Governo di confermare questa disponibilità e questo impegno - contenuto peraltro in un ordine del giorno - e conseguentemente invito il collega Turigliatto a ritirare l'emendamento 2.0.14, convergendo su un'iniziativa comune volta a determinare una norma in merito all'armonizzazione del prelievo sulle rendite finanziarie.

**NOVI (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NOVI (FI).** Signor Presidente, voglio vedere come farà la cosiddetta sinistra antagonista a votare contro l'emendamento 2.0.14 che difende i piccoli risparmiatori. Voglio proprio vedere come voterà la sinistra radicale.

**BARBIERI (Misto-CS).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARBIERI (Misto-CS).** Signor Presidente, mi associo alla richiesta del senatore Bonadonna, perché il Governo ribadisca in Aula l'impegno ad avere uno strumento normativo specifico su questo argomento, dal momento che i senatori della Costituente Socialista avevano presentato un analogo emendamento, a prima firma del senatore Angius, che è stato ritirato proprio sulla base dell'impegno del Governo.

Per quanto riguarda il merito, condividiamo nella maniera più assoluta i contenuti dell'emendamento 2.0.14 perché riteniamo che un Paese che voglia crescere, diventare competitivo e più equo debba tassare le rendite finanziarie in maniera armonica rispetto agli altri Paesi europei.

Segnalo, infine, che i contenuti di questi emendamenti abbassano la tassazione dei depositi dal 27 al 20 per cento, dando un vantaggio per le famiglie, mentre per quanto riguarda i titoli e i loro rendimenti il 97 per cento sono in mano ai grandi intermediari finanziari.

Quindi, anch'io mi associo alla richiesta al Governo di esplicitare la propria volontà di portare avanti uno strumento normativo in materia.

**SALVI (SDSE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SALVI (SDSE).** Signor Presidente, è opportuna una conferma da parte del Governo, perché può essere utile nella sede dell'Aula, ma vorrei ricordare che in Commissione è stato approvato - e adesso sentiremo il Governo ribadire questo impegno - un ordine del giorno per l'intervento sull'armonizzazione delle rendite finanziarie.

Questo è un tema sul quale vi è stata, questa estate, una spregiudicata campagna di deformazione della verità. L'armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie, che era prevista anche nella risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria e che è sostenuta da autorevoli personalità e studiosi dei più diversi orientamenti, è una questione di civiltà e vorrei dire al collega che non dovrebbe appartenere soltanto alla cosiddetta sinistra antagonista.

Mi limito a segnalare che con il sistema attuale, senza bisogno di fare riferimento al rapporto tra reddito da lavoro e reddito da speculazione finanziaria, una persona ricca - per usare un'espressione semplice - se decide di utilizzare il suo capitale per investire e creare sviluppo, occupazione e benessere paga il doppio delle tasse che se lo gioca in Borsa o se si fa dare gli *stock option*.

Abbiamo visto che è stato impossibile in questa sede far approvare questo testo, ma insisteremo, insieme al Governo, perché questa misura di civiltà fiscale sia approvata anche in Italia come in gran parte dei Paesi civili. *(Applausi dai Gruppi SDSE, RC-SE e Misto-CS).*

**BUTTIGLIONE** (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUTTIGLIONE** (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC voterà contro l'emendamento 2.0.14, e non lo farà perché vuole difendere i grandi investitori finanziari. L'UDC voterà contro questo emendamento perché - porto il mio caso, ma si può estendere al Gruppo - quando ero uno studente di legge, il professor Cosciani, grande maestro di scienza delle finanze, ci ha spiegato che quella delle rendite finanziarie è, per eccellenza, una tassazione che si trasferisce: non la paga il percettore della rendita, la paga chi paga l'interesse.

Se tassiamo le rendite finanziarie, i tassi di interesse saliranno, perché i risparmiatori chiederanno di avere lo stesso tasso di interesse reale - il paragone tra i tassi di interesse si effettua paragonando i tassi di interesse reale - e quindi bisognerà pagare un interesse più elevato.

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,34)**

*(Segue BUTTIGLIONE).* Conviene a noi, in questo momento di tensione del sistema produttivo, lavorare per l'innalzamento dei tassi di interesse? Per l'innalzamento dei tassi d'interesse sui titoli di Stato? Conviene a noi, in questo momento in cui il sistema bancario vacilla sotto l'impatto della crisi dei mutui *subprime* negli Stati Uniti, che ha innescato a catena anche altre vicende pericolose per la stabilità del sistema, indurre un ulteriore elemento di difficoltà e di crisi di sistema?

Mi permetto di osservare ulteriormente: è questo il segnale che noi lanciamo ai contribuenti italiani, i quali non vogliono sentir parlare di tasse, neanche ove esse fossero eventualmente ragionevolmente proponibili perché il carico fiscale in Italia ha raggiunto ormai limiti intollerabili? È questo il messaggio che lanciamo ai contribuenti? È questo il messaggio che lanciamo ai risparmiatori? È questo il senso dello Stato, è questa la consapevolezza della complessità dell'economia italiana, è questo il livello di serietà, di correttezza e di onestà verso la pubblica opinione che manifestano questa maggioranza e questo Governo? *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).*

**GRANDI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GRANDI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ringrazio il Senato, perché sia in Commissione, che in Aula dà al Governo una indicazione su come muoversi, tant'è vero che il Governo ha accolto l'ordine del giorno della Commissione e ne confermo brevemente i contenuti.

Anzitutto, l'idea è quella di arrivare ad un sistema di tassazione che faccia ordine nel rapporto fra orientamento di rendita o speculativo e capitale investito, perché sappiamo che, anche dopo questa legge finanziaria, la tassazione sull'impresa sarà comunque il 27,5 per cento ed è del tutto evidente che il 12,5 per cento è di molto conveniente: chiediamoci perché tanti capitali anziché essere investiti in modo produttivo prendano altre strade.

La stessa cosa vale dal punto di vista del rapporto sulla tassazione dei redditi: le aliquote IRPEF arrivano fino al 43 per cento e il 12,5 è chiaramente troppo conveniente.

Se non ricordo male, il quotidiano «Il Giornale» ha svolto recentemente un'inchiesta in cui ha sottolineato che i redditi di una ventina di persone, nell'arco di dieci anni, hanno portato più o meno a 5 miliardi di introito. Non è poco per un numero così ristretto di persone. Mi pare del tutto evidente che la tassazione di quegli introiti da *stock option* e collegati è troppo favorevole rispetto a redditi così alti.

C'è, quindi, un problema di riequilibrio nella tassazione delle imprese in riferimento ai redditi e non dimentichiamo che l'aliquota unica è un provvedimento che il Governo inglese ha preso nei giorni scorsi; è un orientamento che riguarda anche altri Paesi, tant'è vero che l'aliquota sulle

rendite finanziarie in Europa sta mediamente attorno al 20 per cento. Non è vero che questo porterebbe a chissà quale risultato dal punto di vista dei rapporti nella tassazione sulle rendite perché saremmo esattamente in una media di natura europea.

Il di più - ci potrebbe essere un di più tra la diminuzione dei conti correnti (oggi al 27 per cento) e l'elevazione dal 12,5 magari al 20 per cento delle rendite finanziarie - potrebbe tranquillamente essere riutilizzato o, meglio, dovrebbe essere riutilizzato a fini di riduzione della tassazione di chi oggi paga troppo anche perché c'è un settore della società o dei redditi che pagano troppo poco. Mi pare che l'orientamento della Commissione - che, se capisco bene dall'orientamento degli interventi, è analogo a quello dell'Aula - indica al Governo di riprendere l'argomento e di proporlo in termini più opportuni in un'altra sede.

Non dimentichiamo, infatti, che questo è un argomento di qualche complessità e merita di ritornare nell'ambito del disegno di legge delega, che è all'esame della Camera, che affronta la tassazione dei fondi mobiliari italiani ed esteri - oggi quelli italiani sono sfavoriti - perché, in quell'ambito, si potrebbe trovare un'opportuna sistemazione di entrambi gli argomenti. Mi riferisco alla tassazione dei fondi mobiliari italiani ed esteri nello stesso modo e, allo stesso tempo, alla tassazione ad un livello più accettabile ed accettato delle rendite finanziarie.

Poiché l'argomento ha una certa complessità e deve essere affrontato con strumenti adeguati, l'ordine del giorno che il Governo ha accettato, e che confermo nella sua accettazione, indica al Governo di riprendere il cammino esattamente nel disegno di legge delega che porta ancora nel titolo - curiosità della vita - le parole "rendite finanziarie". Mi pare lo strumento più opportuno. *(Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, SDSE e Misto-CS).*

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.14, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### ***Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 2.0.15. Senatore Turigliatto, accoglie l'invito a ritirarlo?

**TURIGLIATTO (Misto-SC).** Sì, lo accolgo.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.16.

**CARRARA (FI).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.16, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.



Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.23. Senatore Vegas, accoglie la proposta di ritirare l'emendamento 2.0.23 e di trasformarlo in ordine del giorno?

VEGAS (FI). No, chiedo che venga posto in votazione.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.23, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.24.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.24, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.25.

**AZZOLLINI (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**AZZOLLINI (FI).** Signor Presidente, questa dichiarazione di voto vale anche per gli emendamenti precedenti 2.0.23 e 2.0.24, oltre che per il 2.0.25, perché essi rappresentano un modo organico di risolvere i problemi della famiglia che la nostra parte politica propone. Prima si è scatenata una polemica, ma posso assicurare che la memoria non è corta e che durante la passata legislatura sono state prese molte misure molto interessanti sulla questione. Ciò è del tutto innegabile e talvolta negare i fatti non è positivo.

Noi continuiamo su questa strada e offriamo la possibilità al Governo di effettuare una politica sulla famiglia particolarmente incisiva. Voglio ricordare, in particolare per l'emendamento 2.0.23, che proponevamo la cessazione della partecipazione statale in Sviluppo Italia, che è una società che, come tutti sanno, fa molta Italia e poco sviluppo. In tal modo avremmo immediatamente consentito di dare alla famiglia l'accesso a mutui immobiliari e quant'altro che, in questo momento, sono particolarmente necessari.

Lo stesso vale per le misure di sostentamento per i nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti, e anche a questo proposito contestiamo all'altra parte il fatto che la solidarietà sia uno dei fondamenti della loro azione di Governo. Non ci sembra affatto e la nostra proposta lo dimostra.

L'insieme di questi emendamenti configura un'alternativa politico-programmatica per i nuclei familiari che ci pare assolutamente coerente. Per questo ne chiediamo l'approvazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.25, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Colleghi, è buona regola che stiate seduti!

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.27 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.0.28. Senatore Vegas, accetta l'invito del relatore a trasformare l'emendamento in ordine del giorno?

**VEGAS (FI).** Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.28.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.28, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.30 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.800 (testo 2).

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, prendo atto del fatto che l'emendamento 2.0.30 sia precluso, anche se non ne sono del tutto convinto; mi sembrava che alcune formulazioni e fattispecie fossero un po' diverse dall'emendamento votato questa mattina.

Sottolineo, però, che il voto sull'emendamento che riguardava l'ICI su alcuni immobili di proprietà della Chiesa ha comunque aperto una discussione particolarmente importante nel Paese, per le reazioni che ci sono state. Mi dispiace molto che una parte di questo schieramento non abbia avuto il coraggio, con il voto, di difendere fino in fondo determinate posizioni e abbia preferito un voto di astensione. Credo che la discussione comunque continui.

PRESIDENTE. Confermo comunque che c'è attinenza rispetto alla preclusione.

Passiamo all'emendamento 2.0.31. Questo emendamento, ammesso in un primo momento, rispetto alla mia Presidenza non è ammissibile, in quanto contrasta con il Trattato europeo. Pertanto, lo dichiaro inammissibile.

Passiamo all'ordine del giorno G2.200, presentato dal senatore D'Onofrio, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, relatore. Il parere può essere favorevole, a condizione che dopo le parole "invita il Governo" venga aggiunta l'espressione "a valutare la possibilità di rivedere". La questione, infatti, deve essere valutata anche in sede tecnica e, quindi, non è opportuno dare un parere positivo ad un ordine del giorno molto impegnativo per il Governo.

Se vi è questa disponibilità da parte del senatore D'Onofrio, il parere è favorevole; altrimenti, esprimo parere contrario.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore D'Onofrio ad esprimersi sulla proposta del relatore.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, intanto sono lieto del fatto che l'ordine del giorno sulla famiglia sia posto in votazione e che il relatore si sia espresso al riguardo. Finalmente, infatti, ho potuto almeno ottenere che l'Aula si pronunci su questo punto.

Io non ho detto, come diceva invece l'emendamento, che la riduzione deve essere fatta quest'anno. Nell'ordine del giorno, che è un ordine del giorno e non una raccomandazione, è detto che il Senato invita il Governo a rivedere l'attuale normativa. Quindi, non c'è nulla da attenuare. Se il relatore ritiene che invitare il Governo a rivedere la normativa sia troppo duro, esprima parere contrario e io chiederò che l'Aula voti l'ordine del giorno. Io, invece, invito il relatore a esprimere parere favorevole perché questo non è un ordine al Governo a fare, ma è un invito a rivedere la normativa. Al di sotto di ciò, si arriva al nulla, quando l'ordine del giorno è già poco. Io non posso accettare il nulla, in nome di quella famiglia regolare sulla quale puntiamo molto dal nostro punto di vista. Quindi, o il relatore e - come mi auguro - il Governo sono favorevoli o, in caso contrario, si metta in votazione l'ordine del giorno così com'è. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

**LEGNINI**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LEGNINI**, *relatore*. Signor Presidente, se il senatore D'Onofrio tende a mantenere questa formulazione, sollecito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, sottolineando però che questo non è un ordine del giorno sulla famiglia ma su un cumulo di detrazioni molto marginali.

**PRESIDENTE**. Senatore Legnini, mi permetto di farle notare che se il senatore D'Onofrio non accetta una riformulazione, ancora meno accetterebbe l'ipotesi di una semplice raccomandazione.

**BOCCIA Antonio** *(Ulivo)*. Signor Presidente, io non capisco perché non possiamo votare quest'ordine del giorno!

**PRESIDENTE**. Senatore Boccia, la richiamo all'ordine.

Invito il rappresentante del Governo a comunicarci la sua opinione.

**GRANDI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, inviterei l'Aula alla calma. Esiste un ragione per la quale noi siamo in difficoltà. *(Brusio dai banchi dell'opposizione)*.

**TOFANI** *(AN)*. Calmo deve stare lei! Usi un linguaggio adeguato e rispetti l'Aula!

**GRANDI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. A me questo linguaggio sembra adeguato.

Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.200 invita il Governo a valutare la possibilità di modificare una norma che è stata approvata poco prima. Dopodiché, è sempre possibile cambiare opinione e non c'è ragione alcuna per opporsi a ciò; considerato però che si evidenzia qualche elemento di incongruenza, sarebbe forse meglio accoglierlo come raccomandazione. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, anche se resta qualche dubbio ad accoglierlo in considerazione del fatto che è stata appena approvata una norma diversa.

**BOCCIA Antonio** *(Ulivo)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BOCCIA Antonio** *(Ulivo)*. Sono d'accordo con lei, Presidente. Volevo soltanto dire che un impegno a modificare una norma, per l'esperienza che ho maturato presso la Camera dei deputati, non sarebbe mai stato ammissibile, considerato che l'Aula del Senato deve impegnare se stessa a modificare delle norme. Se però il Parlamento vuole modificare una norma, non bisogna certo chiedere il permesso al Governo in tal senso.

**TOFANI** *(AN)*. Siete prigionieri.

**BOCCIA Antonio** *(Ulivo)*. Quindi, siccome l'ordine del giorno impegna il Governo a modificare una norma da noi approvata, si può tranquillamente formulare un impegno, se questa è la volontà politica della maggioranza e del Parlamento, a modificare in futuro le norme. È così lapalissiano che non riesco a comprendere per quale motivo non dovremmo esercitare un potere che già

abbiamo. Nel merito potrà entrare il Parlamento decidendo poi se modificare o non modificare la norma, eventualmente valutando in che modo farlo.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno "invita il Governo" e quindi l'iniziativa legislativa è nella potestà del Governo, così come sarà nella potestà del Parlamento decidere se l'iniziativa legislativa dovrà avere un'altra piega o no.

**LEGNINI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LEGNINI, relatore.** Signor Presidente, modifico il parere precedentemente espresso dichiarandomi favorevole. Sottolineo che si tratta di un problema molto circoscritto. Accolgo la sollecitazione del senatore Boccia proprio perché non mi sembra il caso di creare un problema di rapporti tra maggioranza e Governo, tra Parlamento e Governo, su una questione di questo rilievo.

**GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Do ora lettura dell'ordine del giorno G2.200 che, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto ai voti:

«Il Senato

Premesso:

che con l'emendamento 2.46 si è chiesto il cumulo dei benefici a favore dei contratti di locazione per entrambi i coniugi, al fine di favorire la famiglia;

che la proposta del Governo invece propone il godimento del beneficio per nuovi contratti di locazione in egual misura, sia che si tratti di famiglia che per *single*;

INVITA

il Governo a rivedere l'attuale normativa a favore dei contratti di locazione rivolti a nuclei familiari».

**BARBATO (Misto-Pop-Udeur).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARBATO (Misto-Pop-Udeur).** Intervengo a nome del Gruppo Popolari-Udeur per dichiarare che anche noi stavamo spingendo affinché l'ordine del giorno andasse in quella direzione sul tema della famiglia.

**PRESIDENTE.** Vi chiedo di non fare dichiarazioni di voto *ex post*.

**GRILLO (FI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRILLO (FI).** Signor Presidente, per la verità, avevo chiesto di intervenire sull'emendamento 2.0.31, pur credendo anch'io che sia inammissibile in quanto incostituzionale. Tuttavia, proporrei al presentatore di trasformarlo in un ordine del giorno, considerato che le riserve auree sono nella proprietà giuridica della Banca d'Italia, che quest'ultima fa parte della Banca centrale europea che, a sua volta, gode dell'autonomia garantita dal Trattato di Maastricht, norma di rango costituzionale.

Esiste tuttavia un problema dato dal fatto che nel 1992, quando la lira fu bombardata dal mercato internazionale, dagli americani, dai tedeschi e dagli inglesi, furono bruciati 50.000 miliardi di vecchie lire, poi ricostituiti dal Governatore a capo della Banca d'Italia dal 1993 al 2005 e che oggi la Banca d'Italia ha un *surplus* di riserve monetarie.

Quindi, se il Parlamento approva un ordine del giorno e pone il problema alla Banca d'Italia, che in autonomia possa verificare se parte delle riserve in esubero possono essere utilizzate per ridurre il debito pubblico, personalmente sono d'accordo, tanto più che l'attuale Governatore, che non ha meriti storici nella ricostruzione di queste riserve, nel passaggio delle audizioni in finanziaria, ha mostrato una linea di rigore ed ha denunciato a più riprese che il debito pubblico e la spesa pubblica sono da controllare con molta attenzione.

A fronte di un ordine del giorno che invita la Banca d'Italia ad esaminare quanto sopra, credo che il governatore Draghi non possa sottrarsi.

**PRESIDENTE.** L'impegno non può essere di certo rivolto alla Banca d'Italia perché sarebbe veramente inverosimile.

Senatore Rossi, ritengo il suo emendamento inammissibile: un ordine del giorno che aggirasse l'ostacolo si potrebbe prendere in considerazione.

**ROSSI Fernando (Misto-Mpc).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROSSI Fernando (Misto-Mpc).** Sono alla prima legislatura, ma mi sembra che siamo un po' dilettanti allo sbaraglio. Per chi non vuole leggersi gli atti europei, chi ha il *computer* su Internet, in un minuto, si collega al Consiglio d'Europa (marzo 2004). Per limitare la facoltà dei Paesi di mettere ingenti masse d'oro sul mercato, il Consiglio d'Europa, su suggerimento della BCE, in convenzione con tutte le 14 banche europee (salvo il Regno Unito, che, come è noto, non usa l'euro), stabiliscono che vi è una convenzione, sino al 2010, per cui si possono mettere sul mercato al massimo 500 tonnellate di oro l'anno e queste somme vanno a riduzione del debito dei Paesi. Non capisco che cosa si viola nella Costituzione o quale norma europea, a meno che non l'abbiano violata lo stesso Consiglio d'Europa o la BCE che, a mio parere, è l'unico organismo europeo che funziona.

Quindi, è superammissibile e bisognerà arrampicarsi su molti specchi per dire che non lo è.

**PRESIDENTE.** È sufficiente una dichiarazione del Presidente per dichiarare l'inammissibilità di un emendamento.

**EUFEMI (UDC).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**EUFEMI (UDC).** Signor Presidente, se l'emendamento è inammissibile, automaticamente lo deve essere anche l'ordine del giorno. Vorrei però far presente al senatore Rossi di non confondere il Consiglio d'Europa con il Consiglio Europeo; il professor Vedovato faceva questa domanda all'esame di Storia dei trattati internazionali.

**PRESIDENTE.** Non tutti lo hanno fatto, senatore Eufemi.

Come stabilito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta (ore 19).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ([1817](#))

### ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

#### **Approvato**

*(Riduzione della pressione fiscale)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9».

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;



d) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-*bis*, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter*, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter* sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

6. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

8. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti

ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007 dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali |           | Finestre comprensive di infissi |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                |                            | Coperture                    | Pavimenti |                                 |
| A              | 0,72                       | 0,42                         | 0,74      | 5,0                             |
| B              | 0,54                       | 0,42                         | 0,55      | 3,6                             |
| C              | 0,46                       | 0,42                         | 0,49      | 3,0                             |
| D              | 0,40                       | 0,35                         | 0,41      | 2,8                             |
| E              | 0,37                       | 0,32                         | 0,38      | 2,5                             |
| F              | 0,35                       | 0,31                         | 0,36      | 2,2                             |

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale

comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

20. All'articolo 1-*bis* della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

23. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Determinazione del reddito complessivo*). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

25. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

EMENDAMENTO 2.50 E SEGUENTI

**2.50**

**EUFEMI**

**Respinto**

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 198 n. 917 aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*. - In riferimento ai mutui accesi a far data dal 1° gennaio 2005, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,

maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di con titolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5 mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniugi fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote".

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l'articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell'ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

*Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.*

## **2.51**

**POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

### **Ritirato**

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"4. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili:

a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile.

b) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.

c) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.

d) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

e) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative"».

*Consequentemente sopprimere l'articolo 62.*

## **2.52**

**POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

### **Respinto**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"4. Sono deducibili, per l'anno di imposta 2008, nel limite massimo di 1.000 euro annui, dal reddito complessivo le spese sostenute dal proprietario o dai titolari di contratti di locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote di affitto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilirà, tramite proprio decreto, le modalità attuative della presente disposizione"».

*Consequentemente all'articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 5.800 milioni di euro».*

## **2.57**

**BORNACIN**

### **Ritirato**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro».

*Consequentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.*

## **2.62**

**MANTOVANO**

### **Respinto**

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

7-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 7-bis è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 7-bis ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2008.

7-quater. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2008. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

7-quinquies. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2008.

7-sexies. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

7-septies. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale».

*Consequentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.*

## **2.67**

**BORNACIN**

### **Respinto**

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

11-ter. I percettori dei redditi di cui al precedente comma 10-bis non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

11-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 10-bis e 10-ter si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, sino a concorrenza della spesa, riducendo proporzionalmente gli importi - in tabella A - relativi a tutte le rubriche.*

## **2.690**

**CALDEROLI**

### **Ritirato**

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2008 iscritti nella Tabella C, fino a totale copertura del corrispondente onere.*

## **2.72**

**DIVINA, STIFFONI, LEONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI**

### **Respinto**

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. La detrazione fiscale di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spettante per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, e comunque per incrementare le caratteristiche di sicurezza degli edifici, ferme restando le altre condizioni previste dal comma 12, è elevata ad una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 30.000;  
2009: - 30.000;  
2010: - 50.000.

## **2.77**

**PARAVIA**

### **Respinto**

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 2.000 euro per motore, in un'unica rata.

15-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 1,1 e 900 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro per intervento, in un'unica rata.

15-quater. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 15-bis e

15-ter del presente articolo, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

15-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per la effettuazione di audit energetici finalizzati alla verifica dell'efficienza energetica degli impianti elettrici relativi ad edifici non residenziali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro per audit, in un'unica rata.

15-sexies. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti tipologia degli audit di cui al comma 15-quinquies; indicazione dei soggetti che debbono effettuarli, i tetti di spesa massima in funzione del tipo di audit nonché ogni altra modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 15-quinquies e 15-sexies».

*Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.*

## **2.80**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

### **Ritirato**

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 351 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 incrementato di ulteriori 30 milioni di euro».

*Agli oneri del presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.*

## **2.83**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA

### **Ritirato**

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per le spese documentate sostenute, comprensive anche dei costi di trasporto e delle eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavabiancheria e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio in un'unica rata».

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

## **2.801**

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

### **Respinto**

Sopprimere i commi 16, 17 e 18.

*Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;*

*all'articolo 62 le cifre «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498».*

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

## **2.802**

EUFEMI



**Ritirato**

Sopprimere i commi 16, 17, 18.

**2.102**

LOSURDO

**Respinto**

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 si intendono rurali».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2008: - 20 milioni di euro;

2009: - 20 milioni di euro;

2010: - 20 milioni di euro.

**2.103**

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

**Ritirato**

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, i seguenti:

«24-bis. Per tutti i titoli emessi a partire dal 1° gennaio 2008, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto che regoli la disciplina transitoria in maniera da non far emergere ingiustificati guadagni e perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti».

**2.104**

SARO

**Ritirato**

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concussione amministrativa, è concesso, per ciascuno dei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, un credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

24-ter. Il credito di imposta di cui al comma 20-bis è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nell'ente di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

24-quater. Il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze»,apportare le seguenti modificazioni:*

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

## **2.105**

**DIVINA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

### **Respinto**

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume l'aliquota del 18 per cento.

24-ter. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008».

*Consequentemente viene soppresso l'articolo 62.*

## **2.106**

**MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE**

### **Respinto**

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Le plusvalenze derivanti da vendite di immobili effettuate dalle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono soggette ad imposizione fiscale, se utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili da destinare allo svolgimento della medesima attività cui era adibito l'immobile alienato. La disposizione di cui al presente comma ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008».

*Consequentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:*

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

## **2.112**

**EUFEMI**

### **Ritirato**

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. I soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, proprietari o gestori di centri fieristici possono escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota pari al 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuati nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio successivo ed al netto delle cessioni di beni strumentali.

24-ter. Per investimenti si intendono le realizzazioni nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria».

*Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente Sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.*

## **2.114**

**POLLEDRI, FRANCO PAOLO**

### **Ritirato**

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

«24. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"13. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale"».

*Consequentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.*

## **2.123**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO**

### **Respinto**

Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

«24-bis. Le disposizioni di cui alla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppresse».

*Consequentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.*

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».*

*Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

**2.803**

**EUFEMI**

**Respinto**

Aggiungere il seguente comma:

«25-bis. I soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, proprietari o gestori di centri fieristici possono escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota pari all'ammontare dei ricavi derivanti dall'allestimento di manifestazioni fieristiche all'estero e costituiti dai soli corrispettivi derivanti dalla locazione delle aree espositive, effettuati nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi.

*Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

**2.0.2**

**TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO**

**Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

## **2.0.500**

### **TURIGLIATTO**

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo 93**, aggiungere il seguente:

*Art. 93-bis.*

*(Recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 2 aggiungere il seguente:*

*«Art. 2-bis.*

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di Imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

## **2.0.4**

**Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Minimo e massimo di pensione)*

1. A partire dal gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2008 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

*Conseguentemente,*

*sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006;*

*ridurre del 30 per cento tutti gli stanziamenti dell'allegata Tabella C di parte corrente;*

*ridurre del 90 per cento la rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla*

Tabella A;

all'**articolo 2** aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

## **2.0.5**

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 premettere il seguente articolo:

"Art. 0.32

(Sostegno ai genitori)

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla di lui cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi al beneficio i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o che si trovano ancora negli anni di studio.

4. Il contributo di cui al comma 1 non può essere corrisposto oltre i 14 mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con illirnite massimo di dodici mesi per uno dei due, mentre i due restanti costituiscono una opzione riservata all'altro genitore.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o si trovi ancora negli anni di studio è comunque assicurato contributo pari a 800 euro.

Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice abbia optato per il congedo facoltativo di cui al successivo articolo 32.

7. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10% ma pari almeno a 80 euro al mese».

*Conseguentemente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate-maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80 per cento di tutte le rubriche dell'allegata tabella A. Ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C. All'articolo 62 le cifre: «1548, 1520, 3048, 1898», sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72 sono soppressi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **2.0.7**

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, lettera c), capoverso articolo 12, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le cifre: "800" e "690" con le seguenti: "2000" e "1500";

alla lettera c) sostituire le cifre: "800", "900" e "220" con le seguenti: "2000", "2500" e "300";

alla lettera d) sostituire la cifra "750" con la seguente: "1500"».

*Consequentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata Tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.*

#### **2.0.9**

**TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO**

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G2.209**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Imposta europea sulle transazioni valutarie)*

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.

2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».

#### **2.0.10**

**TURIGLIATTO**

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione)*

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

#### **2.0.11**

**TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO**

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2** aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Recupero evasione fiscale a beneficio dei Comuni)*

1. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni - fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previe modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva - sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrate garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.

2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero a cui essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.

3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.

4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».



Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;  
2009: - 100.000;  
2010: - 100.000.

## 2.0.12

### TURIGLIATTO

#### Respinto

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Recupero fiscal drag)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2008"».

Conseguentemente, all'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione delle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a

77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

### **2.0.13**

ROSSI FERNANDO

#### **Ritirato**

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Omogeneizzazione aliquote delle rendite)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota sulle diverse tipologie di rendite è omologata ad un tasso del 20%, che cancella le pregresse aliquote variabili, in base alla tipologia, dal 12,5% al 27%.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'operazione sono destinate ad un apposito fondo per la defiscalizzazione di salari e stipendi, da impiegarsi in base ad un apposito regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e del Tesoro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

### **2.0.14**

TURIGLIATTO

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)*

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5% l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

### **2.0.15**

TURIGLIATTO

#### **Ritirato**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebitato, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero del debito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1° luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito».

*Consequentemente all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del MEF.*

#### **2.0.16**

**SACCONI, CANTONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, VEGAS, POLLEDRI, DAVICO**

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali)*

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre, n. 549, sono abrogati».

*Consequentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

#### **2.0.23**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI**

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Istituzione del fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e cessazione della partecipazione statale alla società Sviluppo Italia Spa)*

1. È istituito il fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie, di seguito denominato "fondo". Il fondo concede contributi straordinari per la costruzione e l'acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari. Il contributo viene restituito, con modalità rateali e senza oneri di interessi, a decorrere dal quinto anno dall'avvenuta erogazione del contributo.

2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 30 per cento del costo di costruzione di un edificio residenziale non eccedenti i 110 metri quadri, come definito dalle regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito regolamento, definisce le modalità di erogazione del contributo.

3. Al primo finanziamento del fondo si provvede mediante il trasferimento di tutte le risorse a qualunque titolo erogate alla società Sviluppo Italia Spa a valere sul bilancio dello Stato. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera I), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione del contributo e per la restituzione anticipata del contributo in caso di scioglimento del matrimonio».

*Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

## **2.0.24**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO**

### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

*«Art. 2-bis.*

*(Misure per il sostentamento dei nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti)*

1. Ai soggetti componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro, ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione, è concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia ed è commisurato all'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta per l'acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare, come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei beni.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con il regime fiscale di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le modalità attuative del contributo di cui al comma 1».

5. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,", sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

6. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

7. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

8. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

9. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, ridurre del 90 per cento l'importo in Tabella A.*

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

## **2.0.25**

**VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO**

### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme in materia di IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzione per il sostegno del nucleo familiare*) - 1. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento del suo ammontare totale laddove uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, sia di lavoro dipendente sia autonomo o attività di impresa, ovvero in qualsiasi caso in cui l'altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 7 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

2. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. La deduzione è aumentata al 5 per cento se il reddito complessivo non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 3 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

3. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. L'importo è aumentato al 15 per cento nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La deduzione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della deduzione stessa. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 5 per cento nel caso in cui il reddito supera l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

4. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 50 per cento del reddito imponibile.

5. Dal reddito del nucleo familiare si deduce l'ulteriore cifra di 2.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per gli anziani ultrasettantenni l'importo è elevato a 3.000 euro.

6. Le deduzioni per il sostegno del nucleo familiare sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

7. Per la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta decorrenti da quello di applicazione della nuova modalità di tassazione del reddito dei coniugi risultante dai commi da 1 a 6, si applicano le norme in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge se queste determinano un'imposta minore rispetto a quella derivante dall'applicazione del nuovo sistema di tassazione".

b) all'articolo 15, comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole: "le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro." è inserito il seguente periodo: "Quando tali spese sono sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite dei 129,11 euro e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento";

2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e di materiale tecnico scolastico sostenute per i figli minorenni, in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate le tipologie di spese per le quali spetta la detraibilità;

e-ter) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro";

c) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*l-quinquies*) i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nucleo familiare, nella seguente misura: 1) del 20 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore non supera 20.000 euro; 2) del 10 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore è superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro. In nessun caso la deduzione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati"».

2. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono appodate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," , sono inserite le seguenti: "e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

4. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

6. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, ridurre del 90 per cento dell'importo in Tabella A.*

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

*Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.*

## **2.0.27**

**BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA**

### **Ritirato**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere il 48 per cento del reddito totale prodotto in ciascun periodo d'imposta da tali medesimi soggetti.

2. I contribuente deve indicare, in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi ovvero del modello di dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale ovvero di quello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, per ciascun periodo d'imposta:

a) il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti;

b) l'ammontare del reddito totale prodotto;

c) l'eventuale eccedenza maturata rappresentata dalla differenza positiva tra il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti e il 48 per cento dell'ammontare del reddito totale prodotto.

3. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione degli importi eventualmente dovuti per i periodi d'imposta successivi a titolo di tributi locali o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti termini e modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi».

*Consequentemente sopprimere l'articolo 62.*

## **2.0.28**

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FRANCO PAOLO

### **Respinto**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Tassazione sostitutiva dei redditi da locazione)*

1. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche».

Consequentemente, nella tabella A, ridurre dell'80 per cento tutte le rubriche. Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

*Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.*

*All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:*

*«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».*

## **2.0.30**

TURIGLIATTO, RAME

### **V. testo 2**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Pagamento ICI immobili di proprietà di enti religiosi)*

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non è applicabile agli immobili di proprietà di enti religiosi se utilizzati, anche non esclusivamente, per lo svolgimento di attività commerciali».

## **2.0.30 (testo 2)**

TURIGLIATTO, RAME

### **Precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.800 (testo 2)**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Pagamento ICI immobili di proprietà di enti religiosi)*

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non è applicabile agli immobili di proprietà di enti religiosi se utilizzati, anche non esclusivamente, per lo svolgimento di attività commerciali».

## **2.0.31**

ROSSI FERNANDO

### **Inammissibile**

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Impiego parziale delle riserve auree)*

1. La riserva aurifera dell'Italia è ridotta del 50 per cento del suo ammontare.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, entro 3 mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure di immissione graduale di 500 tonnellate annue di oro, come consentito dagli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea, per il periodo 2008-2010.

3. Le maggiori risorse derivanti dalla vendita sono destinate alla riduzione del debito pubblico».

ORDINI DEL GIORNO

## **G2.209 (già em. 2.0.9)**

TURIGLIATTO

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,



in sede di esame del disegno di legge n. 1817,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.9.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G2.200**

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE',  
MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI,  
TREMATERRA, ZANOLETTI

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso:

che con l'emendamento 2.46 si è chiesto il cumulo dei benefici a favore dei contratti di locazione per entrambi i coniugi, al fine di favorire la famiglia;

che la proposta del Governo invece propone il godimento del beneficio per nuovi contratti di locazione in egual misura sia che si tratti di famiglia che per *single*,

invita il Governo a rivedere l'attuale normativa a favore dei contratti di locazione rivolti a nuclei familiari.

---

(\*) Accolto dal Governo

Allegato B

## **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Ciampi e Pininfarina.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Del Roio, Izzo, Mele, Micheloni, Saporito e Trematerra, per attività dell'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero.

### **Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti**

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (atto comunitario n. 33), trasmessa dal Ministro per il commercio internazionale e le politiche europee, con lettera del 17 luglio 2007, e annunciato nella seduta dell'Assemblea n. 204 del 26 luglio 2007 è deferita - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 24 ottobre 2007, ha inviato il Rapporto sullo stato di attuazione del programma nazionale di riforma per la Strategia di Lisbona nonché una Nota aggiuntiva dal titolo "Donne, innovazione, crescita: iniziative per l'occupazione e la qualità del lavoro femminile nel quadro degli obiettivi europei di Lisbona" (Atto n. 235).

Il predetto documento è stato trasmesso - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento - a tutte le Commissioni permanenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 novembre 2007, ha inviato una «Nota introduttiva alla lettura del bilancio dello Stato per missioni e programmi», predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio per il 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO ha inviato il testo di nove risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della 53<sup>a</sup> Sessione annuale, svoltasi a Reykjavik dal 6 al 9 ottobre 2007:

risoluzione n. 359 sulla necessità di promuovere la stabilità nei Balcani occidentali (*Doc. XII-bis*, n. 55);  
risoluzione n. 360 sul ruolo della NATO in materia di protezione civile (*Doc. XII-bis*, n. 56);  
risoluzione n. 361 sul ruolo della NATO in Afghanistan (*Doc. XII-bis*, n. 57);  
risoluzione n. 362 sull'assistenza ai tre candidati adriatici nella prospettiva della loro adesione alla NATO (*Doc. XII-bis*, n. 58);  
risoluzione n. 363 sulla necessità di riconsiderare la condivisione degli oneri transatlantici (*Doc. XII-bis*, n. 59);  
risoluzione n. 364 sulle relazioni NATO-Russia (*Doc. XII-bis*, n. 60);  
risoluzione n. 365 sulla trasformazione della NATO (*Doc. XII-bis*, n. 61);  
risoluzione n. 366 sulla difesa antimissile (*Doc. XII-bis*, n. 62);  
risoluzione n. 367 sulla necessità di rafforzare la reazione mondiale al cambiamento climatico (*Doc. XII-bis*, n. 63).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### Interpellanze

**MALAN** - *Ai Ministri dell'interno e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Pinerolo (Torino) in data 27 aprile 2004, con delibera n. 26 approvò, su proposta della giunta di centro sinistra e con il voto contrario dei consiglieri di opposizione, una convenzione con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., nella quale questa si impegnavano alla "realizzazione di una banca dati territoriale" e alla "fornitura del relativo *software* di gestione, finalizzati alla costituzione di un'anagrafe tributaria, nonché allo svolgimento di servizi utili all'attività comunale di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ICI e TARSU, nel territorio comunale";

il corrispettivo del servizio veniva pattuito nel 48% degli "importi incassati dal Comune a titolo di pagamento dei ruoli, ordinari e suppletivi, comprensivi di sanzioni e interessi (...) relativi agli avvisi di accertamento e alle denunce spontanee conseguenti all'attività della Società, dedotte le addizionali previste dalla legge a favore degli altri enti", per quanto riguarda la TARSU, mentre per l'ICI, il 48% degli "importi incassati dal Comune a titolo di pagamento degli avvisi di liquidazione e accertamento ovvero riscossi coattivamente a mezzo ruolo, comprensivi di interessi e sanzioni (...) conseguenti all'attività della Società"; nel piano operativo redatto dalla stessa società è stato altresì pattuito che i primi 100.000 euro venissero anticipati in quattro rate mensili dall'inizio dei lavori, indipendentemente dai risultati raggiunti;

la convenzione prevedeva altresì che la società menzionata presentasse al Comune di Pinerolo entro il successivo 30 giugno "un progetto di costituzione di società a responsabilità limitata di gestione dei servizi in oggetto, controllata dal Comune di Pinerolo ed eventualmente dagli altri enti locali del Pinerolese";

la citata delibera giustificava la stipula della convenzione con la ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. con il fatto che "l'acquisizione dei predetti servizi da parte di società partecipata dal Comune e radicata nel territorio consentirebbe economie di gestione, per di più garantendo all'ente locale il controllo interno del processo produttivo delle prestazioni in esame"; il Comune di Pinerolo deteneva infatti il 32,17% del capitale sociale, risultando il maggiore azionista di tale azienda, il cui statuto sociale prevede il vincolo della maggioranza pubblica del capitale sociale;

il Consiglio comunale di Pinerolo, con delibera n. 57 del 22 luglio 2004, approvò lo schema di atto costitutivo della società consortile a r.l. denominata "Sistemi territoriali locali" il cui capitale sociale, pari a 10.000,00 euro, è per il 60/% sottoscritto dal Comune di Pinerolo e per il restante 40/% dall'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., prorogò il termine per la costituzione della suddetta società al 30 ottobre; diede mandato al dirigente del settore Finanze di "assumere tutti gli atti necessari per il perfezionamento della costituzione";

detto schema assicura al Comune di Pinerolo "il diritto personale e inalienabile di nominare e revocare l'Amministratore unico", stabilisce che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati dall'assemblea", e sancisce che la costituenda società "prosegue nelle attività di cui alla convenzione transitoria stipulata tra il Comune di Pinerolo ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A. avente ad oggetto la "realizzazione di una banca dati territoriale" e la "fornitura del relativo *software* di gestione, finalizzati alla costituzione di

un'anagrafe tributaria, nonché allo svolgimento di servizi utili all'attività comunale di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ICI e TARSU, nel territorio comunale"; preso atto in particolare che:

detta Società Consortile a r.l. Sistemi Territoriali Locali risulta costituita il 22 ottobre 2004, ma precedentemente, in data 27 luglio 2004, la società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. stipulava un contratto con l'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., rappresentata dal D.r. (*sic* !) Asola Teresio, nato ad Alba il 25 novembre 1960, direttore generale e legale rappresentante, avente ad oggetto la "realizzazione di una banca dati territoriale" e la "fornitura del relativo *software* di gestione, finalizzati alla costituzione di un'anagrafica tributaria, nonché allo svolgimento di servizi utili all'attività comunale di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ICI e TARSU, nel territorio comunale di Pinerolo"; il contratto prevede altresì che i servizi siano resi negli identici termini, modalità e scadenze di quelli previsti nella convenzione stipulata con il medesimo oggetto tra il Comune di Pinerolo e Acea Industriale;

il corrispettivo della predetta prestazione di servizi "è calcolato applicando la percentuale del 96% sul corrispettivo riconosciuto dal Comune di Pinerolo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A.", con l'intesa che quest'ultima "provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A." in concomitanza con il ricevimento dei pagamenti da parte del Comune di Pinerolo;

da una visura camerale del giorno 23 dicembre 2004 la Sistemi Territoriali Locali Società Consortile a r.l. risultava inattiva;

è noto e provato che il Comune di Pinerolo ha nominato amministratore unico della Sistemi Territoriali Locali Società Consortile a r.l. il dottor Roberto Salvaia, dirigente dell'Ufficio Entrate del Comune stesso; detto amministratore unico gode di un trattamento economico di 20.000 euro annui;

il Consiglio d'amministrazione della suddetta Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A S.p.A. è così composto: Presidente, Silverio Benedetto, Capogruppo della Margherita nel Consiglio Comunale di Settimo Torinese, Capo della lista "Con Rosy Bindi democratici, davvero" nel collegio-circoscrizione di Settimo Torinese nelle cosiddette primarie del Partito Democratico del 14 ottobre 2007; Vice Presidente, Sergio Bisacca, Vice Presidente della Giunta Provinciale e Assessore Provinciale a Agricoltura, Sviluppo rurale, Montagna, Fauna e Flora, già dirigente dei Democratici di Sinistra, candidato nella lista n. 3 della lista "Democratici con Veltroni", nel collegio-circoscrizione di Settimo Torinese nelle cosiddette primarie del Partito Democratico del 14 ottobre 2007; Consiglieri, Piero Lovera, già candidato n. 3 nella lista Insieme per Settimo alle elezioni comunali di Settimo Torinese del 2004, Franco Puccio, Consigliere Comunale di Settimo Torinese, eletto nella lista Socialisti Democratici Italiani, Raffaele Pace, fino al 2004 consigliere comunale di Settimo Torinese, eletto nella lista Democratici di Sinistra;

considerato quanto esposto, si evidenzia che:

il ruolo di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e successivamente della Società Consortile a r.l. Sistemi Territoriali Locali risulta totalmente superfluo ai fini dell'espletamento dei servizi richiesti dal Comune di Pinerolo, avendoli esse interamente affidati alla Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A.;

tale affidamento annulla le ragioni addotte per la scelta di ACEA come controparte per la convenzione, e cioè che "l'acquisizione dei predetti servizi da parte di società partecipata dal Comune e radicata nel territorio consentirebbe economie di gestione, per di più garantendo all'ente locale il controllo interno del processo produttivo delle prestazioni in esame";

il fatto che alla società Azienda Sviluppo Multiservizi, fornitrice reale dei servizi richiesti dal Comune, sia riconosciuto un compenso inferiore a quello pattuito dal Comune di Pinerolo dimostra la totale mancanza di convenienza della convenzione stipulata dal dal Comune stesso;

l'unico compito svolto dall'Acea e poi dalla Sistemi Territoriali Locali appare essere quello di evitare qualsiasi procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, oltre a fornire un beneficio certo al suo amministratore unico;

detto amministratore unico si trova ad essere in un fortissimo conflitto di interessi, essendo responsabile dell'Ufficio le cui carenze rendono necessario avvalersi di una società esterna, di cui lui stesso è amministratore unico e, sembra, beneficiario unico; è infatti evidente che meno l'Ufficio Entrate è stato efficiente nel riscuotere i tributi più la Sistemi Territoriali Locali incassa, senza alcun rischio d'impresa e senza dover svolgere il più piccolo lavoro, una volta affidato il tutto a società di fiducia e di pari orientamento politico,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza si intendano intraprendere per fermare questi comportamenti, causa di grave danno alle casse del Comune di Pinerolo, anche in considerazione del fatto che

altri comuni stanno considerando di mettere in atto lo stesso meccanismo ideato dall'amministrazione del suddetto Comune;  
quale sia l'intendimento in particolare riguardo al caso del conflitto d'interessi del dirigente dell'Ufficio Entrate del Comune di Pinerolo.

(2-00256)

Interrogazioni

**BERSELLI** - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il territorio di Sassofeltrio, stupendo comune dell'entroterra riminese ma in provincia di Pesaro-Urbino, dalla cui rocca è possibile scorgere la costa adriatica, le torri di San Marino, il monte Carpegna e la vallata del fiume Conca, ha una struttura medievale ed è inserito mirabilmente in un paesaggio collinare particolarmente bello e suggestivo;

ivi opera la società Eco Pfu, attiva nel recupero di rifiuti e nello stoccaggio di pneumatici;

la cittadinanza è in continua allerta e vive in uno stato di forte preoccupazione ed ansietà, temendo conseguenze gravi per la salute e per l'equilibrio del territorio a causa della suddetta attività svolta dalla società Eco Pfu, senza la quale l'ambiente sarebbe davvero incontaminato;

non ha avuto riscontro una sollecitazione rivolta in data 5 marzo 2007 al Ministro in indirizzo da parte del Sindaco del Comune di Sassofeltrio con cui si lamentavano le predette preoccupazioni e con cui lo si invitava a svolgere le più opportune indagini, anche eventualmente con la personale presenza sul posto,

si chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo al riguardo e quali iniziative urgenti intenda promuovere per scongiurare che dall'attività svolta dalla società Eco Pfu possano derivare pericoli per le persone e per l'ambiente.

(3-01050)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**ZUCCHERINI** - *Al Ministro dei trasporti* - Premesso che:

risulta all'interrogante che Trenitalia ha manifestato l'intenzione di sopprimere la tratta Perugia-Roma quale servizio di trasporto svolto dalla linea Eurostar;

qualora ciò corrispondesse al vero, si determinerebbe, di fatto, la "morte" di Perugia quale città ferroviaria;

verrebbe in tal modo meno un servizio "pubblico" oggi essenziale sia dal punto di vista economico che sociale. Trenitalia in questi anni ha, infatti, operato talora secondo modalità della cui opportunità, a giudizio dell'interrogante, è lecito dubitare, adottando scelte pseudo-industriali pagate a caro prezzo dagli utenti;

dal 1° novembre 2007, sono aumentati abbonamenti e biglietti, con una nuova circolare non conforme a criteri di ragionevolezza e foriera di gravi pregiudizi, nei confronti di coloro che, pur pagando un abbonamento di categoria superiore, Intercity o Espresso, non potranno salire su regionali o interregionali, senza il biglietto;

sono peggiorati i servizi, aumentati i tempi di percorrenza dei treni pendolari, alcuni simili per *comfort* e pulizia alle "diligenze";

molte stazioni della Regione Umbria, in particolare Orvieto, sono in condizioni fatiscenti, con servizi igienici automatici a pagamento quasi sempre fuori servizio;

nelle scorse settimane, in un incontro pubblico con il Ministro dei trasporti, sono stati ampiamente rappresentati i problemi inerenti i collegamenti ferroviari da parte dei Comitati di pendolari, da Orvieto verso Roma e Firenze. Analoghe osservazioni e denunce di disagio sono state fornite dai pendolari di Terni, Spoleto, Foligno,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia relativa alla possibilità che la coppia di Eurostar da Perugia a Roma e viceversa venga soppressa a partire dal prossimo 13 dicembre 2007;

quali siano le ragioni tali da legittimare l'introduzione di norme volte a sanzionare gli utenti in possesso di abbonamenti o biglietti di categoria superiore, Intercity o Espresso, in caso di uso utilizzo dei treni regionali o interregionali;

se corrisponda al vero la notizia relativa alla possibilità che dal 1° gennaio 2008 vengano aumentati ulteriormente i costi degli abbonamenti e dei biglietti ferroviari, nella misura del 15% ;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia assunto al fine di rispondere e soddisfare le richieste avanzate nell'incontro di Orvieto tra lo stesso Ministro ed i rappresentanti delle Istituzioni locali e dei pendolari.

(4-02996)

**CURTO** - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

nei giorni scorsi gli organi d'informazione hanno dato ampio risalto all'accurato appello del signor Fortunato Scarpantonio, operaio di Pezze di Greco - frazione di Fasano (Brindisi), mirante a fare piena luce sulla morte del figlio Giovanni, ucciso il 21 febbraio 2001 nelle campagne fra Cassano e Santeramo in Colle;

dopo più di sei anni dal tragico fatto, non solo non pare sia stata fatta piena luce sul mortale agguato, ma, addirittura, l'evento sembra sia caduto nel più totale oblio degli organismi investigativi ed inquirenti;

già nel recente passato lo sfortunato padre aveva cercato di offrire somme consistenti (25.000 euro la prima volta, 50.000 la seconda) a chi lo avesse aiutato a fare luce sugli assassini del proprio figliolo;

negli ultimi giorni, infine, il signor Fortunato Scarpantonio ha messo a disposizione i risparmi di una vita di lavoro (100.000 euro) per un ultimo tentativo finalizzato all'individuazione degli autori dello scellerato delitto;

se tutto ciò può essere considerato comprensibile sotto l'aspetto umano, familiare e psicologico, non vi è però dubbio che ad altri soggetti e ad altri organismi dovrebbe competere l'onere della individuazione e della condanna del turpe episodio criminoso,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia lo stato delle indagini in relazione all'omicidio del giovane Giovanni Scarpantonio, e quali siano le iniziative ulteriori che eventualmente il Ministro in indirizzo ritenga di poter assumere al fine di non lasciare intentata alcuna via utile all'individuazione degli assassini del giovane fasanese.

(4-02997)

**COSTA, PALMA, ZANETTIN, VICECONTE, SCARPA BONAZZA BUORA, BARBA, FAZZONE, MARINI Giulio, CICOLANI, MASSIDDA, SANCIU, AZZOLLINI, TADDEI, SANTINI, MORRA, PISANU, MAURO, SARO, ANTONIONE** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale* - Premesso che:

il lavoro nei *call center* costituisce fonte di occupazione per migliaia di giovani e meno giovani in Italia, tipico esempio di quel nuovo volto della professione creato dalla legge Biagi, n. 30/2003, di riforma del mercato del lavoro;

da un'indagine recente è emerso che sono circa 600.000 gli addetti in questo settore, con un'età media di 31 anni; il 45,1% ha fino a 29 anni, il 37,8% ha tra i 30 e i 39 anni, il 17,1% supera i 40 anni. Il 75% degli operatori è costituito da donne, il 25% sono uomini. Il 46% degli operatori ha un contratto a tempo indeterminato, il 16% è a termine, mentre il 38% ha un rapporto di lavoro parasubordinato (contratti a progetto, artigiani, soci cooperative);

i *call center* hanno avuto un grande sviluppo negli anni '90, nascendo nelle grandi aziende del terziario con le migliori intenzioni ovvero "per servire meglio il cliente consumatore", e per "portare l'ufficio nelle case dei clienti, senza necessità che questi dovessero più spostarsi nel caso di necessità al fine di migliorare la qualità del servizio";

i servizi di cui trattasi sono di primaria necessità come fornitura di acqua, gas, energia elettrica, telefonia, eccetera, seguiti da una vasta gamma di servizi "secondari", quali assicurazioni, polizze, finanziamenti, vendita di qualsiasi tipo di prodotto, cosmetici, alimentari, contratti con le *pay-tv*, eccetera;

da quando si è avuto uno sviluppo frenetico dei *call center* è scaturita una contestuale sparizione degli sportelli adibiti al rapporto con il pubblico delle Aziende fornitrici dei suddetti servizi lasciando alla clientela l'unica possibilità della "telefonata", che spesso comporta tempi lunghissimi d'attesa, incertezze sui numeri da selezionare sulla tastiera del telefono per essere correttamente indirizzati all'operatore competente, e tutte le difficoltà comportate dall'assenza di comunicazione "frontale". Problematiche ancora maggiori naturalmente, per gli utenti non più giovanissimi;

nella realtà, quindi, questa trasformazione non ha portato i benefici auspicati, ma ha amplificato per l'utenza tutta una serie di problematiche connesse alle maggiori difficoltà ad ottenere risposte "concrete";

inoltre, l'utente viene spesso "bombardato" nel corso della telefonata da notizie pubblicitarie sull'azienda, con offerte di nuovi prodotti, nuove tariffe e, nel momento "topico" della risposta del centralinista, spesso si verifica la caduta della telefonata;

l'utente più fortunato, che a fatica è riuscito a parlare con un operatore ed è riuscito ad esporre il disservizio che lo riguarda, in molti casi, ad una successiva chiamata, per sollecitare l'azienda per una riparazione non avvenuta oppure per dare ulteriori indicazioni sul guasto, si troverà in contatto con un altro operatore rispetto a quello iniziale, di un'altra zona d'Italia, con la conseguente necessità di dover rispiegare tutto dall'inizio;

a fronte dei citati disagi causati all'utenza le aziende hanno potuto con i *call center* concentrare le risorse che dovevano essere allocate negli sportelli in poche postazioni di "centralinisti" sul territorio nazionale, riducendo così le locazioni e il personale addetto con frequente esternalizzazione del servizio stesso, ceduto a piccole imprese che, pur di aumentare i profitti, hanno praticato assistenza al cittadino di tipo scadente, prestandosi invece a strategie eccellenti di *marketing* per se stesse e per le aziende per cui operano;

i lavoratori del settore hanno di contro dovuto pagare il prezzo più alto, in quanto alla prevista flessibilità non ha fatto seguito una riforma parallela sugli ammortizzatori sociali, tramutando di fatto una situazione di lavoro flessibile in una situazione precaria;

dovendo le aziende versare minori contributi, i lavoratori precari hanno un accantonamento pensionistico inferiore rispetto ai loro colleghi con contratti tipici. Questa situazione, combinata al progressivo invecchiamento del Paese, ha fatto emergere un dibattito sull'opportunità di integrare le pensioni statali (tutelate da un fondo Inps) con un fondo pensione privato (il cui rischio ricade totalmente sul sottoscrittore);

l'elevato numero di forme contrattuali previste ha, in molti casi, disorientato le società (soprattutto quelle medio-piccole), spingendole a sfruttare solo una piccola percentuale dell'ampio ventaglio di soluzioni messo a disposizione;

forme come il lavoro condiviso, il lavoro a chiamata o lo *staff leasing* sono nella realtà poco o per nulla usate, malgrado si decantino i pregi della legge e del quadro generale che ha creato: i primi anni di attuazione della legge Biagi hanno visto una generale riduzione del tasso di disoccupazione, che è tornato ai livelli di quello del 1992,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza con provvedimenti atti a ripristinare l'obbligatorietà, su tutto il territorio nazionale, per le aziende erogatrici di servizi, degli sportelli per il pubblico, presso i quali gli utenti che abbiano la necessità di un contatto diretto con l'azienda, possano trovare persone pazientemente disposte ad ascoltare (e a riascoltare, qualora il disservizio non venisse rimosso nei tempi e nei modi previsti). Tutto ciò anche considerato che un sistema così strutturato giustificerebbe il pagamento di un canone che, al momento, appare molto spesso ingiustificato, vista la difficoltà nel chiedere assistenza, l'insufficienza dei servizi al pubblico erogati e la scarsa considerazione di cui gode il consumatore.

(4-02998)

**DIVINA, DAVICO** - Al Ministro della difesa - Premesso che:

la Scuola Allievi "Cernaia" di Torino è la sede dal 1864 del più antico Istituto di formazione dell'Arma dei Carabinieri che a breve potrebbe essere chiusa. Inizialmente, nel 1822, la sede della Scuola era il Mastio della Cittadella; la "Cernaia", assieme al complesso della Scuola di Applicazione ed Istituto di Studi Militari dell'Esercito, mantengono viva e vitale la tradizione che evidenzia Torino come luogo di formazione per coloro che intendono intraprendere e proseguire la professione che li vede protagonisti nella tutela e nella protezione della collettività. Un retaggio didattico, sia tecnico-scientifico che giuridico, nato il 1° gennaio 1678, con la creazione della Regia Accademia di Artiglieria e Genio, primo istituto militare al mondo, precedendo l'Accademia militare di artiglieria Mikhajlovsk (1717) con sede a San Pietroburgo;

l'ultimo corso accademico, svoltosi presso la Caserma "Cernaia" tra gennaio e giugno 2007, ha formato 604 allievi su circa 2.500 a livello nazionale. Allievi che, durante le ore di libera uscita, interagiscono con il tessuto civile della città di Torino;

infatti, la cittadinanza torinese, che sino a pochi anni fa poteva contare anche sugli allievi ufficiali della Scuola di applicazione, poiché veniva loro consegnato uno specifico porto d'arma per Ufficiali in s.p.e. (servizio permanente effettivo), oggi, senza nemmeno più gli allievi carabinieri che, anche loro si muoverebbero nelle ore di libera uscita, si ritroverà depauperata di una importante e significativa presenza, non solo in termini di sicurezza, ma anche di immagine;

la chiusura della Scuola, che non si deve mai dimenticare essere stata la sede operativa del gen. Dalla Chiesa, potrebbe essere interpretata come un segnale non positivo da parte della pubblica opinione, oggi non solo a Torino, particolarmente sensibile dalle problematiche della criminalità e del terrorismo;

si fa rilevare che l'allievo che si forma presso la Scuola della "Cernaia", oltre ad essere fonte di sicurezza e di orgoglio della città di Torino, può usufruire di mezzi che gli permettono di raggiungere rapidamente, e senza difficoltà, stazione ferroviaria ed aeroporto; infatti la stazione di Porta Susa, che diventerà la stazione ferroviaria principale, dista poche centinaia di metri (una situazione logistica non certo paragonabile a quella di altre ubicazioni, come Iglesias); difficoltà che non contribuirebbe certo ad incrementare il rendimento che è la base nella formazione degli allievi;



la situazione di gravi ristrettezze finanziarie dell'Amministrazione della difesa deve indurre ad essere molto attenti sugli investimenti. La chiusura della Scuola "Cernaia" per la sua trasformazione in un centro di comando, ovvero lo spostamento dell'attuale sede di Piazza Carlina posta a fianco di Palazzo Gramsci, richiederà un cospicuo investimento che, a fronte delle oggettive difficoltà dei Carabinieri già solo per riparare le auto-pattuglie o per far loro il pieno, è assolutamente inaccettabile. Infatti, sarà necessario modificarne l'attuale complesso organizzativo, realizzando nuove reti e cablature: operazioni che, effettuate su strutture di moderna concezione, sono di facile realizzo e, quindi, di costi "normali", ma che effettuate su strutture storiche non possono che risultare più complicate ed onerose, con il ragionevole rischio di un "depauperamento vandalico" che non può che offendere la storia e l'anima della città di Torino,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito alle problematiche sopra menzionate e se non si ritenga di mantenere, in attività la Scuola Allievi Carabinieri Cernaia.

(4-02999)

**NOVI** - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il sostituto Procuratore generale di Reggio Calabria dottor Francesco Neri, che lavorò alla Procura di Palmi negli anni in cui fu retta dal procuratore Cordova, è stato oggetto di pesanti intimidazioni;

il 16 agosto 2007 furono intercettati dai Carabinieri i colloqui tra due *boss* della mafia calabrese che parlavano di un attentato fallito al dottor Neri e si ripromettevano di organizzarne un altro reclutando un *commando* di *killer* più efficiente;

il dottor Neri è stato protagonista di inchieste scomode tra cui quella denominata "Gioco d'azzardo" (traffico di armi e di rifiuti, riciclaggio internazionale nelle case da gioco ad opera di Cosa Nostra) che costò l'arresto all'ex sottosegretario prodiano Pagano assieme ad un magistrato di Messina e ad un questore, inchiesta che di nuovo gli fu sottratta;

passato alla Procura circondariale di Reggio Calabria, dopo il trasferimento di Cordova a Procuratore Capo di Napoli, il dottor Neri, dal 1994 al 1997, in seguito ad un esposto di Legambiente, aprì un'inchiesta su un traffico di rifiuti tossici e radioattivi (strage di Ustica e caso Alpi);

il capitano di vascello Natale De Grazia morì in oscure circostanze il 13 dicembre 1995, mentre si recava da Reggio Calabria in Liguria per fare accertamenti;

a seguito dell'intervento della DNA (Direzione nazionale antimafia) a cui era applicato il magistrato Maritati, l'indagine fu sottratta al dottor Neri e fu assegnata al dottor Alberto Cisterna, che la archivì;

per quanto consta all'interrogante, il pentito di 'ndrangheta Francesco Fonti spiegò ai magistrati i meccanismi di questo traffico che implicava anche un pagamento in armi alla 'ndrangheta come compenso del traffico di rifiuti nocivi e radioattivi;

la vicenda è stata ripresa nelle scorse settimane dai servizi comparsi a firma Riccardo Bocca sul settimanale "L'Espresso";

la vicenda si inserisce nell'inchiesta "Toghe lucane", che oggi tanti problemi sta creando al dottor Luigi de Magistris; infatti, "L'Espresso" del 18 ottobre 2007 riferisce che le consegne alla 'ndrangheta dei rifiuti radioattivi avvenivano presso lo stabilimento ENEA di Rotondella (Lucania); la Prefettura di Reggio Calabria, retta dal dottor Francesco Musolino, di rinvio in rinvio, ha lasciato il magistrato con la semplice tutela che aveva prima delle intimidazioni e che si accertassero i rischi tramite intercettazioni;

a giudizio dell'interrogante, nei confronti del magistrato le istituzioni esercitano una sorta di intimidazione permanente creando difficoltà per la sua sicurezza personale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire al dottor Neri quelle misure essenziali per la sua protezione personale e per salvaguardare la sua autonomia di magistrato indipendente.

(4-03000)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:



*13<sup>a</sup> Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01050, del senatore Berselli, sulle preoccupazioni per l'attività di un'impresa nel settore dei rifiuti a Sassofeltrio (Pesaro-Urbino).